

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	6
GIUSTIZIA (II)	»	9
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	21
DIFESA (IV)	»	45
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	55
FINANZE (VI)	»	81
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	82
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	86
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	87
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	99
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	106
AFFARI SOCIALI (XII)	»	107
AGRICOLTURA (XIII)	»	123
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	128

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo !-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C !-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare (AP) - Partito Socialista Italiano (PSI): Misto-AP-PSI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	<i>Pag.</i> 137
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	» 138
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	» 140
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	» 144
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	» 146
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 147

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
--	---

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Martedì 3 novembre 2020.

Il Comitato, che si è riunito dalle 15.45 alle 16, ha proseguito l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in videoconferenza del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, Franco Gabrielli, nell’ambito dell’esame della Comunicazione della Commissione relativa a un piano d’azione per una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (C. 2020)2800 final)	4
---	---

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 novembre 2020.

Audizione informale in videoconferenza del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, Franco Gabrielli, nell’ambito dell’esame della Comunicazione della Commissione relativa a un piano d’azione per una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (C(2020)2800 final).

L’audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 13.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo, di Carlo Fuortes, soprintendente del Teatro dell'Opera di Roma	5
Audizione informale, in videoconferenza, in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo, di Madia D'Onghia, professoressa ordinaria di Diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Foggia, Cristina Alessi, professoressa associata di Diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Brescia, Veronica Mazza, attrice, e Alberto Butturini, tecnico dello spettacolo	5

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 novembre 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo, di Carlo Fuortes, soprintendente del Teatro dell'Opera di Roma.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.35.

Audizione informale, in videoconferenza, in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo, di Madia D'Onghia, professoressa ordinaria di Diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Foggia, Cristina Alessi, professoressa associata di Diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Brescia, Veronica Mazza, attrice, e Alberto Butturini, tecnico dello spettacolo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 12.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale	7
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Movimento « Italiani senza cittadinanza » nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale	7
Audizione informale, in videoconferenza, di Patrizio Gonnella, Presidente dell'Associazione Antigone, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale	7
Audizione informale, in videoconferenza, di Giusy D'Alconzo, Coordinatrice del Tavolo Minori Migranti, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale	7
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di sindacati della Polizia penitenziaria nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale	7
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Emendamenti C. 1824-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	8

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. Emendamenti C. 2313-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	8
Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. Emendamenti C. 223-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	8

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 novembre 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, di Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 11.50.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Movimento « Italiani senza cittadinanza » nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.

Audizione informale, in videoconferenza, di Patrizio Gonnella, Presidente dell'Associazione Antigone, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare,

modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di Giusy D'Alconzo, Coordinatrice del Tavolo Minori Migranti, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.55.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di sindacati della Polizia penitenziaria nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.**Emendamenti C. 1824-A**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato prosegue l'esame degli emendamenti.

Fausto RACITI, *presidente*, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 4 degli emendamenti al testo della proposta di legge C. 1824-A, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta della relatrice.

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.**Emendamenti C. 2313-A**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Fausto RACITI, *presidente*, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti al testo della proposta di legge

C. 2313-A, recante istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice*, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta della relatrice.

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.**Emendamenti C. 223-A e abb.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Fausto RACITI, *presidente*, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti al testo della proposta di legge C. 223-A e abb., recante istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.

Roberta ALAIMO (M5S), *relatrice*, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta della relatrice.

La seduta termina alle 14.05.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	9
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	10
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
COMITATO DEI NOVE:	
Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Esame emendamenti C. 107-569-868-2171-2255-A	13
SEDE REFERENTE:	
Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. C. 2427 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	20

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 11.35.

Sui lavori della Commissione.

Roberto TURRI (LEGA), chiede se possa essere posta all'ordine del giorno della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata per la giornata odierna, l'esame della richiesta inviata alla presidenza da parte

dei gruppi Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, di esame in congiunta, ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento, del disegno di legge C. 2727 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale », il cui esame è stato avviato in

sede referente dalla Commissione Affari costituzionali.

Mario PERANTONI, *presidente*, conferma che tale richiesta sarà esaminata nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, fissata per le ore 13 della giornata odierna.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 1813, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, la proposta di legge C. 1813, approvata dal Senato, recante « Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo », adottata come testo base dalla Commissione Finanze per il prosieguo dell'esame anche dell'abbinata proposta di legge C. 445 Fornaro.

Evidenzia che la proposta di legge C. 1813, alla quale non sono state presentate proposte emendative, interviene sulla disciplina vigente in materia di divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona nonché sulle norme riguardanti la messa al bando delle munizioni a grappolo, al fine di vietare il finanziamento di imprese che producono o commercializzano mine anti-persona e munizioni (o submunizioni) a grappolo, *cd. cluster*, e sanzionare le banche e gli altri soggetti operanti nel settore finanziario che svolgano tali attività. Ricordo a tale proposito che una analoga iniziativa legislativa era giunta sino all'approvazione definitiva nella scorsa legislatura, ma era stata poi rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica, in quanto priva della cosid-

detta « clausola di salvaguardia penale » per le operazioni di finanziamento alle imprese produttrici di mine antipersona e di bombe a grappolo, se effettuate da soggetti in posizioni apicali all'interno degli enti intermediari abilitati, i quali risultavano puniti, in contrasto con gli obblighi internazionali, con la sola sanzione amministrativa. Nel messaggio del Presidente della Repubblica veniva inoltre evidenziato come, sulla base delle disposizioni vigenti contenute nella legge 14 giugno 2011, n. 95, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, tutti gli altri soggetti, al di fuori del circuito degli intermediari abilitati, che prestino assistenza finanziaria in favore di chiunque impiega, sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse, resterebbero soggetti alle sanzioni penali. Si sarebbero perciò determinati, per la medesima condotta di finanziamento, due regimi punitivi diversi – l'uno penale, l'altro amministrativo – in ragione soltanto dell'incarico ricoperto dal soggetto agente. In ragione degli « evidenti profili di illegittimità costituzionale » derivanti da tale disparità di trattamento, si chiedeva dunque alle Camere un intervento in grado di assicurare la rilevanza penale delle condotte di assistenza finanziaria, da chiunque realizzate, alle attività proibite dall'articolo 1 del provvedimento.

Sottolinea che la proposta di legge in discussione, per la cui puntuale descrizione rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, ripropone pertanto il testo del provvedimento approvato nella precedente legislatura, introducendovi modifiche limitate, volte a corrispondere ai rilievi avanzati dal Presidente della Repubblica.

Nel soffermarsi sulle parti di competenza della Commissione Giustizia, segnala innanzitutto che l'articolo 1 della proposta di legge delinea il quadro delle attività vietate e delle attività consentite. In particolare, il comma 1 vieta il finanziamento di imprese che producono, commercializzano o detengono mine antipersona, munizioni e submunizioni *cluster*. Il divieto riguarda le

società che realizzano tali attività in Italia o all'estero, direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. È altresì vietato svolgere attività di ricerca scientifica, di produzione, di commercializzazione, di cessione a qualsiasi titolo e di detenzione di munizioni e submunizioni *cluster*. Segnala a tale proposito che per le mine antipersona non è necessario prevedere tale ultimo divieto in quanto già previsto dall'articolo 1 della citata legge n. 374 del 1997. Ai sensi del comma 4 tali divieti «valgono per tutti gli intermediari abilitati» come definiti dal successivo articolo 2. Inoltre, la stessa disposizione vieta alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle predette attività. Ai sensi dell'articolo 6 sono introdotte sanzioni a carico degli intermediari abilitati e dei loro amministratori che non osservano i divieti previsti dall'articolo 1. In particolare, il comma 1 dell'articolo 6 prevede nei confronti degli intermediari abilitati l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150.000 a 1.500.000 euro «per i casi di cui» all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Rammenta a tale proposito che il richiamato articolo 5 individua le condizioni in base alle quali ad una persona giuridica può essere imputata una sanzione amministrativa derivante da reato. Si tratta di due distinte ipotesi: il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, anche di una unità organizzativa, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente; il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti. Se tali soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, viene invece esclusa la responsabilità dell'ente.

Il comma 2 dell'articolo 6 – oggetto del richiesto intervento del Presidente della

Repubblica – sanziona invece, sempre per la violazione dei divieti di cui all'articolo 1, le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo. A loro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato. Ricorda che tale clausola di salvaguardia penale, che introduce una novità rispetto al testo approvato nella scorsa legislatura, intende dare riscontro alle criticità rilevate dal messaggio motivato del Capo dello Stato.

Rammenta inoltre, come già richiamato dal Presidente della Repubblica, che ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 95 del 2011 è prevista la pena della reclusione da 3 a 12 anni per chiunque «assiste anche finanziariamente» colui che sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse; la sanzione penale sarà applicabile ovviamente alle sole persone fisiche responsabili del reato. In assenza di una analoga disposizione nella legge 29 ottobre 1997, n. 374, sulla messa al bando delle mine antipersona, il finanziamento di tali attività – ora qualificato come illecito dall'articolo 1, comma 1, della proposta di legge, resta sprovvisto di sanzione (tanto penale quanto amministrativa) per tutti coloro che non sono intermediari finanziari.

Segnala che il quadro sanzionatorio risultante dalla proposta di legge è dunque il seguente: il finanziamento di imprese produttrici di munizioni a grappolo (o *cluster*) è sempre, chiunque lo effettui, sanzionato penalmente (*ex* articolo 7 della legge n. 95 del 2011), ed è corredato di sanzione amministrativa quando l'illecito è commesso dagli intermediari abilitati (*ex* articolo 6 della proposta di legge in esame); il finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona non è mai sanzionato penalmente, ma costituisce illecito amministrativo quando il fatto è commesso dai soli intermediari finanziari abilitati (*ex* articolo 6 della proposta di legge in esame).

Rileva, infine, che il comma 3 dell'articolo 6 associa all'applicazione delle san-

zioni amministrative pecuniarie (sia nei confronti delle persone fisiche che delle persone giuridiche, in mancanza di specificazione) anche conseguenze di tipo interdittivo: è disposta infatti la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 ottobre scorso.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 2670 Governo, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 », per le parti di competenza. Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti, stabilito nella precedente riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è fissato per oggi alle ore 18. Ricorda inoltre che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordina-

mento generale, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Ingrid BISA (LEGA), nel sottolineare che l'articolo 4 del provvedimento reca disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali la cui introduzione è resa necessaria al fine di affrontare alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2018/2295, chiede che la Commissione acquisisca agli atti il parere motivato relativo a tale procedura di infrazione. In particolare, sottolinea l'esigenza di comprendere quali siano le prescrizioni dell'Unione europea, nei confronti dell'Italia, relative ai tirocini professionali, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge in esame.

Catello VITIELLO (IV), *relatore*, osserva che il citato parere motivato, pur non essendo allegato al provvedimento in discussione, è tuttavia illustrato nella relazione del provvedimento stesso. Ritiene comunque opportuno, per consentire a tutti i commissari di effettuare le proprie valutazioni, che la Commissione acquisisca tale documento.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che sarà sua cura acquisire il documento richiesto dalla collega BISA.

Roberto TURRI (LEGA) preannuncia che, in ragione della richiesta testé formulata, il suo gruppo chiederà, nel corso della odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in discussione, già fissato per le ore 18 di oggi.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel rinviare la valutazione della richiesta di proroga del termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in discus-

sione alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista per le ore 13 della odierna giornata, anticipa che ritiene verosimile che tale richiesta possa essere accolta.

Nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.40.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 3 novembre 2020.

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

Esame emendamenti C. 107-569-868-2171-2255-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.20 alle 14.25 e dalle 17.30 alle 17.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 14.30.

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. C. 2427 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2020.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che sono pervenute 152 proposte emenda-

tive e che nella seduta del 28 ottobre scorso è stata dichiarata l'inammissibilità degli articoli aggiuntivi Cunial 4.01, 6.01 e 7.01, rispetto alla quale non sono stati presentati ricorsi. Comunica inoltre che sono stati ritirati i seguenti emendamenti: Annibali 1.9, Gallinella 1.10, Pignatone 1.14, Annibali 1.15, Pignatone 1.18, Gallinella 1.19, Pignatone 1.20, Gallinella 1.21, Gallinella 2.1, Annibali 2.2, Pignatone 2.3, Annibali 2.4, Pignatone 2.5, Annibali 2.6, Pignatone 2.8, Annibali 2.10, Pignatone 2.13, Gallinella 2.15, Pignatone 2.17, Pignatone 2.19, Gallinella 4.1, Pignatone 4.3, Gallinella 5.5, Annibali 5.1, Annibali 6.2, Annibali 6.4, Pignatone 6.5, Annibali 6.9, Pignatone 6.14, Gallinella 6.49, Gallinella 6.8, Gallinella 6.17, Annibali 6.18, Pignatone 6.23, Gallinella 6.24, Gallinella 6.29, Gallinella 6.36, Gallinella 6.40, Gallinella 6.45, Gallinella 6.46, Gallinella 6.55, Annibali 6.56, Gallinella 6.58, Gallinella 6.65, Gallinella 6.67, Gallinella 6.71, Annibali 6.75, Annibali 6.78, Gallinella 6.79 e Manca 12.01.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative all'articolo 1 esprime parere contrario sugli emendamenti Potenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5. Esprime parere favorevole Potenti 1.6 e Giuliano 1.7 purché entrambi riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti Cenni 1.8, Varchi 1.11, Viviani 1.28 e Zanettin 1.25, nonché sull'emendamento Potenti 1.13. Esprime parere favorevole sull'emendamento Potenti 1.12 purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti Zanettin 1.26, Incerti 1.16, Maschio 1.17 e Viviani 1.23. Esprime infine parere contrario sugli identici emendamenti Varchi 1.22, Viviani 1.24 e Zanettin 1.27.

Il sottosegretario Andrea GIORGIS esprime parere conforme a quello dalla relatrice.

Manfredi POTENTI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.1 che è volto a circoscrivere l'ambito di operatività

della norma penale ai casi in cui l'avvelenamento, riguardando alimenti o acque destinate al consumo umano, configuri un'azione concretamente avversa alla salute pubblica. Ritiene infatti che la pena vada parametrata alla effettiva gravità del fatto commesso, sollecitando pertanto una riflessione sulla disposizione recata dalla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo, che prevede la reclusione di durata non inferiore a 15 anni, analogamente ai delitti contro la persona, ivi compreso l'omicidio.

La Commissione respinge l'emendamento Potenti 1.1.

Manfredi POTENTI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.2 volto, in linea con la sensibilità animalistica sempre più diffusa nella comunità, ad inasprire la pena nel caso in cui a seguito dell'avvelenamento di alimenti o acque si determini la morte di animali domestici o selvatici. Nel rilevare la natura provocatoria dell'emendamento, sottolinea tuttavia, a fronte dell'intervento penalmente esagerato recato dal provvedimento, l'esigenza di stabilire una adeguata scala di valori cui commisurare le pene.

La Commissione respinge l'emendamento Potenti 1.2.

Manfredi POTENTI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.3 che è volto a prevedere la pena dell'ergastolo soltanto nel caso in cui dall'avvelenamento di alimenti o acque derivi la morte di più di una persona. Rammenta a tale proposito le considerazioni svolte da molti dei soggetti auditi, che hanno rilevato la necessità di una revisione generale delle disposizioni contenute nel Titolo VI del codice penale, al fine in particolare di rimodulare la risposta punitiva verso una serie di reati per i quali la pena di morte originariamente prevista è stata sostituita con l'ergastolo.

La Commissione respinge l'emendamento Potenti 1.3.

Manfredi POTENTI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.4 che, oltre a prevedere un aggravio di pena per i casi in cui si determini la morte di animali domestici o selvatici, introduce una precisazione volta a determinare con chiarezza, a beneficio in particolare degli operatori del diritto, a quali condizioni si configuri il reato di avvelenamento. Evidenziando la necessità che venga stabilito in maniera inequivoca il limite oltre il quale il fatto assume rilevanza penale, sottolinea che analogo intervento è recato anche dal suo successivo emendamento 1.5, del quale chiede l'accantonamento al fine di una ulteriore riflessione.

La Commissione respinge l'emendamento Potenti 1.4.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), *relatrice*, con riguardo alla richiesta del collega Potenti, conferma il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento a sua prima firma 1.5, esprimendo un orientamento contrario all'accantonamento.

Manfredi POTENTI (LEGA) ribadisce la necessità di una descrizione chiara ed inequivoca del fatto idoneo a determinare l'applicazione della norma penale.

La Commissione respinge l'emendamento Potenti 1.5.

Manfredi POTENTI (LEGA) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.6, ritenendo significativo che la relatrice, pur non accogliendo totalmente l'intervento modificativo in esso contenuto, abbia almeno concordato sulla necessità di estendere l'applicazione dell'articolo 440-*ter* del codice penale anche all'operatore del settore farmaceutico.

Carla GIULIANO (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.7.

La Commissione approva gli identici emendamenti Potenti 1.6 (*nuova formula-*

zione) e Giuliano 1.7 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Pierantonio ZANETTIN (FI) interviene sull'emendamento a sua firma 1.25, cogliendo l'occasione per delineare la filosofia alla base di tutte le proposte emendative presentate dal gruppo di Forza Italia, che non condivide l'impostazione panpenalistica cara alle maggioranze di governo dell'attuale legislatura. Evidenzia infatti come l'intento del provvedimento in esame sia quello di aggravare le pene già previste, nonché di introdurre nuove fattispecie penali, in un settore molto delicato, nel quale dovrebbero essere conciliate la tutela della salute dei cittadini con le esigenze del mondo produttivo. Sollecita pertanto una riflessione più attenta da parte della maggioranza e del Governo al fine di evitare di penalizzare ulteriormente le imprese, già in difficoltà a causa di un contesto di mercato reso ancor più complicato dall'attuale pandemia. Con riguardo allo specifico emendamento a sua firma 1.25, fa presente che esso è volto ad evitare che vengano sanzionati penalmente anche coloro che forniscono informazioni incomplete riguardanti alimenti, acque e medicinali. Nel ritenere infatti che l'accezione di incompletezza dell'informazione sia poco chiara dal punto di vista penale, invita la relatrice ad un'ulteriore valutazione del suo emendamento 1.25, identico agli emendamenti Varchi 1.11 e Viviani 1.28, dei quali chiede l'accantonamento.

Ciro MASCHIO (FDI) nel condividere la richiesta di accantonamento avanzata dal collega Zanettin, per le medesime ragioni, rileva l'esigenza di utilizzare definizioni chiare ed inequivoche al fine di evitare un aggravio eccessivo ed ingiustificato, per altro in maniera difforme rispetto ad altri Paesi dell'Unione europea, per gli operatori del settore. Nel ritenere giusto che i consumatori vengano tutelati, sottolinea tuttavia l'esigenza di raggiungere tale obiettivo con un'azione equilibrata, evitando un eccesso di procedimenti penali.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), relatrice, pur apprezzando lo spirito di collaborazione

manifestato dai colleghi delle forze di minoranza, conferma il parere contrario precedentemente espresso sugli identici emendamenti Varchi 1.11, Viviani 1.28 e Zanettin 1.25, non accogliendo la richiesta di accantonamento.

Mario PERANTONI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Cenni 1.8; s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Varchi 1.11, Viviani 1.28 e Zanettin 1.25; respinge quindi l'emendamento Potenti 1.13.

Manfredi POTENTI (LEGA) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.12 che, con il medesimo spirito manifestato dal collega Zanettin, va nella direzione di una maggiore precisazione della norma, aderendo alle considerazioni dei soggetti auditi i quali hanno ravvisato il rischio di estendere eccessivamente le fattispecie penali anche quando la salute dei consumatori non sia in discussione. Sollecita pertanto maggioranza e Governo ad evitare un eccesso di criminalizzazione, con il rischio peraltro di ingolfare il sistema giudiziario nazionale.

La Commissione approva l'emendamento Potenti 1.12 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Pierantonio ZANETTIN (FI) illustra l'emendamento a sua firma 1.26, che con il medesimo spirito precedentemente esposto, tenta di circoscrivere l'intervento normativo, al fine di garantire il rispetto del principio di tassatività della norma penale. Ritiene infatti non sufficientemente chiaro il concetto di « deteriorato » che figura nel testo del provvedimento tra le condizioni per le quali un alimento è ritenuto inadatto al consumo umano. Nel chiedere pertanto alla relatrice un supplemento di riflessione, manifesta la propria soddisfazione per il fatto che tale convinzione sia condivisa anche da una parte della maggioranza, considerato che il gruppo di Italia viva ha

presentato l'identico emendamento Annibaldi 1.15.

Ciro MASCHIO (FDI) condivide le considerazioni del collega Zanettin e si associa alla sua richiesta.

Mario PERANTONI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Incerti 1.16; s'intende che vi abbiano rinunciato.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), *relatrice*, conferma il parere contrario sugli identici emendamenti Zanettin 1.26, Maschio 1.17 e Viviani 1.23.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zanettin 1.26, Maschio 1.17 e Viviani 1.23.

Pierantonio ZANETTIN (FI) intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.27, ribadisce la contrarietà del gruppo di Forza Italia all'impostazione tipica delle maggioranze dell'attuale legislatura che, in materia di giustizia, intervengono sistematicamente per aggravare le pene già previste o per introdurre nuove fattispecie penali. Nell'evidenziare pertanto l'esigenza di contenere il panpenalismo imperante, che considera pericoloso per il Paese e per il nostro ordinamento, fa presente che il suo emendamento 1.27 è volto a mitigare il danno, riducendo i limiti edittali previsti dal provvedimento in esame per i delitti colposi contro la salute pubblica.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Varchi 1.22, Viviani 1.24 e Zanettin 1.27.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), *relatrice*, relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sugli emendamenti Zanettin 2.25 e 2.26 nonché sugli identici emendamenti Zanettin 2.22, Incerti 2.7, Maschio 2.9 e Viviani 2.11. Esprime parere favorevole sull'emendamento Perantoni 2.12, mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti Zanettin 2.23, Cenni 2.14, Varchi 2.16 e

Viviani 2.20, nonché sulle identiche proposte emendative Zanettin 2.24, Maschio 2.18 e Viviani 2.21.

Il Sottosegretario Andrea GIORGIS esprime parere conforme a quello della relatrice.

Pierantonio ZANETTIN (FI), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 2.25, in materia di alimenti decongelati, evidenzia come il provvedimento in discussione introduca la fattispecie della frode nel commercio di alimenti e come la sua proposta emendativa sia volta a limitare il panpenalismo che ispira tale disegno di legge. Sottolinea come pertanto l'emendamento in discussione sia volto a escludere la punibilità di chi consegna un alimento decongelato non avendone dato indicazione quando il trattamento di congelamento ha riguardato gli ingredienti presenti nel prodotto finale, gli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione e quelli sui quali lo scongelamento non produca effetti negativi in termini di sicurezza o qualità. A suo avviso, infine, il provvedimento in discussione contrasta con il principio del diritto penale minimo a cui si ispira il suo gruppo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanettin 2.25 e 2.26.

Mario PERANTONI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Incerti 2.7: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zanettin 2.22, Maschio 2.9, e Viviani 2.11. Approva quindi l'emendamento Perantoni 2.12 (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Perantoni 2.12, gli identici emendamenti Zanettin 2.23, Cenni 2.14, Varchi 2.16 e Viviani 2.20 non saranno posti in votazione in quanto preclusi.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zanettin 2.24, Maschio 2.18 e Viviani 2.21.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), *relatrice*, con riferimento all'unica proposta emendativa riferita all'articolo 4, esprime parere contrario sull'emendamento Maschio 4.2.

Il sottosegretario Andrea GIORGIS esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Maschio 4.2.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative all'articolo 5, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Viviani 5.3, Incerti 5.4, Zanettin 5.6 e Varchi 5.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Perantoni 5.7.

Il sottosegretario Andrea GIORGIS esprime parere conforme a quello della relatrice.

Mario PERANTONI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Incerti 5.4: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Viviani 5.3, Zanettin 5.6 e Varchi 5.2; approva, quindi, l'emendamento Perantoni 5.7 (*vedi allegato*).

Elisa SCUTELLÀ (M5S), *relatrice*, relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere contrario sugli emendamenti Zanettin 6.1 e 6.3, sugli identici emendamenti Maschio 6.10, Zanettin 6.11, Viviani 6.12 e Cenni 6.13. Esprime inoltre parere contrario sugli identici emendamenti Maschio 6.15, Zanettin 6.6 e Cenni 6.7, nonché sull'emendamento Zanettin 6.16, sugli identici emendamenti Varchi 6.19, Incerti 6.20, Viviani 6.21 e Zanettin 6.22, sulle identiche proposte emendative Zanettin 6.25, Cenni 6.26, Maschio 6.27 e Viviani 6.28, sugli identici emendamenti Varchi 6.30,

Cenni 6.31 e Zanettin 6.32 nonché sugli identici emendamenti Maschio 6.33 e Zanettin 6.34. Esprime inoltre parere contrario sulle identiche proposte emendative Zanettin 6.35 e Varchi 6.37, sugli identici emendamenti Zanettin 6.38 e Maschio 6.39, sull'emendamento Zanettin 6.41, sugli identici emendamenti Varchi 6.42 e Cenni 6.43, nonché sulle identiche proposte emendative Incerti 6.44, Varchi 6.47 e Viviani 6.48. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Zanettin 6.50, sugli identici emendamenti Incerti 6.51 e Maschio 6.52, sulle identiche proposte emendative Zanettin 6.53 e Varchi 6.54, sull'emendamento Zanettin 6.57, sugli identici emendamenti Zanettin 6.59, Incerti 6.60 e Maschio 6.61, nonché sugli identici emendamenti Zanettin 6.62 e Varchi 6.63, sull'emendamento Zanettin 6.64 e sugli identici emendamenti Maschio 6.66 e Zanettin 6.68. Esprime infine, parere contrario sugli identici emendamenti Maschio 6.69 e Zanettin 6.70, sulle identiche proposte emendative Varchi 6.72 e Zanettin 6.73, sugli emendamenti Maschio 6.74, Zanettin 6.76, Bazoli 6.77, sugli identici emendamenti Varchi 6.80 e Zanettin 6.81 e sull'emendamento Bazoli 6.82.

Il sottosegretario Andrea GIORGIS esprime parere conforme a quello della relatrice.

Pierantonio ZANETTIN (FI) preso atto dell'atteggiamento di chiusura della relatrice che ha espresso parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 6, interviene per evidenziare che gli emendamenti a sua firma erano tutti volti a semplificare le singole fattispecie di reato che il provvedimento prevede. A suo avviso anche alcuni esponenti della maggioranza, che avevano presentato proposte emendative in tal senso che poi hanno ritirato, e che sono contrari al panpenalismo, ritengono che il disegno di legge in discussione renderà più complicata la vita dei cittadini. Preannuncia quindi che non interverrà più per illustrare le proposte emendative in questa sede e che ripresenterà le stesse in Assemblea dove auspica che il confronto possa essere più proficuo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanettin 6.1 e 6.3.

Mario PERANTONI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Cenni 6.13 e 6.7: avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Maschio 6.10, Zanettin 6.11 e Viviani 6.12, gli identici emendamenti Maschio 6.15 e Zanettin 6.6, nonché l'emendamento Zanettin 6.16.

Mario PERANTONI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Incerti 6.20: avverte che si intenda vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Varchi 6.19, Viviani 6.21 e Zanettin 6.22.

Mario PERANTONI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Cenni 6.26: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, respinge le identiche proposte emendative Zanettin 6.25, Maschio 6.27 e Viviani 6.28.

Mario PERANTONI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Cenni 6.31. Avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Varchi 6.30 e Zanettin 6.32, le identiche proposte emendative Maschio 6.33 e Zanettin 6.34, gli identici emendamenti Zanettin 6.35 e Varchi 6.37, gli identici emendamenti Zanettin 6.38 e Maschio 6.39 nonché l'emendamento Zanettin 6.41.

Mario PERANTONI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Cenni 6.43. Avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 6.42.

Mario PERANTONI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Incerti 6.44. Avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Varchi 6.47 e Viviani 6.48, nonché l'emendamento Zanettin 6.50.

Mario PERANTONI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Incerti 6.51: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Maschio 6.52, gli identici emendamenti Zanettin 6.53 e Varchi 6.54, nonché l'emendamento Zanettin 6.57.

Mario PERANTONI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Incerti 6.60: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zanettin 6.59 e Maschio 6.61, gli identici emendamenti Zanettin 6.62 e Varchi 6.63, l'emendamento Zanettin 6.64, le identiche proposte emendative Maschio 6.66 e Zanettin 6.68, gli identici emendamenti Maschio 6.69 e Zanettin 6.70, gli identici emendamenti Varchi 6.72 e Zanettin 6.73, nonché gli emendamenti Maschio 6.74 e Zanettin 6.76.

Alfredo BAZOLI (PD) prende atto del parere contrario formulato dalla relatrice e dal rappresentante del Governo sull'emendamento a sua firma 6.77 e comprende che tale contrarietà derivi dal ritenere che con la proposta emendativa si introduca una modifica sistematica nel sistema penale. Rivendica tuttavia la *ratio* di tale proposta emendativa che va nel senso di estendere la modalità prevista per le contravvenzioni dell'archiviazione condizionata anche oltre il perimetro della contravvenzione stessa

quando i reati si prestano a una possibilità di eliminazione delle conseguenze dannose per il bene protetto. In tal caso, con l'adempiimento delle prescrizioni imposte dagli accertatori della fattispecie di reato, quando si possa sanare il danno compiuto, ritiene che ciò potrebbe portare anche a una archiviazione del procedimento penale. Sottolinea come in molti altri sistemi penali tale modalità sia particolarmente invalsa. Nel prendere atto che attualmente non si ritiene opportuno introdurre tale principio ritira l'emendamento a sua firma 6.77 così come il successivo emendamento a sua firma 6.82, riservandosi di presentare per l'Assemblea un ordine del giorno in tal senso. Preannuncia inoltre la propria volontà di ripresentare la questione nel corso dell'esame del provvedimento relativo alla riforma del processo penale.

Il sottosegretario Andrea GIORGIS, nel ringraziare l'onorevole Bazoli di aver ritirato le proposte emendative a sua firma, precisa che il parere contrario non è riferito alla *ratio* delle stesse, bensì all'inserimento della questione in questo specifico provvedimento. Concorda quindi sull'op-

portunità di dedicare attenzione alla questione.

La Commissione respinge le identiche proposte emendative Varchi 6.80 e Zanettin 6.81.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 11, esprime parere contrario sugli emendamenti Gallinella 11.2 e Pignatone 11.1.

Il Sottosegretario Andrea GIORGIS esprime parere conforme a quello della relatrice.

Mario PERANTONI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Gallinella 11.2 e Pignatone 11.1: si intende vi abbiano rinunciato.

Avverte che il testo come risultante dalle proposte emendative approvate sarà trasmesso alle competenti Commissioni in sede consultiva per l'espressione dei pareri di competenza. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO

**Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari.
C. 2427 Governo.****EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 1.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 440-ter, primo comma, dopo le parole: l'operatore del settore alimentare aggiungere la seguente: , farmaceutico.

* **1. 6.** *(nuova formulazione)* Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

* **1. 7.** *(nuova formulazione)* Giuliano.

Al comma 1, lettera f) capoverso 440-quater, alla rubrica, sostituire le parole: o pericolose con le seguenti: pericolose per la salute pubblica.

1. 12. *(nuova formulazione)* Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

ART. 2.

Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 517-septies », sostituire le parole da: al fine fino a: falsi o ingannevoli con le seguenti: utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, falsi o ingannevoli atti ad indurre in errore il consumatore sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti.

2. 12. Perantoni.

ART. 5.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 25-bis.3 », lettera a) sostituire le parole: per il delitto di cui all'articolo con le seguenti: per i delitti di cui agli articoli 438 e.

5. 7. Perantoni.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. C. 223-A e abb. 21

SEDE CONSULTIVA:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 22

Sull'ordine dei lavori 32

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813 e abb., approvata dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 32

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016. C. 2631 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 37

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017. C. 2654 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 38

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 39

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011. C. 2656 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 41

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89^a sessione. C. 2666 Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (*Esame e rinvio*) 42

COMITATO DEI NOVE

Martedì 3 novembre 2020.

**Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.
C. 223-A e abb.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene

la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che la discussione generale in Aula del provvedimento è calendarizzata a partire da lunedì 16 novembre.

Gennaro MIGLIORE (IV), *relatore*, segnala che il provvedimento delinea un radicale cambiamento di strategia in materia di immigrazione, protezione internazionale e di politiche di integrazione, mirando soprattutto a recepire le osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113 del 2018 e di promulgazione della legge n. 77 del 2019, di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019 (c.d. «decreto sicurezza-bis»).

Come recita la relazione illustrativa, è emersa la straordinaria necessità e urgenza di chiarirne alcuni profili per tenere conto dei principi costituzionali e di diritto internazionale vigenti in materia, ponendo rimedio ad aspetti funzionali che hanno generato difficoltà applicative.

Osserva che il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali costituisce, pertanto, il primo fondamento del provvedimento, che si esplica, tra l'altro, nel richiamo inserito all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente le disposizioni sul rifiuto e sulla revoca del permesso di soggiorno adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali.

Rileva che, d'altra parte, la materia dell'immigrazione chiama ormai in causa la complessiva Comunità internazionale e il sistema delle relazioni internazionali, in cui il nostro Paese si colloca e che impongono di guardare al fenomeno nella sua dimensione esterna, oltre che interna.

Sottolinea che è apparsa necessaria e urgente la riarticolazione del sistema di prima accoglienza e di accoglienza dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale, per i beneficiari di protezione complementare e per i minori stranieri non accompagnati. Si è reso inoltre necessario e urgente introdurre nuove norme in materia di iscrizione anagrafica dello straniero e di cittadinanza, unitamente alla previsione di nuove norme di carattere penale, al rafforzamento delle misure di tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica. Il provvedimento si occupa anche di prevenire e contrastare il traffico di stupefacenti via *web*.

Evidenzia che, in materia di protezione internazionale, occorre assicurare coerenza tra le disposizioni interne in materia di procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e le norme della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale (rifusione).

Segnala che il provvedimento, inoltre, incide sulla disciplina relativa al divieto di transito e di sosta nel mare territoriale. Nel caso in cui tale divieto sia fondato su ragioni di ordine e sicurezza pubblica, esso è adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri. Queste disposizioni non trovano applicazione in caso di operazioni di soccorso, immediatamente comunicate

alle Autorità italiane e dello Stato di bandiera della nave e condotte nel rispetto delle norme di diritto internazionale e delle indicazioni della competente autorità di coordinamento per la ricerca e il soccorso in mare.

Sotto il profilo del pieno rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale, assume particolare rilevanza l'intervento effettuato sull'articolo 19, comma 1.1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che prescrive il divieto di espulsione e di respingimento nel caso in cui il rimpatrio comporti per l'interessato, il rischio di tortura.

In primo luogo, alla predetta ipotesi si aggiunge il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, così da conseguire piena conformità all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848.

In secondo luogo, si introduce una nuova fattispecie di divieto di espulsione, che consegue al rischio di violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, secondo una formulazione che richiama quanto disposto dall'articolo 8 della CEDU e tenendo presente la rilevante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di limiti ai provvedimenti di rimpatrio, nonché la giurisprudenza elaborata dalla Corte di cassazione sul tema, a partire dalla sentenza della I sezione civile n. 4455 del 23 febbraio 2018. Nelle suddette ipotesi, è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Ulteriori modifiche sono apportate al procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Vengono riscritte in chiave di maggiore conformità alle direttive europee vigenti le norme relative all'esame prioritario, per istanze manifestamente fondate o presentate da persone vulnerabili, e alla procedura accelerata, che ricorre quando si possa presu-

mere un uso strumentale della domanda da parte di richiedenti sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati che costituiscono causa di diniego dello *status* di rifugiato o di esclusione dallo *status* di protezione sussidiaria. Per evitare l'uso strumentale della domanda, in tali casi è peraltro previsto il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale negli appositi centri e strutture per il rimpatrio.

Segnala che si prevede, inoltre, un ampliamento delle competenze delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 25 del 2008, organismi di specifica competenza tecnica in materia, composti anche da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani, designato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Si estende, infatti, la potestà decisionale delle suddette Commissioni a fattispecie diverse da quelle della protezione internazionale, in particolare con riguardo al divieto di espulsione per stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità. Sempre per quanto concerne la protezione complementare, le Commissioni informano il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni degli elementi assunti in sede di esame della domanda di protezione internazionale, per le valutazioni e l'adozione delle eventuali iniziative di competenza finalizzate al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 31, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998: il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può infatti autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato.

Sempre in materia di procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, segnala che si incide sulla presentazione di una prima domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento individuando nella Commissione territoriale l'autorità competente

alla decisione. Allo scopo di rendere effettiva l'eventuale decisione di inammissibilità, si prevede che il richiedente sia trattenuto nei centri previsti dall'articolo 14 del testo unico, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Osserva che per meglio definire la condizione giuridica dello straniero, si interviene in materia di iscrizione anagrafica. In proposito, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 186 del 9 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità della normativa introdotta dall'articolo 13 del decreto-legge n. 113 del 2018, che precludeva l'iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione sotto un duplice profilo: per irrazionalità intrinseca, poiché la norma censurata non agevola il perseguimento delle finalità di controllo del territorio dichiarate dal decreto-legge; per irragionevole disparità di trattamento, perché rende ingiustificatamente più difficile ai richiedenti asilo l'accesso ai servizi che siano anche ad essi garantiti. L'intervento in esame è diretto a dare ordine alla materia affermando il diritto all'iscrizione anagrafica, con la disciplina delle relative modalità e del rilascio della carta d'identità.

Precisa che, in materia di condizione giuridica dello straniero, il provvedimento in esame affronta anche il tema della convertibilità dei permessi di soggiorni in permessi per motivi di lavoro, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

È prevista un'ampia riforma del sistema di accoglienza destinato ai richiedenti protezione internazionale e ai titolari di protezione individuando un nuovo Sistema di accoglienza e integrazione (destinato a succedere al Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati – SIPROIMI) come caposaldo per lo svolgimento delle operazioni di accoglienza. Le attività di prima assistenza continueranno a essere svolte nei centri governativi ordinari e straordinari, previsti dagli articoli 9 e 11 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Rileva che il Sistema di accoglienza e integrazione si articola in due livelli di prestazioni, di cui il primo è dedicato ai richiedenti protezione internazionale, mentre il secondo è relativo ai titolari di protezione e prevede servizi aggiuntivi, finalizzati all'integrazione.

Tale differenziazione segue anche le indicazioni fornite dalla Corte dei conti, rese con la deliberazione 7 marzo 2018, n. 3/2018/G. Nel documento, dedicato alla prima accoglienza degli immigrati, la Corte rilevava la necessità di evitare di riconoscere un « diritto di permanenza indistinto » a tutti coloro che sbarcano, compresi gli stranieri che non dovessero avere diritto a una forma di protezione, con il loro conseguente inserimento in percorsi di formazione professionale finalizzati all'integrazione, con gravosi oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Vengono, infine, ridefinite le categorie degli stranieri che possono essere accolti nel Sistema di accoglienza e integrazione, anche allo scopo di colmare alcune omissioni della normativa previgente che avevano dato luogo a difficoltà applicative.

Sottolinea che una particolare attenzione è dedicata dal presente provvedimento al tema dell'integrazione, prevedendo l'individuazione di percorsi specifici a supporto dei beneficiari del Sistema di accoglienza e integrazione, da avviare alla scadenza del periodo di accoglienza.

Tali iniziative devono essere inquadrare nella cornice generale del Piano nazionale per l'integrazione, previsto all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

Si prevede un concreto impulso all'aggiornamento del Piano nazionale, da adottare per il biennio 2020-2021, secondo linee direttrici che riguardano la formazione linguistica, l'informazione sui diritti e sui doveri individuali, l'orientamento ai servizi e l'orientamento all'inserimento lavorativo. A tale proposito, il Tavolo di coordinamento nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno, è chiamato a formulare proposte per l'attivazione di Fondi europei.

In materia di trattenimento degli stranieri in strutture di permanenza per il

rimpatrio, evidenza che il provvedimento appronta un'articolata serie di misure dirette, da un lato, a ridurre i tempi massimi di trattenimento, ad individuare delle categorie di persone destinatarie di un provvedimento di espulsione da trattenere prioritariamente e a definire norme di garanzia dei diritti delle persone trattenute e, da un altro lato, a rafforzare l'azione repressiva dei delitti commessi in queste strutture.

Rileva che il decreto-legge non trascura il rafforzamento dei dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, rendendo più severe le norme in materia di agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, 354 (sull'ordinamento penitenziario).

Si introduce, inoltre, una nuova figura di reato, di cui all'articolo 391-ter del codice penale, mediante la quale sono sanzionate l'introduzione e la detenzione, all'interno degli istituti penitenziari, di telefoni cellulari e di dispositivi idonei a consentire la comunicazione con l'esterno.

Sono aggravate le sanzioni penali previste per il reato di rissa, di cui all'articolo 588 del codice penale e sono previste le misure del divieto di ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico trattenimento o nelle loro adiacenze (rafforzando la capacità preventiva sul cosiddetto « DASPO urbano »), nonché ulteriori misure di contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti *web* mediante l'oscuramento dei siti *web* che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per la commissione di reati in materia di stupefacenti.

Precisa che, in conseguenza delle nuove misure, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale viene ridenominato « Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ». Viene sancita l'operatività del Garante nazionale come meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, in coerenza con l'obbligo previsto dalla legge 9 novembre 2012, n. 195, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Na-

zioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

Fatta questa premessa introduttiva, evidenzio ai fini di questa Commissione gli articoli di nostra competenza e interesse, a partire dall'articolo 1.

Nel dettaglio, la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 modifica il comma 6 dell'articolo 5 del Testo unico, che prevede che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.

Nella formulazione antecedente al decreto-legge n. 113 del 2018, la disposizione concludeva: « salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano ». Tale inciso è stato abrogato dal decreto-legge n. 113 del 2018, con ciò facendo venire meno l'ambito di discrezionalità nella valutazione dei « seri motivi », attribuita al questore. Nell'emanare quel decreto-legge, il Presidente della Repubblica ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri (il 4 ottobre 2018) richiamando, in via generale, come restassero « fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'articolo 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia ». Il presente decreto-legge ripristina dunque l'obbligo di rispettare gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato aggiungendo il seguente periodo: « fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano ».

A tale proposito, ricorda come l'articolo 10 della Costituzione – oltre a prescrivere la conformità dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (primo comma) – si soffermi sulla condizione giuridica dello straniero, prescrivendo per essa (al secondo comma) sia una riserva di legge sia

la conformità alle norme ed ai trattati internazionali (per quest'ultimo riguardo superando il principio della reciprocità rispetto alla disciplina degli altri Stati, com'era nell'antecedente ordinamento).

Ancora, il medesimo articolo 10 della Costituzione prevede (al terzo comma) che « lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto all'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge », ponendo inoltre (al quarto comma) il divieto di estradizione dello straniero per reati politici.

Sottolinea che tale novero di previsioni – che formulano la generale garanzia della persona straniera nell'ordinamento italiano – si collocano entro i « principi fondamentali » della Carta repubblicana.

Per lungo tempo l'Italia ha avuto una disciplina limitata al riconoscimento dello *status* di rifugiato, a seguito dell'adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, che definisce appunto lo *status* di rifugiato (ratificata dalla legge n. 722 del 1954; solo con il decreto-legge n. 416 del 1989 veniva però meno la riserva geografica apposta al momento della ratifica). La Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 è intervenuta sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea (ratificata dalla legge n. 523 del 1992).

A dare impulso ad una maggiore articolazione della disciplina normativa interna è stata l'incidenza delle disposizioni comunitarie. L'asilo, infatti, nelle sue varie articolazioni, è materia di competenza dell'Unione europea, la quale vi persegue una « politica comune », mediante un « sistema europeo comune di asilo » (articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Segnala la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1, che individua specifiche tipologie di permessi di soggiorno per le quali è ammessa la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti. Si tratta dei permessi di soggiorno per protezione speciale (ad ec-

cezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale), per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi e per assistenza di minori.

Segnala, altresì, la lettera *c*), che sopprime la norma introdotta dal citato decreto-legge n. 53, in base alla quale il Ministro dell'interno poteva limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale – salvo che si trattasse di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale – per: motivi di ordine e sicurezza pubblica; ovvero quando si concretizzassero le condizioni di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare (cd. Convenzione di Montego Bay), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione. Al riguardo, ricorda che a norma della Convenzione si considera come « pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero il passaggio di una nave straniera se, nel mare territoriale, la nave sia impegnata, tra le altre, in un'attività di carico o scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero ».

Osserva che la soppressione di tale norma è correlata alle modifiche e integrazioni disposte dal comma 2 del medesimo articolo 1: la nuova disciplina dispone, in particolare, che il provvedimento di limitazione o divieto possa riguardare il transito e la sosta delle navi, senza più fare riferimento all'ingresso delle medesime.

È al contempo disposta l'esclusione per le operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo statuto dei rifugiati.

Resta espressamente fermo quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria del 2000, entrato in vigore il 1° gennaio 2004.

Evidenzia che nei casi di inosservanza del divieto o del limite posto è prevista una multa da 10 mila a 50 mila euro. Sono contestualmente abrogate le disposizioni del citato decreto-legge 53 del 2019 che prevedevano una sanzione amministrativa da 150 mila a 1 milione di euro, la responsabilità solidale dell'armatore con il comandante e la confisca obbligatoria della nave utilizzata. Segnala che, anche in questo caso, sono state recepite le osservazioni formulate dal Capo dello Stato in sede di promulgazione della legge di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019, laddove il Presidente Mattarella ha rilevato la necessità di assicurare un'adeguata proporzionalità tra sanzioni e comportamenti.

Relativamente alle Convenzioni internazionali in materia di diritto del mare richiama, in particolare, quanto disposto dalla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (cosiddetta Convenzione SAR), che obbliga gli Stati contraenti a dividere, sulla base di accordi regionali, il mare in zone di propria competenza S.A.R. (soccorso e salvataggio). A sua volta, la Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare (cosiddetta Convenzione SOLAS) obbliga il comandante di una nave – che sia in posizione tale da poter prestare assistenza, avendo ricevuto informazione da qualsiasi fonte circa la presenza di persone in pericolo in mare – a procedere con tutta rapidità alla loro assistenza. La richiamata Convenzione di Montego Bay dispone, inoltre, che ogni Stato esiga che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio e i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita e proceda quanto più velocemente possibile al soccorso delle persone in pericolo. Tra l'altro, dal 1° luglio 2006 sono entrati in

vigore per l'Italia gli emendamenti alle Convenzioni SOLAS e SAR, che impongono agli Stati competenti per la regione SAR di cooperare nelle operazioni di soccorso e di fornire al più presto la disponibilità di un luogo di sicurezza (*Place of Safety*), inteso come luogo in cui le operazioni di soccorso si intendono concluse e la sicurezza dei sopravvissuti garantita.

Evidenzia la lettera e), numero 1), che reca una complessiva riformulazione dell'articolo 19, comma 1.1, del testo unico. Al riguardo ricorda che il decreto-legge n. 113 del 2018 ha soppresso la disciplina per la protezione temporanea, una procedura di carattere eccezionale che garantiva – nei casi di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea – una tutela immediata e temporanea, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso. In sua sostituzione il decreto-legge del 2018 ha introdotto un elenco tassativo di ipotesi umanitarie: per casi speciali (vittime di violenza domestica e particolare sfruttamento lavorativo); per cure mediche; per calamità; per motivi di particolare valore civile.

Il medesimo decreto-legge ha introdotto un nuovo permesso di soggiorno per « protezione speciale » per i casi in cui lo straniero « possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione », oppure esistano fondati motivi di ritenere che rischi di essere sottoposto a tortura.

Sottolinea che, in aggiunta a queste fattispecie, il provvedimento in esame precisa che il divieto di respingimento previsto dal testo unico vige anche nei confronti di coloro per i quali sussiste il rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti, oltre che per il rischio di tortura come previsto dalla formulazione previgente della norma in questione, in piena applicazione dell'articolo 3 della CEDU. Inoltre, prevede che non siano ammessi il respingimento o l'espulsione di una per-

sona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.

La nuova norma, inoltre, individua i casi di divieto di espulsione per i quali è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

In secondo luogo, si prescrive il divieto di respingimento e di espulsione nei casi in cui il rimpatrio determini il rischio di una violazione del diritto alla vita privata e familiare, in attuazione dell'articolo 8 della CEDU.

Segnala anche il numero 3) che, incidendo sull'articolo 19, comma 2, lettera *d-bis*), del testo unico, sancisce il divieto di espulsione o di respingimento per gli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, includendo anche le patologie relative alla sfera psichiatrica.

Sottolinea che la lettera *f*), numeri 1) e 2), si occupa del permesso di soggiorno per calamità, previsto dall'articolo 20-*bis* del testo unico, introdotto dal decreto-legge n. 113 del 2018, ripristinando la formula già affermata nella prassi amministrativa, che dava rilievo alla calamità qualificata come grave e consentendo la conversione dei permessi di soggiorno per calamità in permesso per motivi di lavoro.

Le ulteriori lettere del comma 1 recano disposizioni per la convertibilità in permesso per motivi di lavoro del permesso di soggiorno per ricerca scientifica, nonché per la convertibilità in permesso per motivi di lavoro o di studio di quello rilasciato al minore di età al compimento della maggiore di età.

Senza entrare nel merito, pur significativo, dell'articolo 2, che ridisciplina il procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, menziona l'articolo 3, sul trattenimento e sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione. In particolare, il comma 2, lettera *b*), prevede la riduzione a novanta giorni (anziché centottanta) del

trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale (il quale sia trattenuto per difficoltà di verifica della sua identità o provenienza). Tale termine è prorogabile di trenta giorni, se lo straniero è altresì cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.

Al riguardo, ricorda che il Ministero dell'Interno ha sottoscritto accordi bilaterali di riammissione ed intese tecniche con Algeria, Costa d'Avorio, Egitto, Filippine, Ghana, Gibuti, Kosovo, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan e Tunisia.

Sottolinea che tra le importanti innovazioni figura anche, alla lettera *b*), del comma 4 dell'articolo 3 l'istituzione di uno specifico strumento di reclamo al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale avverso le condizioni di trattenimento. L'innovazione normativa si fonda sulle conclusioni della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 1° settembre 2015 – ricorso n. 16483/12 – causa *Khlaifia*, che prevedeva una condanna per l'Italia in relazione all'assenza di un tale strumento di impugnazione.

Alla luce di queste considerazioni, si riserva di presentare una proposta di parere anche in considerazione dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito.

La Viceministra Marina SERENI ricorda che il provvedimento in discussione, sebbene di primaria competenza di altra Amministrazione, presenta – come illustrato dal relatore – alcuni aspetti di interesse per il MAECI e per la III Commissione, in particolare per quanto concerne le norme in materia di immigrazione e protezione internazionale, anche alla luce dei pertinenti obblighi internazionali assunti dall'Italia.

In tale ambito, rileva in primo luogo l'articolo 1, che reintroduce nella disposizione del testo unico immigrazione (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998), relativa al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, l'esplicito riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato ita-

liano, recependo un rilievo formulato dal Presidente della Repubblica.

In secondo luogo, sottolinea che viene nuovamente estesa la protezione ad alcune categorie vulnerabili, prevedendo il divieto di espulsione ed il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Si tratta di coloro che, se respinti, correrebbero il rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti o di subire una violazione del diritto alla vita privata e familiare. Coloro che giungono in Italia per chiedere asilo, infatti, vengono da contesti contraddistinti da varie gradazioni di abuso, a cui è opportuno far fronte con uno spettro di strumenti in grado di adeguarsi alle situazioni più vulnerabili, nel pieno rispetto del diritto internazionale.

In questo quadro, evidenzia comunque l'esigenza di assicurare che le domande di asilo non si convertano in uno strumento dilatorio, utilizzato da migranti che non abbiano titolo alla protezione, unicamente allo scopo di allungare i tempi per il rimpatrio forzato. Il decreto-legge in esame, all'articolo 2, razionalizza dunque i casi di domande per le quali si prevede un esame prioritario – tra cui rientrano le istanze verosimilmente fondate o relative a persone vulnerabili, in particolare i minori non accompagnati – differenziandoli da quelli per i quali è adottata una procedura accelerata, tra cui le domande presentate da cittadini provenienti da un Paese di origine sicuro.

A questo riguardo, ricorda che nell'ottobre 2019 il MAECI, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia, ha emanato il decreto che istituiva una lista dei Paesi di origine considerati sicuri per i richiedenti asilo. Tale decreto, che elenca tredici Paesi dei Balcani, del Maghreb e dell'Africa occidentale, consente di ritenere manifestamente infondate le domande presentate da migranti provenienti da quei Paesi, pur consentendo a ciascun richiedente di dimostrare che nel proprio caso permangono esigenze di protezione.

Quanto alle operazioni in mare, rileva che il provvedimento si pone l'obiettivo di impedire per il futuro che le navi delle

organizzazioni non governative che conducono operazioni di ricerca e soccorso in linea con le normative internazionali e nazionali sul rispetto dei diritti umani fondamentali e della sicurezza della navigazione siano lasciate indefinitamente fuori dalle acque territoriali italiane, in attesa della designazione di un posto di sbarco sicuro. Questa è la *ratio* delle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 2, che si pongono in linea con le convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

Nello spirito del provvedimento in esame, sottolinea come l'azione del Governo sia sempre tesa al bilanciamento delle esigenze di protezione dei migranti e dei rifugiati con quelle di un'ordinata gestione dei flussi irregolari nel Mediterraneo. Evidenzia che da anni l'Italia non si sottrae all'obbligo, giuridico e morale, di salvare i migranti in mare. D'altra parte, intratteniamo relazioni significative con i Paesi di origine e transito dei flussi, specialmente in Africa, al fine di contrastare e prevenire gli arrivi di irregolari e velocizzare i rimpatri.

Precisa che la collaborazione con i Paesi africani ha portato eccellenti risultati, come dimostrato dalla netta diminuzione del numero dei migranti irregolari osservato quest'anno (circa 27 mila al 29 ottobre) rispetto al 2016 (oltre 181 mila) o al 2017 (oltre 119 mila). Questo sensibile decremento è dovuto, tra gli altri fattori, anche all'azione decisa che la Farnesina ha portato avanti con tali Paesi, in particolare con Libia, Niger e Tunisia, utilizzando anche strumenti di cooperazione appositamente istituiti, come il Fondo migrazioni.

Segnala che grazie a tale Fondo, siamo riusciti ad investire in Africa per il miglioramento delle condizioni di migranti e rifugiati; per il rafforzamento delle capacità istituzionali di quei Paesi nella lotta al traffico dei migranti; per intensificare i rimpatri volontari assistiti, che consentono a migranti bloccati in Paesi di transito di tornare in patria; per lo sviluppo delle comunità locali e di origine.

Da ultimo, ricorda che il Ministro degli esteri Di Maio, insieme alla Ministra dell'Interno Lamorgese, ha mantenuto contatti costanti e intensi con le autorità libi-

che e con quelle tunisine, al fine di ottenere un più efficace contrasto delle operazioni dei trafficanti di esseri umani. Si inquadra in tale contesto la missione congiunta svolta dai due Ministri a Tunisi nell'agosto scorso, insieme ai Commissari europei per gli Affari interni e l'Allargamento e il Vicinato, proprio a voler sottolineare la dimensione comune europea della questione migratoria.

Infine, sottolinea che il Governo ha sempre assicurato anche un impegno attivo per far sì che i rifugiati particolarmente vulnerabili possano arrivare in Italia in sicurezza, in linea con il nostro costante impegno a tutela dei diritti umani. Il nostro Paese continua infatti ad essere in prima linea in materia di reinsediamenti, corridoi umanitari ed evacuazioni dirette. Ad oggi, l'Italia è l'unico Paese che organizza evacuazioni di rifugiati dalla Libia direttamente in Italia.

In conclusione, ritiene che il provvedimento in esame vada nella giusta direzione, temperando le diverse esigenze al fine di assicurare un'azione coerente con il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali. Esso si presenta inoltre come complementare rispetto all'azione messa in atto dalla Farnesina con riferimento alla dimensione esterna della migrazione, nel dialogo e rapporto con i Paesi di origine e transito.

Alberto RIBOLLA (LEGA), in premessa, sottolinea che quanti fuggono dalle guerre hanno diritto alla protezione internazionale e dunque, hanno titolo ad essere accolti in Italia, o meglio in Europa. Rileva, tuttavia, che negli ultimi tre anni solo il 7-8 per cento di coloro che giungono nel nostro Paese hanno ottenuto l'asilo e, pertanto, la stragrande maggioranza degli immigrati sono qualificabili come clandestini. Il precedente Esecutivo, e in particolare l'allora Ministro dell'interno Salvini, con l'approvazione dei « decreti sicurezza » era riuscito a ridurre sensibilmente le partenze dai Paesi d'origine e, di conseguenza, il numero dei naufragi in mare e dei clandestini presenti in Italia. Ricorda che, oltre alle difficoltà di ordine economico e sociale connesse alla pandemia, l'Europa, negli ul-

timi giorni ha dovuto fronteggiare una nuova minaccia terroristica di matrice islamica: al riguardo, oltre a formulare un messaggio di solidarietà alle comunità nazionali francese e austriaca, sottolinea la necessità di inasprire le norme per impedire, a chi non ha diritto, di approdare nel nostro Continente.

Evidenzia che il programma elettorale del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni del 2018 conteneva espliciti riferimenti all'esigenza di bonificare il sistema di accoglienza e fermare l'immigrazione irregolare: obiettivi che vengono del tutto sconfessati dalla normativa in esame. Ribadisce, quindi, la totale opposizione del proprio Gruppo rispetto al provvedimento in discussione, che allarga a dismisura la casistica per la concessione dei permessi di soggiorno, limita in maniera incomprensibile i poteri del Ministro dell'interno sul transito delle navi, che spesso contribuiscono ad alimentare il fenomeno della tratta di esseri umani, riduce le sanzioni alle ong che violano le norme e reintroduce il diritto all'iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo, un adempimento assai oneroso per le amministrazioni comunali.

Auspica, pertanto, che i colleghi del Movimento 5 Stelle valutino bene la portata del provvedimento in esame, del tutto incoerente con le posizioni da essi sostenute nella campagna elettorale del 2018 e nel precedente Governo: al riguardo, evidenzia che gli attuali Ministri pentastellati hanno più volte assicurato che i « decreti sicurezza » sarebbero stati modificati solo nelle parti oggetto delle osservazioni del Presidente della Repubblica.

Ricordando che la precedente disciplina aveva contribuito anche a tagliare in maniera significativa i costi del sistema di accoglienza, preannuncia che in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, la Lega chiederà di organizzare un breve ciclo di audizioni per approfondire taluni profili della nuova normativa, afferenti alle competenze della III Commissione, in un orientamento complessivamente contrario sul provvedimento.

Laura BOLDRINI (PD) esprime apprezzamento per l'accurata relazione del col-

lega Migliore, nonché per l'intervento della Viceministra Sereni, che ha introdotto interessanti spunti di riflessione in materia di politica estera. Replicando al collega Ribolla, sottolinea che il provvedimento in esame riallinea il nostro Paese agli obblighi costituzionali ed internazionali, che erano palesemente violati dai « decreti sicurezza » del precedente Esecutivo. Ricorda che con la precedente disciplina, che aveva abrogato la fattispecie della protezione umanitaria, circa 140 mila migranti sono diventati irregolari, determinando un grave *vulnus* non solo per la loro condizione, ma anche, potenzialmente, per l'ordine pubblico, dal momento che venivano privati di ogni forma di tutela e assistenza. In tema di obbligatorietà dell'iscrizione anagrafica, osserva che tale istituto, lungi dall'essere un mero aggravio burocratico, consentirà ai tanti amministratori locali di riacquisire un controllo su chi risiede nei propri territori: inoltre, si tratta di una misura che ottempera ad una sentenza della Corte costituzionale – già menzionata dal relatore – n. 186 del 9 luglio 2020.

Evidenzia, altresì, che la convertibilità dei permessi di soggiorno in permessi di lavoro consentirà di regolarizzare molti lavoratori, anche qui ristabilendo il rispetto dei principi di legalità e giustizia sociale.

Da ultimo, sottolinea, che il provvedimento in esame ripristina il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, che prevedono l'obbligo di prestare soccorso a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita.

Simone BILLI (LEGA), associandosi alle considerazioni del collega Ribolla, ribadisce i contenuti principali della previgente disciplina, introdotta con i decreti-legge promossi dall'allora Ministro Salvini: eliminazione della discrezionalità nella concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari; introduzione dei permessi speciali temporanei; trattenimento nei centri per rimpatri da tre a sei mesi; ampliamento del numero di reati che possono determinare revoca o diniego della protezione internazionale; incremento dei Fondi per i rimpatri; revisione del sistema di accoglienza SPRAR, riservato ai minori

non accompagnati e a chi ha già ricevuto la qualifica di rifugiato; adozione del Piano nazionale sgomberi; sanzioni più severe per le occupazioni abusive; incremento delle dotazioni finanziarie per la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco; introduzione del reato « blocco stradale e dei binari »; applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e controllo mediante braccialetto elettronico in caso di maltrattamenti e *stalking*; nell'ambito della lotta al terrorismo e alla criminalità mafiosa: stretta sul noleggio di tir e furgoni; DASPO urbano per sospettati di terrorismo; revoca della cittadinanza italiana per le persone ritenute pericolose per la sicurezza; sospensione dell'esame della domanda di protezione ed espulsione immediata per i richiedenti asilo che compiono gravi reati e dopo una condanna in primo grado; sequestro dei beni confiscati alla mafia e loro eventuale gestione a famiglie disagiate.

Evidenzia, altresì, che in materia di concessione dei permessi umanitari la previgente disciplina stabiliva una casistica precisa e ben definita, introducendo le specifiche ipotesi di gravi malattie certificate dall'ASL; catastrofi naturali nel Paese di origine; vittime di violenza domestica; vittime di tratta; vittime di sfruttamento; particolari meriti civili.

Associandosi alla richiesta del collega Ribolla di approfondire la materia tramite un apposito ciclo di audizioni, ribadisce la totale contrarietà del proprio gruppo al provvedimento in esame, tanto più in una fase storica segnata da una gravissima crisi sanitaria, economica e sociale, nella quale dovrebbe essere garantita assoluta priorità al diritto alla salute e al lavoro dei nostri connazionali. Al riguardo, sottolinea l'assoluta contraddizione tra le misure di restrizione a cui sono sottoposti gli italiani e la sostanziale assenza di controlli di cui beneficia l'immigrazione irregolare.

Gennaro MIGLIORE (IV), ricordando che il dibattito sul merito del provvedimento spetta, in primo luogo, alla Commissione che lo esamina in sede referente, segnala che i « decreti-sicurezza » non sono più in vigore, sostituiti dal decreto-legge in

esame. Pertanto, invita i colleghi ad evitare uno sterile dibattito su una disciplina ormai archiviata. Auspica, altresì di avviare una discussione seria e approfondita sulle nuove minacce terroristiche, alla luce del fatto che diversi attentatori non sono immigrati clandestini, ma sono nati e cresciuti nelle nostre società, ed hanno alimentato il proprio processo di radicalizzazione aderendo a reti transnazionali. Si riserva di formulare una proposta più articolata al riguardo nella sede propria dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Laura BOLDRINI (PD) si associa alla richiesta del collega Migliore di approfondire il fenomeno del terrorismo internazionale, in special modo di quello che utilizza la rete ed i servizi digitali per reclutare le nuove leve.

Alberto RIBOLLA (LEGA) si associa, altresì, alla richiesta del collega Migliore.

Piero FASSINO, *presidente*, ricordando i tempi di calendarizzazione del provvedimento in Assemblea e precisando che le richieste di eventuali audizioni andranno formulate in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Piero FASSINO, *presidente*, alla luce degli esiti della Conferenza dei Presidenti di Gruppo del 29 ottobre scorso, che ha adottato il calendario dei lavori per il mese di novembre, preannuncia che l'organizzazione dei lavori della Commissione per la prossima settimana si concentrerà nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 novembre. Tenendo conto che in tale settimana non sono previste sedute con votazioni presso l'Assemblea, segnala l'esigenza di assicurare in ogni caso la presenza in Commissione, anche alla luce dei provvedimenti calendarizzati in Aula, con particolare riferimento alla discussione generale del Doc. XXII, n. 45, concernente la Pro-

roga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. In generale la Commissione, nello spirito delle deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo potrà essere convocata per lo svolgimento, in particolare, di audizioni formali ed informali.

La Commissione prende atto.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 1813 e abb., approvata dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Yana Chiara EHM (M5S), *relatrice*, sottolinea che il parere richiesto alla III Commissione ha carattere rinforzato ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento in quanto il provvedimento reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza della stessa Commissione.

In premessa, rileva che sulla medesima materia e sul medesimo provvedimento, presentato dalla allora Senatrice Amati e da altri senatori del tempo, la III Commissione si è già espressa in modo favorevole nella precedente legislatura.

Osserva che il disegno di legge su cui la Commissione si espresse in tale occasione riprendeva peraltro i contenuti di una proposta di legge della XVI legislatura, l'atto Camera n. 5407, a prima firma dell'onorevole Mogherini, che fu approvato nel dicembre del 2012 in sede legislativa dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati. A causa della fine della legislatura, non fu allora possibile approvare il provvedimento anche nell'altro ramo del Parlamento.

Ricorda che nella XVII legislatura il provvedimento giunse all'approvazione definitiva ma fu poi rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica (XVII leg. Doc.

I, n. 2), in quanto privo della cd. « clausola di salvaguardia penale » per le condotte dolose di finanziamento poste in essere da soggetti qualificati, e perciò determinando, per la medesima condotta di finanziamento, due regimi punitivi diversi – l'uno penale, l'altro amministrativo – in ragione soltanto dell'incarico ricoperto dal soggetto agente nell'ambito di un intermediario abilitato o della natura del fruitore (società e non imprenditore individuale). In ragione degli « evidenti profili di illegittimità costituzionale » derivanti da tale disparità di trattamento, si chiedeva alle Camere un intervento in grado di assicurare la rilevanza penale delle condotte di assistenza finanziaria, da chiunque realizzate, alle attività proibite dalla proposta di legge.

Evidenza che il provvedimento in esame, già atto Senato n. 1, è frutto della automatica ripresentazione del disegno di legge S. 57 della XVII legislatura, il cui *iter* si era interrotto – dopo la deliberazione conforme di Camera e Senato – con il rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica.

Ciò premesso, ai fini dell'esame della III Commissione ricorda che, oggi come già in precedenza, la proposta si connette a due distinti accordi internazionali: la Convenzione di Ottawa sul divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona del 1997, ratificata dal nostro Paese con la legge 26 marzo 1999, n. 106, e la Convenzione di Oslo per la messa al bando delle munizioni a grappolo o *cluster munitions*, adottata a Dublino nel maggio del 2008, ratificata dall'Italia con la legge 14 giugno 2011, n. 95 ed entrata in vigore a livello internazionale il 1° agosto 2010.

Quanto alla Convenzione di Ottawa, firmata da 127 Paesi nel dicembre 1997, a conclusione del processo negoziale denominato « processo di Ottawa », pone divieti più radicali di quelli previsti da precedenti strumenti internazionali – come, ad esempio, il Protocollo rivisto della Convenzione del 1980 contro le armi ad effetto indiscriminato – impegnando le Parti a non usare, sviluppare, produrre, acquisire, accumulare riserve, conservare o trasferire mine

anti-persona, né ad aiutare, incoraggiare o indurre chiunque ad impegnarsi nelle suddette attività.

Inoltre, per i profili che qui rilevano, la Convenzione impegna altresì le Parti a distruggere le scorte di mine che si trovino nella loro proprietà o possesso (viene peraltro autorizzata la conservazione ed il trasferimento di un certo numero di mine antipersona per lo sviluppo di tecniche e l'addestramento per la bonifica e la distruzione) e ad adottare « tutte le misure giuridiche, amministrative e di altro tipo appropriate, incluso l'imposizione di sanzioni penali, per prevenire e sopprimere qualsiasi attività vietata ».

Osserva che, ai fini dell'ordinamento interno, per le mine antipersona il riferimento normativo è ulteriormente rappresentato dalla legge n. 374 del 1997 (Norme per la messa al bando delle mine antipersona), come modificata dalla già citata legge n. 106 del 1999 di ratifica della Convenzione di Ottawa del 1997.

In particolare, l'articolo 1 della legge n. 374 del 1997 vieta l'uso a qualsiasi titolo di mine antipersona, vieta la ricerca e la produzione, la cessione a qualsiasi titolo e la detenzione delle mine e dei relativi diritti di brevetto. L'articolo 7 sanziona penalmente (reclusione da 3 a 12 anni e multa da 258.228 a 516.456 euro) chiunque usa, fabbrica, vende, cede a qualsiasi titolo, esporta, importa, detiene mine antipersona o parti di esse, ovvero utilizza o cede, direttamente o indirettamente, diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione, in Italia o all'estero, di mine antipersona o di parti di esse. La disciplina ad oggi vigente, dunque, non punisce il finanziamento di imprese che svolgano tali attività vietate, nonostante la Convenzione di Ottawa obbligasse gli Stati contraenti a « non aiutare, incoraggiare od indurre comunque nessuno ad impegnarsi in qualsiasi attività vietata ».

In merito alla Convenzione di Oslo del 2008 sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, ricorda che in occasione dell'esame del disegno di legge di ratifica proprio dalla III Commissione fu espresso l'auspicio affinché il Parlamento italiano adot-

tasse un provvedimento atto ad impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e sub-munizioni *cluster*.

Segnala che la Convenzione di Oslo – adottata il 30 maggio 2008 – vieta l'uso, la detenzione, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo e impone la distruzione degli stock esistenti. Precisa che le *cluster bombs* sono armi costituite da un contenitore (o *dispenser*), lanciato da mezzi aerei o da sistemi di artiglieria, che si apre a mezz'aria spargendo da 200 a 250 sub-munizioni più piccole (del peso inferiore ai 20 kg) su aree che possono anche raggiungere un chilometro quadrato di ampiezza. Lo scopo delle bombe a grappolo, quindi, non è quello di colpire un singolo bersaglio, ma di distruggere una serie di potenziali bersagli collocati all'interno di una data area. Le sub-munizioni sono progettate in modo da esplodere al momento dell'impatto al suolo, ma il meccanismo non è tra i più sicuri, al punto che le case produttrici garantiscono un tasso di mancata esplosione intorno al 5 per cento (ma molte ong sostengono che la percentuale di ordigni inesplosi sia molto più elevata). Le bombe a grappolo inesplose sono molto pericolose, trasformandosi di fatto in mine anti-persona.

Precisa che in base alla Convenzione sono escluse dalla nozione di « munizione a grappolo » una serie di munizioni, che quindi non sono vietate, tra cui: munizioni che contengano meno di dieci sub-munizioni esplosive; sub-munizioni esplosive del peso superiore ai quattro kg; sub-munizioni concepite per individuare e attaccare un bersaglio costituito da un oggetto unico (dotate di sistemi guida); sub-munizioni dotate di meccanismi elettronici di autodistruzione o di auto-disattivazione.

Ciò detto, sia nel processo negoziale che nella sua sostanza, la Convenzione si è largamente ispirata alla Convenzione di Ottawa sul bando delle mine antipersona e dunque anche in questo caso gli Stati contraenti si impegnano a non aiutare, incoraggiare o indurre chiunque a impegnarsi nelle attività vietate.

Ricorda, infine, che la Convenzione di Oslo qualifica le vittime di munizioni a grappolo ricomprendendo tra esse non solo gli individui direttamente colpiti, ma anche le loro famiglie e comunità. Inoltre, comprende tra le vittime non solo chi ha perso la vita o ha subito un danno corporale o psicologico, ma anche coloro che hanno subito un'emarginazione sociale o un pregiudizio sostanziale nel godimento dei propri diritti.

Evidenzia che, riguardo all'ordinamento interno, per quanto concerne le *cluster bombs*, o munizioni a grappolo, il fondamento normativo è la legge di ratifica n. 95 del 2011, con la quale è stata ratificata la Convenzione di Oslo e che, in analogia con il provvedimento relativo alle mine antipersona, all'articolo 7 sanziona penalmente (con la stessa pena prevista per le mine antiuomo: reclusione da 3 a 12 anni e multa da 258.228 a 516.456 euro) chiunque impiega, sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse, ovvero assiste anche finanziariamente, incoraggia o induce altri ad impegnarsi in tali attività. La legge, dunque, punisce in questo caso anche il finanziamento. La pena può essere diminuita fino alla metà se il fatto è di particolare tenuità.

Tutto ciò premesso, passando al contenuto del provvedimento, che consta di sette articoli, segnala l'articolo 1 del testo base in esame relativo alle finalità, concernente il divieto di finanziamento di imprese che producono, commercializzano o detengono mine antipersona, munizioni e sub-munizioni *cluster* (comma 1, primo periodo). Il divieto riguarda le società che realizzano tali attività in Italia o all'estero, direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate secondo i criteri del codice civile. La disposizione ha portata innovativa per quanto riguarda le mine antipersona e ribadisce invece un divieto già espresso (dalla legge n. 95 del 2011) per le munizioni a grappolo.

Rileva che è altresì fatto divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esporta-

zione, importazione e detenzione di munizioni e sub-munizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse (comma 1, secondo periodo). In questo caso la disposizione ha portata solo parzialmente innovativa – segnatamente per il profilo del divieto di svolgere ricerca tecnologica – rispetto a quanto già vietato dall'articolo 7 della legge n. 95 del 2011 (che vieta lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione in qualsiasi modo, lo stoccaggio, la conservazione e il trasferimento di munizioni a grappolo).

Per le mine antipersona non è necessario prevedere tale ultimo divieto in quanto già previsto dall'articolo 1 della legge n. 374 del 1997.

Come elemento innovativo rispetto al provvedimento già approvato nella scorsa legislatura segnala che il comma 2 dispone che le disposizioni del comma 1 non si applicano alle attività espressamente consentite dalla Convenzione di Ottawa e dalla Convenzione di Oslo. Si tratta, presumibilmente, di consentire le attività di distruzione delle scorte, il trasporto ai fini di stoccaggio e la conservazione di alcuni campioni con finalità di addestramento degli operatori chiamati allo sminamento. Osserva che tale disposizione non era contenuta nel provvedimento approvato dalle Camere nella scorsa legislatura.

Ai sensi del comma 3, alle società di cui al comma 1 è preclusa la partecipazione ad ogni bando o programma di finanziamento pubblico.

Oltre a trattarsi di divieti che valgono per chiunque, in linea con lo spirito delle Convenzioni internazionali, il comma 4 precisa ulteriormente che tali divieti « valgono per tutti gli intermediari abilitati » come definiti dall'articolo 2. Inoltre, la stessa disposizione vieta alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle predette attività.

Sottolinea l'opportunità, in sede di parere, di segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di chiarire che la norma di cui al comma 4 è da considerare ultronea e comunque non può essere interpretata in modo da attenuare il divieto sancito *erga omnes* dal comma 1. Si tratta di un profilo

delicato in quanto idoneo a impattare sulla coerenza del quadro sanzionatorio per la violazione dei divieti. Infatti, il successivo articolo 6, in tema di sanzioni, introduce sanzioni amministrative per la violazione dei suddetti divieti a carico dei soli intermediari finanziari.

Precisa che il successivo articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della nuova disciplina. Al riguardo, evidenzia che tra gli « intermediari abilitati », di cui al comma 1, lettera *a*), figurano anche le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extra-comunitarie.

Segnala anche la definizione di « mina antipersona », di cui alla lettera *c*), che si riferisce a ogni ordigno o dispositivo corrispondente alle caratteristiche individuate dall'articolo 2, commi 1 e 2, della Convenzione di Ottawa del 1997. La norma specifica che si tratta di mine progettate in modo tale da esplodere quando si trovano in presenza, prossimità, o contatto di una persona, e la cui esplosione è suscettibile di rendere invalide, ferire o uccidere una o incapacitare una o più persone.

D'altra parte vengono escluse dalla definizione di mine antipersona le mine progettate in modo da esplodere quando si trovano in presenza, prossimità o contatto di un veicolo, quantunque dotate di un dispositivo che ne impedisca la manipolazione a fini di disinnescamento (cosiddetto dispositivo *anti-handling*), e che perciò potrebbe colpire un artificiere eventualmente impegnato a rendere l'ordigno inoffensivo.

Osserva che la successiva lettera *d*) reca la definizione di mina, intendendo per tale una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo.

La lettera *e*) reca la definizione di munizioni e sub-munizioni *cluster*. In particolare, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo del 2008 si tratta di ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare sub-munizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilo-

grammi, fatte salve le specifiche di esclusione indicate dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 del medesimo articolo 2 della Convenzione.

Infine, la lettera *f)* individua gli « organismi di vigilanza » nella Banca d'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), nella Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e in eventuali altri soggetti cui sia attribuita, in forza della normativa vigente, la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati di cui alla lettera *a)*.

Evidenzia i profili sanzionatori di cui all'articolo 6, che delinea il seguente quadro: il finanziamento di imprese produttrici di munizioni a grappolo (o *cluster*) è sempre, chiunque lo effettui, sanzionato penalmente (*ex* articolo 7 della legge n. 95 del 2011), ed è corredato di sanzione amministrativa quando l'illecito è commesso dagli intermediari abilitati (*ex* articolo 6 della proposta di legge in esame); in base allo stesso articolo 6 il finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona non è mai sanzionato penalmente, ma costituisce illecito amministrativo quando il fatto è commesso dai soli intermediari finanziari abilitati.

Rileva che si tratta di un profilo che la Commissione Giustizia potrà meglio valutare e su cui la I Commissione ha segnalato l'opportunità di uniformare, nello spirito delle Convenzioni internazionali, il quadro sanzionatorio penale applicabile al finanziamento di imprese che producono mine antipersona, da una parte, con quello applicabile al finanziamento di imprese che producono munizioni a grappolo, dall'altra, in considerazione dell'identico tenore, sul punto, delle Convenzioni di Ottawa e di Oslo.

Conclusivamente, evidenzia che il provvedimento in esame ha un elevato valore umanitario e rappresenta un ulteriore passo in avanti per il nostro Paese, che già da numerosi anni si spende con sempre crescente credibilità in ambiti di cooperazione internazionale legate all'assistenza alle vittime di ordigni inesplosi e di bonifica umanitaria grazie al Fondo istituito dalla legge n. 58 del 2001.

L'Italia, peraltro, è stata capace di passare dal triste primato di maggior Paese produttore ed esportatore di mine ad essere uno dei Paesi maggiormente impegnati sul fronte umanitario. Il provvedimento in esame rappresenta il completamento di un lavoro congiunto delle istituzioni e delle organizzazioni della società civile in tema di disarmo umanitario.

Ad ogni modo, nonostante la normativa internazionale stia contribuendo a limitare il numero dei Paesi produttori, numerose sono ancora le istituzioni finanziarie che forniscono investimenti e servizi alle imprese che continuano a produrre *cluster bombs*. Un rapporto biennale pubblicato dalle organizzazioni non governative riunite nella *Cluster Munition Coalition* (CMC) rivela come nel 2018 siano ottantotto le istituzioni finanziarie pubbliche e private che continuano a investire nelle sette aziende che producono questo tipo di strumenti di morte (erano 166 nel 2017).

Sottolinea che questa continua produzione si associa peraltro ad una continua emergenza umanitaria. Degli oltre 440 milioni di bombe a grappolo impiegate dal 1965, si stima che circa cento milioni restino tuttora inesplose, causando morti e mutilazioni a civili inermi, interessando intere aree di Paesi come Iraq, Kuwait, Bosnia Erzegovina, Cecenia, Croazia, Sudan, Sierra Leone, Etiopia, Eritrea, Albania, Kosovo, Afghanistan, Ossezia del sud, Siria, Libia e Yemen.

Tutto ciò premesso, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole che recepisca questi contenuti, unitamente a quanto potrà emergere dal dibattito odierno.

La Viceministra Marina SERENI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Laura BOLDRINI (PD), esprimendo apprezzamento per la relazione svolta dalla collega Ehm, sottolinea la necessità di proseguire l'azione di armonizzazione della normativa interna in materia di disarmo umanitario.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016.

C. 2631 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristian ROMANIELLO (M5S), *relatore*, segnala che l'accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati in passato dalla Commissione, risponde all'esigenza di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza.

Osserva che il testo bilaterale, che si compone di un preambolo e di dodici articoli, dopo aver enunciato principi e scopi dell'Intesa (articolo 1), individua le modalità attuative e i settori della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare alla elaborazione di appositi piani annuali e pluriennali ed alla organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze tra esperti e partecipazione a corsi ed esercitazioni militari (articolo 2).

Fra i campi di cooperazione, sono annoverati i settori della sicurezza comune e politica di difesa, della ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa,

delle operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite, dell'organizzazione e impiego di Forze armate, della formazione delle Forze Armate e della sanità militare.

Rileva che i successivi articoli disciplinano gli aspetti finanziari dell'Accordo (articolo 3), quelli giurisdizionali (articolo 4) e le questioni relative al risarcimento dei danni (articolo 5).

Il testo identifica quindi le categorie di materiale della difesa interessate da una possibile cooperazione bilaterale, prevedendo l'impegno delle Parti a non riesportare a Paesi terzi il materiale acquisito, nel rispetto delle legislazioni nazionali di entrambi i Paesi. Ricorda, per l'Italia, la legge n. 185 del 1990 sulle esportazioni di materiali d'armamento, al pari del divieto di esportazione del materiale acquisito, che è di fondamentale e dirimente importanza nella disciplina del settore.

Evidenzia che l'Accordo disciplina altresì la regolamentazione della proprietà intellettuale (articolo 7) e le modalità per il trattamento di informazioni, documenti e materiali classificati (articolo 8), e definisce le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 9), l'entrata in vigore (articolo 10), la possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli mediante protocolli aggiuntivi (articolo 11), la durata e il termine (articolo 12).

Sottolinea che il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 5 agosto scorso, si compone di cinque articoli: con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li quantifica in 5.504 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020 imputabili alle sole spese di missione. Segnala, per completezza d'informazione, che un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo era già stato esaminato nel dicembre 2017 dalla Commissione esteri del Senato (AS 2969), ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della XVII legislatura.

Conclusivamente, rileva che tra l'Italia e l'Argentina – come fanno bene i collegi della Commissione – ci sono legami storici, culturali e sociali, legami imprenditoriali

unici che è impossibile non tenere in considerazione, a partire dal fenomeno della storica emigrazione italiana verso il territorio dell'attuale Repubblica Argentina, passando attraverso il commercio bilaterale: un intenso e vivace partenariato che troverà ulteriori motivi di consolidamento nella ratifica di questo accordo come dell'altro, nel campo della sicurezza, che si accinge ad illustrare.

La Viceministra Marina SERENI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Paolo FORMENTINI (LEGA) ribadisce l'esigenza, già esposta in sede di esame della proposta di legge relativa all'istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero, di valorizzare le comunità dei nostri connazionali nel mondo: in tal senso, esprime il massimo sostegno della Lega all'accordo in esame, che porterà significativi benefici alle nostre imprese del settore della difesa anche grazie alla vivacità della comunità italiana in Argentina.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.

C. 2654 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristian ROMANIELLO (M5S), *relatore*, segnala che l'intesa, composta da un preambolo e da tredici articoli, sancisce l'impegno dei due Paesi a promuovere, svilup-

pare e rafforzare la collaborazione in materia di sicurezza al fine di prevenire e contrastare la criminalità e il terrorismo, ponendosi essa stessa come uno strumento giuridico volto a regolamentare la cooperazione di polizia sotto il profilo strategico ed operativo consentendo, al contempo, l'intensificazione dei rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti all'ordine ed alla sicurezza pubblici.

In particolare, l'Accordo, dopo aver indicato l'obiettivo sotteso alla cooperazione bilaterale (articolo 1), individua nel Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, per la parte italiana, e nel Ministero della Sicurezza, per la parte argentina, le autorità responsabili della sua attuazione (articolo 2).

Rileva che, dopo aver specificato i settori di cooperazione fra le Parti (articolo 3) – che includono, fra gli altri, la criminalità organizzata transnazionale, i reati contro la vita e il patrimonio, quelli relativi al traffico di sostanze stupefacenti, alla tratta di esseri umani, al traffico di migranti e a quello di armi, nonché i reati economici – l'intesa bilaterale definisce le forme della cooperazione (articolo 4), prevedendo scambio di informazioni e di prassi operative nei vari aspetti della cooperazione, identificazione e riammissione di cittadini di uno dei due Paesi presenti in posizione di irregolarità nel territorio dell'altro Stato ed esecuzione delle richieste di assistenza.

Osserva che i successivi articoli disciplinano le modalità per le richieste di assistenza (articolo 5) e per la loro esecuzione (articolo 7) e i casi per opporre un rifiuto a tali richieste (articolo 6), ascrivibili a situazioni pregiudizievoli per i diritti umani, la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico di una delle due Parti o a casi di eccessiva onerosità per le disponibilità finanziarie dell'Autorità competente.

Sottolinea che un articolo specifico (articolo 8) è dedicato ai limiti per l'uso dei dati personali e delle informazioni classificate ed alla protezione dei dati personali soggetti a trasferimento, mentre gli articoli da 9 a 11 prevedono la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni fra i rappresentanti delle competenti autorità delle

due Parti, disciplinano le modalità per la suddivisione delle spese e dei costi delle richieste e dispongono l'utilizzo dello spagnolo e dell'italiano quali lingue di lavoro.

Da ultimi, gli articoli da 12 e 13 disciplinano le modalità per la composizione di eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo, l'entrata in vigore, l'emendabilità e l'eventuale denuncia del testo stesso.

Evidenzia che il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 9 settembre scorso, si compone di quattro articoli. Gli oneri economici per l'Italia sono stimati dall'articolo 3 in poco più di 89 mila euro annui.

Segnala che la ratifica dell'Accordo consentirà di aggiornare il quadro normativo nel settore della collaborazione in materia di lotta alla criminalità organizzata rispetto alla normativa vigente, risalente ad un accordo dell'ottobre 1992, che cesserà di produrre i propri effetti, adeguando così la normativa alla luce degli sviluppi operativi intercorsi in materia.

Al tempo stesso si tratta di un importante strumento per favorire un migliore lavoro e una migliore cooperazione tra le forze di polizia a livello internazionale, ancora più rilevante alla luce della diffusione dei vari reati in materia di criminalità organizzata e di terrorismo.

Conclusivamente, rileva che l'Accordo in esame testimonia la volontà delle parti di consolidare le intense ed eccellenti relazioni esistenti tra i nostri due Paesi che, oltre al profondo legame storico e culturale, si fondano su consistenti collaborazioni bilaterali nei settori della cooperazione economica, scientifica, tecnologica, ambientale e universitaria.

La Viceministra Marina SERENI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei

pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. C. 2655 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice*, ricorda che il Protocollo di Montreal, adottato nel 1987 in attuazione della Convenzione di Vienna del 1985 per la protezione dello strato di ozono, ratificato ad oggi da 198 Paesi ed entrato in vigore nel gennaio 1989, è lo strumento operativo del Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) per la protezione dell'ozono stratosferico.

Segnala che il Protocollo, oltre a disciplinare i propri aspetti organizzativi assegnando funzioni decisorie alla Riunione delle Parti contraenti, stabilisce i termini di scadenza entro cui le Parti firmatarie si impegnano a contenere i livelli di produzione e di consumo delle sostanze dannose per la fascia d'ozono stratosferico, denominate ODS.

Il testo disciplina, altresì, gli scambi commerciali, la comunicazione dei dati di monitoraggio, l'attività di ricerca, lo scambio di informazioni e l'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo.

Rileva che la Riunione delle Parti contraenti del Protocollo (MoP – *Meeting of the Parties*) è l'organo preposto a valutare la validità e l'efficacia delle misure di controllo imposte dal Protocollo, ad aggiornare le norme d'applicazione e, ove necessario, ad apportare delle modifiche al Protocollo attraverso decisioni, aggiustamenti ed emendamenti.

Osserva che nell'ottobre del 2016, la Riunione delle Parti contraenti tenutasi a Kigali, in Ruanda, ha approvato l'Emendamento al testo del Protocollo – entrato in vigore lo scorso 1° gennaio – relativo alla riduzione degli idrofluorocarburi (HFC)

elencati in un apposito allegato, sostanze, utilizzate in particolare nei settori della refrigerazione e del condizionamento dell'aria, che pur non avendo un impatto sullo strato dell'ozono atmosferico, possono determinare un elevato potenziale di riscaldamento globale.

Più in dettaglio, precisa che l'Emendamento al Protocollo adottato nella capitale ruandese, oggetto del provvedimento di ratifica in esame, oltre ad introdurre specifici dettagli in materia di riduzione graduale degli HFC, esplicita l'impegno ad applicare nei confronti di tali sostanze gli obblighi e le prescrizioni introdotti nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del relativo Protocollo di Kyoto.

L'Emendamento, in particolare, divide i Paesi in tre gruppi in funzione della data rispetto alla quale devono congelare la produzione e il consumo di HFC; per i Paesi sviluppati (Paesi A2), gli impegni di riduzione delle emissioni del 10 per cento rispetto alla loro quota base è previsto prendano avvio sin dal 2019, per concludersi nel 2036 con una riduzione complessiva pari all'85 per cento.

Al termine delle varie fasi di riduzione, anche gli altri Stati sono tenuti a consumare e produrre non più del 15-20 per cento rispetto alle loro rispettive quote base, rispettivamente entro l'anno 2045 per i Paesi in via di Sviluppo del Gruppo 1, ed entro il 2047 per Paesi in via di sviluppo del Gruppo 2, fra cui vengono annoverati India, Iran, Pakistan e i Paesi arabi del Golfo.

Evidenzia che l'Emendamento obbliga, inoltre, ciascuna Parte a istituire entro il 1° gennaio 2019 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'Emendamento, un sistema per il rilascio di licenze per l'importazione e l'esportazione degli HFC controllati dal Protocollo ed elencati in un apposito allegato, siano tali sostanze vergini, recuperate, riciclate o rigenerate.

Segnala che la ratifica dell'Emendamento in esame da parte del nostro Paese non imporrà obblighi addizionali per le amministrazioni centrali e le imprese, dal momento che il sistema giuridico nazionale e dell'Unione europea risultano già con-

formi alle disposizioni da esso introdotte in ragione del fatto che il Regolamento (UE) 517/2014 ha introdotto misure persino più restrittive rispetto a quelle previste dall'emendamento medesimo.

Rileva che il disegno di legge di ratifica, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, si compone di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici, la relazione tecnica che accompagna il provvedimento specifica come l'Emendamento di Kigali non comporti di per sé alcun onere aggiuntivo.

Sottolinea che l'Italia è nondimeno chiamata, a seguito della decisione assunta dalla Conferenza delle Parti tenutasi nel novembre 2017 di rifinanziare l'apposito Fondo Multilaterale per l'attuazione del Protocollo di Montreal, ad adeguare la quota del proprio contributo al Fondo, attualmente pari a 6,63 milioni di euro annui. L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica valuta, di conseguenza, gli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento in 2.118.432 euro annui a decorrere dal 2019, ascrivibili – come detto – esclusivamente alla necessità di adeguare il contributo italiano al Fondo multilaterale per l'attuazione del Protocollo di Montreal. Il contributo complessivo dovuto dall'Italia come quota di partecipazione al meccanismo finanziario previsto dal Fondo è infatti pari a 8.751.822 euro annui.

In conclusione, auspica il completamento dell'*iter* di ratifica di questo provvedimento, che consentirà di porre l'Italia in linea con la posizione adottata dalla maggior parte dei Paesi dell'Unione europea. Ad oggi, infatti, oltre al nostro Paese, solo Spagna e Malta tra i Paesi dell'Unione europea non hanno ratificato l'Emendamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2019.

La ratifica in questione s'inserisce peraltro nel quadro dell'impegno assunto dall'Italia a livello internazionale per la protezione internazionale dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici.

Nel contesto europeo, infatti, l'Italia è tra gli Stati maggiormente a favore di obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni, avendo già superato i risultati richiesti a livello europeo al 2020 e garantendo op-

portunità di crescita per le aziende compatibilmente con la salvaguardia dell'ambiente.

La Viceministra Marina SERENI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Paolo FORMENTINI (LEGA) preannuncia la richiesta di un ciclo di audizioni, volto ad approfondire i delicati profili di carattere tecnico dell'Accordo, anche in considerazione del fatto che l'Europa nel suo complesso sembra aderire ideologicamente ai processi di riconversione industriale, senza tener conto delle pesanti ricadute sul nostro sistema produttivo e della concorrenza sleale praticata dai nostri *competitors*, che adottano processi industriali assai più inquinanti.

Piero FASSINO, *presidente*, ricordando che il provvedimento è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, sottolinea la necessità di concentrare il più possibile l'attività istruttoria richiesta, su cui dovrà comunque deliberare l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011.

C. 2656 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirella EMILIOZZI (M5S), *relatrice*, ricorda che il Gabon, *ex* colonia francese a netta maggioranza cristiana, indipendente dal 1960, è uno Stato dell'Africa centrale di 1,8 milioni di abitanti, affacciato sul golfo di Guinea ed incastonato fra il Camerun, la Guinea Equatoriale e il Congo-Brazzaville, in una posizione di considerevole importanza strategica.

Repubblica semipresidenziale dal 1991, il Paese, che ha un Parlamento bicamerale composto da un'Assemblea nazionale di 120 seggi e da un Senato avente un numero di seggi variabile, può vantare abbondanti risorse naturali e considerevoli investimenti stranieri tali da farne, in potenza, uno dei Paesi più ricchi dell'intero continente africano, anche se in realtà finisce con l'essere segnato dalla forte sperequazione nella distribuzione del reddito e da bassi indicatori in relazione all'indice sullo sviluppo umano.

Segnala che, malgrado recenti difficoltà nei rapporti con l'Unione europea e i suoi Stati membri dovute alla crisi seguita alle elezioni presidenziali dell'agosto 2016, le relazioni bilaterali tra l'Italia ed il Gabon, anche di tipo economico, sono improntate da anni ad uno spirito di amicizia e di collaborazione.

Rileva che l'Accordo in esame, composto di diciannove articoli, si propone di fornire un quadro giuridico di riferimento per l'approfondimento e la disciplina dei rapporti bilaterali tra i due Paesi nei settori dell'istruzione, culturale e tecnologico.

L'intesa esplicita innanzitutto l'impegno delle Parti a sviluppare le relazioni tra i sistemi di istruzione superiore dei due Paesi in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico, sportivo e dell'informazione, al fine di contribuire ad una migliore conoscenza delle rispettive culture e dei popoli che le esprimono (articolo 1).

Il testo è volto altresì a facilitare al contempo l'ammissione sul proprio territorio di cittadini dell'altra Parte per scopi di formazione e di studio (articolo 2) e ad impegnare le Parti a favorire la conoscenza reciproca attraverso lo scambio di nozioni e a favorire l'equipollenza dei titoli di studio rilasciati dai due Paesi (articoli 3-4).

I successivi articoli prevedono la reciproca messa a disposizione di borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati e lo scambio di studenti, tirocinanti, insegnanti e ricercatori (articoli 5-6).

Altre misure riguardano l'accesso agli enti museali, di studio e di ricerca garantito agli specialisti, ai ricercatori ed agli insegnanti di entrambe le Parti (articolo 7), gli

scambi di materiali di studio e di ricerca, anche nell'ambito musicale (articoli 8 e 10), la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi tra le stazioni di radio-diffusione e televisive (articolo 9), la cooperazione nel campo delle arti visive e dello spettacolo (articolo 11) e la collaborazione sul piano sportivo (articolo 12).

Gli ulteriori articoli si riferiscono alla reciproca partecipazione a manifestazioni culturali, agli scambi in campo giornalistico e alla cooperazione interuniversitaria (articoli 13-15). Una Commissione mista, destinata a riunirsi alternativamente nelle due capitali, è appositamente istituita per dare applicazione all'Accordo e per esaminare il progresso della cooperazione bilaterale nei settori di interesse (articolo 16).

Evidenzia che il disegno di legge di ratifica dell'Accordo, già approvato dal Senato il 9 settembre scorso, consta di cinque articoli: con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in poco più di 220 mila euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 234.920 euro a decorrere dall'anno 2021.

Segnala che un analogo provvedimento – l'A.S. 2813 – era stato discusso dalla Commissione Affari esteri del Senato nel giugno 2017 ma il suo *iter* non era stato completato a causa della conclusione della legislatura.

Conclusivamente, sottolinea che l'approvazione dell'intesa concorrerà a rafforzare il quadro giuridico di riferimento delle nostre relazioni con il Gabon, segnato da una rilevante stabilità politica e dalla presenza di rilevanti risorse petrolifere e minerarie che ha consentito a questo Stato dell'Africa centrale di mantenere uno dei livelli di prodotto pro capite più alti a livello continentale.

La Viceministra Marina SERENI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Simone BILLI (LEGA), associandosi alle considerazioni della collega Emiliozzi, auspica che la ratifica dell'Accordo in esame possa promuovere la conoscenza reciproca

tra i due popoli e consenta di approfondire le problematiche dei flussi migratori nel Sahel e contribuire allo sviluppo dell'intera regione.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89ª sessione.

C. 2666 Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Laura BOLDRINI (PD), *relatrice*, segnala che la proposta di legge in esame concerne la ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 184 sulla sicurezza e la salute nel settore agricolo, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001. La Convenzione 184 è in vigore a livello internazionale dal 20 settembre 2003, ed è stata sinora ratificata da diciotto Paesi.

Sottolinea che, come ben evidenziato nella relazione introduttiva, il ricorso all'esercizio dell'iniziativa legislativa da parte del CNEL è finalizzato a richiamare l'attenzione del Governo e del Parlamento sui temi trattati nella Convenzione n. 184, primo fra tutti quello della sicurezza del lavoro, anche nella considerazione del relevantissimo lasso di tempo (diciannove anni) decorso dalla sua adozione.

Nel merito, secondo i più recenti dati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, compilati sulla base delle denunce formalmente pervenute, gli infortuni nel lavoro agricolo

ammontano, nel 2018, a 33.677, di cui 144 con esito mortale.

Evidenzia che, ancorché detti dati, nel confronto con quelli relativi al 2014, registrano un andamento in diminuzione, rispettivamente, del 14 per cento e del 20,4 per cento (ma dai primi dati del 2019 gli incidenti mortali risultano aumentare di oltre il 15 per cento), è evidente che il lavoro agricolo resta tra i più rischiosi.

Osserva che con la ratifica della Convenzione OIL n. 184 il nostro Paese assumerà l'impegno ad attuare politiche nazionali, orientate alla promozione della salute e della sicurezza nel settore agricolo, e ad adottare adeguati strumenti di ispezione (articolo 5, paragrafo 1), che possono essere affidati, in via ausiliaria, anche ad altri ambiti di governo territoriale.

Rileva che la Convenzione elenca puntualmente gli obblighi del singolo datore di lavoro, cui è demandato di finalizzare la propria condotta ad evitare il verificarsi di infortuni (articoli 6 e 7).

A fronte di tale dovere del datore di lavoro, i lavoratori vedono riconosciuto il diritto ad essere informati rispetto alle misure di sicurezza adottate e ai rischi legati alle nuove tecnologie.

Particolarmente significativa risulta la statuizione del diritto dei lavoratori agricoli di sottrarsi al pericolo rappresentato dal proprio lavoro qualora abbiano un motivo ragionevole di considerare che sussista un pericolo imminente e grave per la propria vita o salute, e di informare immediatamente il superiore, senza che da tale azione possano conseguire trattamenti svanaggiosi.

Precisa che l'età minima per essere impiegati in agricoltura è fissata nella Convenzione a diciotto anni (articolo 16) ma la legislazione nazionale o l'autorità competente potrà, sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, autorizzare il compimento del lavoro fin dall'età di sedici anni, a condizione che venga data una formazione preliminare appropriata e che la sicurezza e la salute dei giovani lavoratori siano totalmente protette.

Rileva che gli articoli 17 e 18 prevedono l'adozione di misure per garantire rispettivamente che i lavoratori temporanei e stagionali ricevano lo stesso livello di sicurezza e protezione della salute rispetto ai lavoratori permanenti; e per assicurare le speciali esigenze delle lavoratrici agricole in relazione alla gravidanza, all'allattamento e alle funzioni riproduttive.

Sottolinea che la procedura concertativa tra l'autorità competente e le organizzazioni datoriali e dei lavoratori interessati, ovvero la legislazione nazionale, dovranno garantire la fornitura di servizi di assistenza sociale adeguati anche ai lavoratori agricoli, senza costi per questi ultimi, e inoltre stabilire norme minime di alloggio per i lavoratori tenuti a vivere temporaneamente o permanentemente nell'azienda (articolo 19).

Evidenzia che dopo l'articolo 20, che stabilisce la necessaria conformità alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi dell'orario di lavoro, del lavoro notturno e dei periodi di riposo dei lavoratori agricoli, l'articolo 21 concerne la copertura degli infortuni e delle malattie sul lavoro: tale copertura dovrà essere almeno equivalente a quella di cui godono i lavoratori di altri settori.

Gli articoli 22-29, infine, recano le clausole finali della Convenzione. In particolare, le ratifiche di essa saranno comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, la cui registrazione renderà la Convenzione vincolante a tutti gli effetti.

Segnala che l'entrata in vigore della Convenzione è prevista dodici mesi dopo la registrazione delle ratifiche di due Parti. La denuncia della Convenzione sarà possibile dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale di essa, con effetto un anno dopo la registrazione da parte del Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del lavoro – che funge a tutti gli effetti da Depositario della Convenzione.

Rileva che l'articolo 27, in particolare, prevede che l'organo direttivo dell'Ufficio internazionale del lavoro sottoporrà alla Conferenza Generale dell'OIL, ogniqualvolta lo ritenga necessario, un rapporto

sull'applicazione della Convenzione, valutando se includere anche la richiesta di una sua revisione totale o parziale.

Sottolinea che questa iniziativa legislativa, espressione delle prerogative costituzionali del CNEL, s'inquadra in un programma più vasto di rilancio delle attività istituzionali del Consiglio attraverso un programma biennale d'interventi, che va dalla presentazione di progetti di legge su specifiche materie di competenza del Consiglio al potenziamento della funzione consultiva, in spirito di indipendenza e terzietà, in modo da favorire il raggiungimento di soluzioni positive e condivise nel quadro di una piena collaborazione con Parlamento e Governo, fino al supporto alla contrattazione collettiva e del mercato del lavoro, alla crescita e competitività ed alla valutazione delle politiche pubbliche e della loro sostenibilità.

In conclusione, ricordando la tragica scomparsa nel 2015 di Paola Clemente, che perse la vita mentre lavorava nelle campagne nei dintorni di Andria, sottolinea l'opportunità di accompagnare la ratifica della presente Convenzione con l'approvazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a valutare l'impatto e lo stato di attuazione della legge n. 199 del 2016, che reca disposizioni in materia di contrasto ai

fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo, con particolare riferimento all'efficacia delle misure di prevenzione e controllo, nell'esigenza di contrastare i fenomeni di illegalità e sfruttamento e di non penalizzare invece gli imprenditori agricoli che esercitano il proprio ruolo nel rispetto della legge.

La Viceministra Marina SERENI precisa che il MAECI, condividendo gli obiettivi della Convenzione, coordina il necessario esercizio interministeriale, volto ad acquisire i contributi istruttori da parte delle Amministrazioni coinvolte, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero della salute *in primis*. Auspica che le Commissioni competenti in sede consultiva possano contribuire a loro volta in modo sostanziale al completamento di una accurata istruttoria legislativa da parte della Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce del dibattito svolto rinvia, quindi, quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Sulla pubblicità dei lavori	45
Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2020-2022. Doc. CCXXXIV, n. 3 (<i>Esame e rinvio</i>)	45

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	53
D.L. 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione)	53

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Enzo Vecciarelli, in ordine agli sviluppi dell'attività delle Forze armate, anche con riferimento alle esigenze operative indotte dall'emergenza epidemiologica	54
---	----

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 12.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2020-2022.

Doc. CCXXXIV, n. 3.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore*, introduce l'esame del documento osservando che la legge sulla revisione dello strumento militare (legge n. 244 del 2012) ha inserito, nel quadro complessivo delle relazioni che il Ministero della Difesa è tenuto a trasmettere al Parlamento, anche il piano di impiego pluriennale, meglio noto come Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa (articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare). Rileva, quindi, che tale documento, la cui presentazione è prevista entro la data del 30 aprile di ogni anno, è finalizzato a riassumere:

il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive de-

gli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;

l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate ad altri Ministeri.

Evidenzia, quindi, che il Documento Programmatico Pluriennale relativo al triennio 2020-2022 è stato presentato al Parlamento con un ritardo dovuto – come si legge nella lettera di trasmissione del Ministro Guerini – « da un lato, alle inevitabili ripercussioni connesse all'emergenza Covid-19, dall'altro, all'esigenza di attendere il consolidamento della ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti delle Amministrazioni centrali, di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020 ».

Sottolinea, poi, che anche quest'anno il Documento è suddiviso in tre parti; la prima riferita all'impegno nazionale nel contesto di riferimento; la seconda, relativa allo sviluppo dello strumento militare; la terza, infine, incentrata sul bilancio della difesa ed è corredato da 7 allegati, tra cui particolare rilievo assumono l'allegato C, che reca le schede descrittive delle missioni internazionali oggetto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2020 e l'allegato G, che indica le condizioni contrattuali e le eventuali clausole penali relative ai singoli programmi d'armamento e di ricerca in corso di svolgimento. Segnala, inoltre, che nella premessa introduttiva al Documento, a firma del Ministro della Difesa, si sintetizzano i principali elementi di analisi del lavoro presentato al Parlamento, con particolare riferimento al quadro generale delle minacce e ai più recenti sviluppi dello scenario internazionale e dell'impatto del Covid-19.

Entrando nel dettaglio dei contenuti più salienti del DPP 2020-2022, rileva che nella

Parte I, relativa al contesto di riferimento in cui la Difesa è inserita, il Documento fa presente che, attualmente, sono complessivamente impegnati in operazioni sul territorio nazionale e all'estero circa 14.000 militari. Viene poi confermato che il quadro securitario di riferimento si presenta incerto, caratterizzato da diffusa instabilità e da un elevato grado di imprevedibilità. Ai rischi tradizionali, infatti, si sono aggiunte nuove tipologie di minacce asimmetriche e ibride, particolarmente insidiose perché trasversali. Il deterioramento complessivo del quadro geostrategico è poi ulteriormente gravato dal terrorismo internazionale, che continua a costituire una minaccia diffusa e immanente. Una decisa rilevanza geopolitica e geostrategica hanno assunto anche le sfide legate alla dimensione cibernetica, dal momento che la velocità di sviluppo e diffusione di tecnologie innovative ci espone in maniera crescente alla minaccia *cyber*. In tale delicato contesto strategico, l'impegno dello strumento militare nell'ambito delle missioni all'estero costituisce, oramai da anni, uno degli elementi salienti del collocamento internazionale dell'Italia e un dispositivo fondamentale per promuovere i valori, i principi e gli interessi del nostro Paese. La professionalità con la quale le Forze armate hanno affrontato gli impegni assunti a livello internazionale ha permesso di raggiungere risultati elevati sotto il profilo qualitativo. Il DPP rileva, inoltre, che l'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali, nell'ambito delle quali sempre più spesso il nostro Paese assume ruoli di responsabilità e di comando, è ampiamente riconosciuto, soprattutto per l'attitudine dei nostri militari a porre una particolare attenzione alle esigenze della popolazione civile e, più in generale, agli aspetti umanitari, culturali e relazionali, tanto da far parlare, in ambito internazionale, di un modello italiano di condotta delle moderne operazioni militari. I prioritari e più immediati interessi di difesa del Paese si collocano indubbiamente nel cosiddetto « Mediterraneo allargato » (restano essenziali, per citare solo i principali, gli impegni nazionali per la stabilizzazione della Libia e, più in generale, dell'area del Sahel, le

operazioni della NATO nei Balcani occidentali), tuttavia è altresì importante che l'Italia si confermi come uno dei maggiori Paesi contributori in ambito NATO e Unione europea.

Sul territorio nazionale, invece, lo strumento militare continuerà a concorrere – in supporto alle istituzioni preposte e alle autorità locali – alla prevenzione del terrorismo e al rafforzamento della sicurezza interna, partecipando a operazioni e interventi anche di notevole impatto sociale e di natura emergenziale. Accanto, infatti, all'Operazione « Strade Sicure » e all'Operazione « Mare Sicuro », il DPP sottolinea il rilevante ruolo svolto dalle Forze armate nel corso della grave emergenza sanitaria generata dalla diffusione del Covid-19, che ha visto la Difesa esercitare un ruolo chiave su scala nazionale, confermando la propria capacità di rapido schieramento di mezzi e professionalità. In tale quadro, il DPP 2020-2022 evidenzia come sia opportuno valorizzare appieno la specificità della condizione militare e promuovere il rafforzamento delle capacità esprimibili dalla Difesa in tali situazioni di crisi permettendo alle Forze armate di riappropriarsi della necessaria autonomia logistica, rivalutando l'esternalizzazione di taluni servizi e sostenendo tale esigenza con un adeguato volume di risorse con proiezione pluriennale, nonché migliorando le procedure di programmazione e di spesa.

La parte II del Documento è, invece, dedicata allo sviluppo dello strumento militare. In tale sezione, infatti, sono individuati gli indirizzi strategici della Difesa nel prossimo triennio, le esigenze operative e le linee di sviluppo capacitivo di medio e lungo termine delle Forze armate, con particolare riferimento all'analisi dei principali programmi d'investimento della Difesa in corso di esecuzione e di quelli che si ritiene necessario avviare in una fase successiva nella misura in cui saranno reperite le necessarie risorse finanziarie. In particolare, il concetto strategico del Capo di Stato Maggiore della Difesa delinea un nuovo paradigma per lo sviluppo capacitivo dello strumento militare, incentrato sulla piena integrazione interforze, la tempestiva di-

sponibilità di accurate informazioni e sulla superiorità decisionale. Il DPP 2020-2022 sottolinea come l'impiego congiunto e sinergico delle varie componenti delle Forze armate implichi una serie di obiettivi sfidanti, quali: la digitalizzazione dei Comandi Operativi, la connettività delle forze e la sincronizzazione delle operazioni interforze. Appare, quindi, necessario un cambio di passo in termini di avanguardia tecnologica, interoperabilità e digitalizzazione, per dotare lo strumento militare nazionale di capacità e livelli di prontezza adeguati a fronteggiare le nuove minacce, avviando un processo di ammodernamento improntato sullo sviluppo di capacità e sistemi sempre più interconnessi e in grado di operare tra di loro trasversalmente in tutti e cinque i domini (terrestre, marittimo, aereo, cibernetico e spaziale) e in un ambiente a sempre più spiccata connotazione digitale, dove determinanti si rivelano le capacità di Sorveglianza e di Comando e Controllo. In particolare, per quanto riguarda le linee di sviluppo capacitivo dell'Arma dei carabinieri in relazione alla funzione di controllo del territorio, il DPP 2020-2022 riferisce in merito alla necessità di dare seguito alla quarta fase del programma « SICOTE ». Tale programma, ad alta valenza strategica, si propone il potenziamento della rete di comunicazione e delle infrastrutture telematiche nel settore della *cyber security*, l'evoluzione della piattaforma di analisi investigativa del R.O.S., dei Nuclei Investigativi Provinciali e dei Nuclei Operativi di Comando Compagnia più impegnati e, infine, l'incremento della capacità tecnico-scientifiche dei reparti specializzati tramite l'introduzione di nuove tecnologie e funzionalità applicative.

I numerosi programmi di ammodernamento di previsto avvio delineati nel Documento, che si aggiungono alla programmazione già operante, costituiscono la prova tangibile dello sforzo che tutte le articolazioni della Difesa stanno profondendo per assicurare, oltre alla rapida attuazione del processo di modernizzazione, l'immediato utilizzo delle risorse che si rendono man mano disponibili, affinché anche i lavoratori e le imprese coinvolti in tale processo

possano operare in un contesto di certezze. Particolare valenza acquistano, inoltre, i programmi di ricerca scientifica e tecnologica volti a consentire allo strumento militare di colmare i *gap* capacitivi e di calibrare le future capacità d'intervento in relazione alle molteplici necessità operative. Al riguardo, il Documento richiama sia un'iniziativa nazionale – il Piano Nazionale della Ricerca Militare (PNRM) – sia i programmi internazionali sviluppati in ambito UE, NATO e bilaterale.

Particolare attenzione viene posta anche alla programmazione infrastrutturale. Il vasto patrimonio immobiliare del Ministero della Difesa costituisce un grande valore in termini economici, oltre che funzionali per le esigenze della stessa amministrazione. L'efficienza delle infrastrutture costituisce un fattore abilitante fondamentale per lo strumento militare nazionale, poiché consente alle Forze armate di perseguire i fini istituzionali, conseguendo e mantenendo le necessarie capacità operative. La politica di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare militare esistente, che trova uno specifico spazio progettuale e programmatico nell'ambito del Documento di Programmazione Pluriennale 2020-2022, avrà pertanto come primi obiettivi il rafforzamento della resilienza nazionale, il contenimento dei costi di esercizio e il miglioramento delle condizioni, della qualità della vita e di lavoro del personale, all'interno delle infrastrutture. Anche nel settore dell'energia, la Difesa intende raggiungere più elevati livelli di efficienza e indipendenza energetica, al fine di perseguire concreti obiettivi di contenimento della spesa, tutela ambientale e sostegno alle capacità militari.

La parte III del Documento espone – anche attraverso l'ausilio di grafici e tabelle – l'andamento delle principali voci relative al bilancio della Difesa, precisando tuttavia che, per sviluppare un'analisi completa delle risorse finanziarie a disposizione della Difesa, è necessario esaminare anche le risorse dedicate a programmi del Dicastero ma attestata nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico (per il sostegno del settore investi-

mento) e del Ministero dell'economia e delle finanze (per finanziare la partecipazione dell'Italia alle missioni militari internazionali). In particolare, viene evidenziato che, nell'ultimo decennio, i contributi affluiti da parte del Ministero dello Sviluppo economico per il finanziamento di selezionati programmi ad alto contenuto tecnologico hanno consentito di compensare, sebbene parzialmente, il contestuale decremento sul settore degli investimenti della Difesa. Per quanto riguarda, invece, gli stanziamenti per le missioni internazionali, essi hanno avuto un andamento crescente dal 2008 al 2011, passando da un importo di poco oltre 1 miliardo di euro ad un ammontare di quasi 1,5 miliardi di euro, per poi diminuire gradualmente fino ad assestarsi a 1,035 miliardi di euro nel 2016. Come noto, dal 2017 il finanziamento delle missioni internazionali avviene tramite un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che copre le esigenze complessive dei vari dicasteri. Il DPP 2020-2022 segnala che, per l'anno corrente, l'impianto programmatico finanziario relativo alle esigenze della Difesa si attesta a circa 1 miliardo e 129 milioni di euro, dotazione che consente di conseguire la piena operatività per le sole unità e/o assetti impiegati in teatro operativo e nazionale, nonché fronteggiare le spese di manutenzione straordinaria e ripristino in efficienza delle capacità impiegate in tali contesti.

Nel rinviare, per gli approfondimenti sui dati delle funzioni del bilancio alla documentazione predisposta dagli uffici, sottolinea che il Documento in esame evidenzia come l'andamento dei fondi complessivamente a disposizione della Difesa abbia registrato nell'ultimo decennio un andamento altalenante, ma comunque in crescita, passando dal valore di 23 miliardi e 655 milioni di euro del 2008 all'importo di circa 26 miliardi e 20 milioni del 2020. Il DPP rileva, inoltre, che, confrontando il *trend* di tali risorse con l'andamento del PIL, si può osservare una tendenziale contrazione delle spese per la Difesa, passate dal valore di 1,51 per cento del 2008 all'1,35 per cento del 2019. Sempre in relazione

alle risorse messe a disposizione della Difesa, il DPP evidenzia in uno specifico paragrafo che il tema del rispetto degli impegni assunti in occasione del Summit NATO tra Capi di Stato e di Governo, svoltosi nel Galles nel settembre 2014, e successivamente ribaditi a Varsavia nel 2016 con il cosiddetto *Defence Investment Pledge* (DIP), continua a rappresentare una delle questioni politiche centrali del dibattito all'interno dell'Alleanza Atlantica. L'Italia – come sottolinea il Ministro Guerini nella prefazione che accompagna il Documento – sta intraprendendo tutti gli sforzi necessari per avviare un percorso teso ad incrementare gradualmente gli investimenti, con l'obiettivo di allineare, progressivamente, il rapporto tra il *budget* della Difesa e il PIL nazionale alla media degli altri Alleati europei. Ciò, tuttavia, con la consapevolezza che benché il tema delle maggiori risorse da destinare alla Difesa sia all'attenzione, tanto della NATO quanto dell'Unione Europea, esso rappresenta prioritariamente un'esigenza nazionale, per assicurare al Paese uno strumento militare efficiente, commisurato alle crescenti esigenze di difesa nazionale e al ruolo che l'Italia vuole svolgere sulla scena internazionale.

Passando all'analisi dei settori della funzione Difesa, una delle principali criticità del bilancio del dicastero è rappresentata dalla progressiva contrazione del *budget* del settore dell'Esercizio, ovvero la voce del bilancio in cui ricadono attività fondamentali per l'approntamento e il funzionamento dello strumento militare, quali l'addestramento e la manutenzione dei mezzi. In merito, è intendimento del Dicastero individuare nuove soluzioni organizzative per ridurre i costi fissi di struttura e privilegiare le spese dedicate alla operatività delle Forze armate con immediate e positive ricadute dirette sulla loro efficienza complessiva, al momento sempre più vincolata alla effettiva disponibilità di finanziamenti *ad hoc* connessi agli impegni all'estero e in Patria. Va tuttavia evidenziato che, dall'analisi delle dotazioni previste per il settore Esercizio, nella legge di Bilancio 2020-2022 si conferma l'inversione del *trend* di riduzione degli ultimi anni. Con riguardo

agli investimenti della Difesa, il DPP 2020-2022 ricorda come, a partire dalla legge di bilancio per il 2017, sia stato messo a disposizione dei principali ministeri il Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, a sua volta rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio per il 2018 e modificato in « Fondo per il rilancio degli investimenti per le Amministrazioni centrali », dall'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio per il 2019. Il DPP evidenzia, quindi, che le risorse previsionalmente disponibili sul settore dell'Investimento ammontano, per l'anno 2020, a 2 miliardi e 810 milioni di euro, per il 2021 a 3 miliardi e 225 milioni di euro e, per il 2022, a 3 miliardi e 399 milioni di euro. Le risorse disponibili saranno impiegate prioritariamente per la prosecuzione di programmi a sviluppo pluriennale, il sostegno dei programmi per l'approntamento e l'impiego dei reparti operativi, l'avvio di specifici programmi tesi a mitigare le varie criticità riconducibili ai settori funzionali principali degli organismi statali quali le bonifiche, la *cyber defence* e lo sviluppo delle reti, le infrastrutture con il loro adeguamento sismico e gli interventi di alta tecnologia, infine, l'avvio di programmi urgenti a favore delle unità impiegate nei vari teatri operativi resi necessari dall'emergere di imprevisti *gap* capacitivi che necessitano urgente risoluzione ai fini della prosecuzione delle varie missioni. Il Documento afferma, poi, che il dicastero proporrà nell'ambito del disegno di legge di bilancio 2021-2023 un nuovo ciclo di riprogrammazioni degli stanziamenti volti a favorire la realizzazione di programmi già connotati da avanzata maturità tecnica e amministrativa. In particolare, saranno interessati i programmi della componente interforze (velivolo *F-35*, Satellite Ottico di III generazione, rinnovo flotta *P-180*), terrestre (VBA, Capacità SHORAD, Soldato Sicuro, VTLM « *Lince 2* », Elicottero Leggero LUH, Munizionamento), navale (Navi Idroceanografiche, Cacciamine, nave Soccorso Sommergebili e Supporto Operazioni Subacquee), aerea (flotta CAEW), nonché lo strategico programma infrastrutturale (Caserme Verdi, Basi Blu, Aeroporti Az-

zurri, Alloggi della Difesa) attraverso cui il dicastero rivolge la propria attenzione ad un concreto miglioramento della condizione del personale ed esprime il proprio contributo al sistema Paese in termini di riduzione delle emissioni e di piena sostenibilità ambientale. Viene inoltre sottolineato come, a partire dall'annualità 2020, si sia cercato di dare la massima organicità alle varie esigenze rappresentate dalle Forze armate predisponendo una programmazione a breve termine (PBT) contenuta in una più ampia programmazione a lungo termine (PLT). In sintesi la PBT, con un orizzonte temporale di 7 anni (dal 2020 al 2026), contempla una raccolta di programmi con più alta priorità e sufficiente maturità progettuale ai quali assegnare le risorse richieste, sfruttando ogni fonte finanziaria utilizzabile offerta dal Bilancio, nonché da potenziali altre fonti esterne (fondi Europei). La PLT rappresenta la prosecuzione fino al 2034 della PBT, in un *continuum* armonizzato che contempla una serie di imprese innovative legate al completamento dei primi lotti già programmati in PBT.

Pur nella consapevolezza delle difficoltà di bilancio dovute alla contrazione economica conseguente alla pandemia del Covid-19, il DPP sottolinea, comunque, che le risorse destinate alla Difesa rappresentano uno straordinario volano per l'economia nazionale, oltre che un indispensabile investimento per garantire la nostra sicurezza. In questa fase occorre, perciò, valorizzare pienamente l'intero potenziale esprimibile dall'Industria della Difesa, focalizzando gli investimenti soprattutto in Ricerca e Sviluppo al fine di azionare progetti ad elevato contenuto tecnologico di medio lungo periodo, in grado di determinare immediate e importanti ricadute sull'occupazione altamente qualificata e sul fatturato industriale.

Il DPP evidenzia anche i fabbisogni operativi dello strumento militare nazionale, chiamato ad affrontare sfide in crescita e sempre più complesse, dallo spazio extra-atmosferico a quello cibernetico. Con l'emergere di tecnologie fortemente innovative e dirompenti, esso promuove lo svi-

luppo e l'acquisizione di capacità e sistemi sempre più interconnessi e in grado di inter-operare tra di loro, nonché trasversalmente in tutti e cinque gli attuali domini operativi (terrestre, marittimo, aereo, cibernetico e spaziale) e in un ambiente a sempre più spiccata connotazione digitale, dove determinanti si rivelano le capacità di Sorveglianza e di Comando e Controllo, su cui occorre intervenire con convinzione. In particolare, il ruolo crescente dello Spazio a supporto delle attività svolte dallo strumento militare nazionale è stato confermato dalle recenti direttive politico-strategiche, che hanno portato alla costituzione di un Ufficio Generale Spazio (UGS) per la definizione della strategia spaziale della Difesa, nonché dell'organizzazione delle funzioni afferenti a tale dominio. Saranno, quindi, supportati i programmi spaziali nel settore delle SATCOM e dell'Osservazione della Terra; potenziate le capacità di *Space Situational Awareness* (SSA) integrata con la Difesa Aerospaziale per un efficace monitoraggio dell'ambiente aereo e spaziale e delle minacce presenti; mantenute efficaci capacità negli ambiti *Positioning/Navigation/Timing* (PNT), *Intelligence, Surveillance & Reconnaissance* (ISR) METeorologia e OCeanografia (METOC), ISR Ottico, RADAR e Iperspettrale, SIGnal INTelligence. Nel dominio cibernetico, il DPP sottolinea come si dovrà rafforzare la resilienza, la protezione e l'efficienza delle reti e dei sistemi informativi, gestionali e operativi, al fine di mitigare gli effetti della rapida obsolescenza delle tecnologie ICT e di quelle impiegate per la loro protezione. Inoltre, in aderenza al quadro normativo di settore, nazionale e internazionale, sarà necessario adeguarsi ai principi fondamentali per fronteggiare la minaccia *cyber*, prevedendo l'implementazione delle « Misure Minime di Sicurezza » e l'introduzione della « *security-by-design* », quale prerequisito obbligatorio nello sviluppo delle applicazioni e dei sistemi. In un settore in così rapida evoluzione, inoltre, risulta essenziale investigare e incentivare lo sviluppo/adozione di tecnologie innovative come *Cloud Computing*, *Artificial intelligence* e *Machine Learning*, anche promuovendo progetti di ricerca fi-

nalizzati all'applicazione di tali tecnologie al settore.

Il Documento sottolinea, altresì, come – in uno scenario industriale competitivo e complesso – il supporto governativo all'*export* costituisca un fattore determinante. In tale ottica, gli accordi « GtoG » (governo-governo) rappresentano uno strumento di politica industriale che, nel favorire le opportunità di penetrazione nel mercato estero della propria industria della Difesa, consentono allo stesso tempo allo Stato di contribuire a consolidare capacità produttive e finanziarie del comparto, mantenendo così quel necessario e auspicabile grado di autonomia strategica e tecnologica. Per tale ragione, si è provveduto ad introdurre i necessari adeguamenti al quadro normativo, al fine di potenziare le specifiche possibilità di cooperazione nel settore, agevolando così il verificarsi di condizioni che consentano alle nostre imprese di essere ancora più competitive sui mercati esteri.

In relazione alla situazione emergenziale determinatasi con la diffusione dell'epidemia di Covid-19, il DPP contiene anche una sezione in cui elenca le misure che hanno stanziato risorse finanziarie significative per il potenziamento della Sanità militare. In particolare, il decreto-legge n. 18 del 2020 – cosiddetto « Cura Italia » – ha previsto l'arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari, il potenziamento dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze ai fini della produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida, l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento. Il successivo decreto-legge n. 34 del 2020 – denominato « Rilancio » – ha poi disposto l'arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nonché ulteriori interventi per il potenziamento della Sanità militare.

Infine, con riguardo al personale, il DPP 2020-2022 ricorda che negli ultimi venti

anni si sono susseguiti una serie di veicoli normativi che, intervenendo in modo riduttivo sulle dotazioni organiche, hanno avviato il passaggio da un modello di Forze armate basato sulla coscrizione obbligatoria, di circa 300 mila unità complessive, a modelli di 230/250 mila unità, successivamente ridotte a 190 mila, da conseguire entro il 2021 e a 150 mila da conseguire entro il 2024. Il progressivo *décalage* degli organici, teso al raggiungimento del traguardo previsto per il 2024, si realizza, di fatto, con provvedimenti di contenimento della spesa pubblica nel settore del personale, che incidono in maniera significativa sulle capacità di assunzione della componente militare, ovvero, con notevole riduzione dei reclutamenti nell'intero comparto. Tuttavia, il DPP 2020-2022 osserva che, oggi, il quadro di riferimento è decisamente mutato rispetto al 2012, quando venne varata la legge n. 244, in materia di revisione delle dimensioni strutturali e organiche dello strumento militare. La riduzione del personale, sin qui operata, impatta prevalentemente proprio sulle capacità operative delle Forze armate, determinando sensibili criticità e un progressivo invecchiamento del personale, militare e civile, quest'ultimo maggiormente penalizzato anche per effetto del blocco del *turn over*. È pertanto in corso una riflessione generale sulla legge che, pur preservandone l'impianto, la aggiorni alla luce del mutato contesto geostrategico e delle attuali esigenze delle Forze armate, in termini qualitativi e quantitativi, individuando contestualmente le necessarie coperture finanziarie.

Avviandosi alla conclusione, osserva che il DPP 2020-2022, nell'illustrare le linee di indirizzo del complessivo piano di sviluppo dello strumento militare, conferma l'impegno della Difesa per la modernizzazione delle Forze armate, in un'ottica di sostenibilità finanziaria, di rafforzamento della dimensione interforze e di crescente integrazione sia in ambito dell'Unione europea sia in quello della NATO. Esso, inoltre, pur mantenendo gli elementi informativi cui deve rimanere saldamente ancorato in virtù dei disposti normativi, presenta una strut-

tura e una veste grafica funzionali a renderne il più agevole possibile la fruizione e offre informazioni e approfondimenti sulle questioni che assumono una particolare rilevanza, non solo per la Difesa ma per tutto il Paese. Il DPP, infatti, oltre a rappresentare lo strumento con cui il Ministro illustra al Parlamento le previsioni di spesa per l'anno in corso e per il biennio a venire, assolve anche alla fondamentale funzione di condividere con i cittadini le attività e le esigenze dello strumento militare, contribuendo ad aumentare nella collettività nazionale la consapevolezza del ruolo svolto dalle Forze armate, nonché il livello di partecipazione democratica alle scelte governative in materia di sicurezza e difesa nazionale ed internazionale.

Il Sottosegretario di Stato per la Difesa Giulio CALVISI si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Salvatore DEIDDA (FDI) ringrazia il collega Frusone per relazione ed esprime apprezzamento per il passaggio in cui il DPP 2020-2022 segnala la necessità di procedere ad una verifica della cosiddetta legge « Di Paola » (legge n. 244 del 2012). Al riguardo, ricorda che il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato, sin dall'inizio della legislatura, una proposta di legge volta a posticipare di alcuni anni il raggiungimento degli obiettivi di revisione dello strumento militare fissati dalla richiamata legge all'anno 2024, sollecitando più volte l'iscrizione di tale proposta nel calendario dei lavori della Commissione. Manifesta, invece, contrarietà per il programma finalizzato ad acquisire veicoli, assetti ed equipaggiamenti destinati alle attività di ripristino e riparazione delle infrastrutture stradali della città di Roma Capitale. Considera, infatti, scorretto e inopportuno che l'Esecutivo utilizzi i fondi della Difesa per intervenire in soccorso di enti locali amministrati dai partiti che sostengono la maggioranza di governo, tanto più a ridosso dello svolgimento di nuove elezioni.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), pur sottolineando che il Documento è stato tra-

smesso con un considerevole ritardo per via delle difficoltà legate all'emergenza sanitaria del Covid-19, ritiene che il dato più importante al quale dare opportuno risalto sia costituito dall'incremento delle risorse finanziarie messe a disposizione della Difesa. Rimarca come il Documento ribadisca che gli investimenti nell'industria della Difesa rappresentino un importante volano per l'economia generale di tutto il Paese, generando effetti benefici sull'occupazione di svariati settori industriali, e invita tutti i gruppi a lavorare in sinergia affinché le linee di indirizzo tratteggiate nel documento possano realizzarsi concretamente.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) evidenzia come l'analisi del documento sui principali elementi del bilancio della Difesa sviluppi riflessioni largamente condivisibili, tuttavia, affinché le linee di indirizzo tratteggiate possano effettivamente realizzarsi, occorre disporre di risorse adeguate e, soprattutto, certe. Si domanda, quindi, se nelle forze di maggioranza e nell'Esecutivo ci sia veramente la volontà di destinare, nei prossimi anni, quote crescenti di risorse finanziarie ai programmi degli investimenti della Difesa e se esse siano in grado di chiarire quale sia il ruolo che il nostro Paese intende assumere a livello internazionale.

Maria TRIPODI (FI) osserva che il Documento in esame è largamente condivisibile e lo considera uno dei migliori presentati in questi ultimi anni. Apprezza gli sforzi fatti dal dicastero per supportare i numerosi programmi d'investimento e ribadisce come il gruppo di Forza Italia abbia particolarmente a cuore le esigenze del settore industriale della Difesa. Condivide, tuttavia, anche le considerazioni del collega Ferrari e rimarca la necessità di incrementare ulteriormente le risorse finanziarie a disposizione del settore degli investimenti.

Renzo TONDO (M-NI-USEI-C!-AC) apprezza il riconoscimento, fatto nel DPP, della qualità dell'operato delle nostre Forze armate e del personale militare e concorda

sulla necessità di incrementare le risorse economiche da destinare alla Difesa. Al riguardo, ritiene che sia compito della Commissione dare precise indicazioni relative ai campi nei quali reperirle. Segnala, quindi, a suo avviso, l'esigenza di accelerare i processi di dismissione e vendita degli immobili non più utili alle esigenze della Difesa e l'opportunità di ratificare accordi di cooperazione bilaterale esclusivamente con Paesi rientranti nella nostra sfera d'interesse geopolitico, ritenendo necessario, altresì, l'invio di contingenti militari solamente nelle missioni internazionali più rilevanti.

Wanda FERRO (FDI) esprime soddisfazione per la presentazione – sia pure in ritardo – al Parlamento del DPP e rafforza le critiche avanzate dal suo capogruppo in merito al programma di acquisizione dei mezzi destinati alla riparazione delle infrastrutture stradali della città di Roma Capitale, osservando che sono altri e ben più importanti i temi sui quali la Difesa dovrebbe investire le risorse assegnate.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) segnala che al rilievo posto sull'emergenza sanitaria del Covid-19 non fa riscontro un adeguato potenziamento delle strutture della sanità militare, come per esempio la realizzazione di una nave ospedale; ritiene che a tale fine potrebbero essere utilizzate le risorse messe a disposizione per le esigenze della pandemia e provenienti da fondi europei. Conclude auspicando che il Governo voglia richiedere l'autorizzazione per la missione navale dell'UE sullo Stretto di Hormuz, cui l'Italia doveva dal gennaio scorso partecipare con una fregata della Marina Militare italiana.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore*, ringrazia tutti i colleghi per i contributi offerti e condivide l'esigenza di sviluppare una visione più approfondita del Documento. Evidenzia, tuttavia, come il Documento in esame esponga chiaramente un aumento delle risorse finanziarie a disposizione della Difesa, soprattutto nel settore dell'Esercizio finora sempre deficitario. Conclude fa-

cendo presente che il documento programmatico fotografa una determinata situazione e che le specifiche risorse finanziarie verranno, invece, stanziare nelle prossime leggi di bilancio.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 13.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

D.L. 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, stante l'imminente inizio dell'audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa Generale Vecciarelli, chiede alla presidenza se ritenga opportuno svolgere comunque la relazione introduttiva oppure rinviarla alla seduta già programmata per domani.

Gianluca RIZZO, *presidente*, propone – se non vi sono obiezioni – di rinviare la seduta.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) manifesta un orientamento favorevole al rinvio purché ciò non implichi una contrazione dei tempi disponibili per lo svolgimento dei necessari approfondimenti.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nell'assicurare che la Commissione potrà comunque disporre di tempi congrui per approfondire tutti gli aspetti che si riterranno necessari, rinvia – concorde la Commissione – l'e-

same alla seduta già programmata per domani.

La seduta termina alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 novembre 2020.

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Enzo Vecciarelli, in ordine agli sviluppi dell'attività delle Forze armate, anche con riferimento alle esigenze operative indotte dall'emergenza epidemiologica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 15.40.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	56
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. C. 982 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. C. 223 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	57
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017. C. 1768-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	58
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018. C. 2579 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019. C. 2580 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	66
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018. C. 2413 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	67
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017. C. 2414 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	68
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016. C. 2416 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VI	

Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	71
Interventi a favore del pomodoro San Marzano. Nuovo testo C. 229 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	72
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Nuovo testo Doc. XXII, n. 37 (Parere alle Commissioni II e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	74
Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. C. 107 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	75
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 101-bis (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. Atto n. 197 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80
SEDE CONSULTIVA:	
Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. C. 107 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	80

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza del Presidente Fabio MELILLI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.20.**Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.****C. 1824-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle nuove proposte emendative trasmesse.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna,

ha trasmesso il fascicolo n. 4 degli emendamenti, che – rispetto al precedente fascicolo n. 2, sul quale la Commissione bilancio si è pronunciata nella seduta dello scorso 28 ottobre – presenta le ulteriori proposte emendative Donzelli 4.102 e 4.103, Maglione 7.101, Spina 11.0100 e Donzelli 12.103.

Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sugli effetti finanziari derivanti dall'emendamento Maglione 7.101, volto a prevedere che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali individui con proprio decreto, tra quelli già istituiti presso la propria struttura ministeriale, un ufficio per la filiera del florovivaismo, definendone al contempo funzioni e compiti, ivi incluso il monitoraggio della corretta attuazione del presente provvedimento. Sebbene detta proposta emendativa risulti corredata da una apposita

clausola di invarianza finanziaria, ritiene infatti necessario che il Governo chiarisca se ad essa possa darsi concreta attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le restanti proposte emendative non sembrano invece presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sull'emendamento Maglione 7.101, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sulle restanti proposte emendative richiamate dal relatore.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4 riferiti alla proposta di legge C. 1824-A, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivai-stico,

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 7.101 in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 4 e non comprese nel fascicolo n. 2 ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

C. 982 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° settembre 2020.

La Viceministra Laura CASTELLI, premesso che ampie parti del provvedimento in esame sono confluite nel decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, per quanto riguarda la relazione tecnica sul provvedimento, richiesta dalla Commissione nella seduta del 15 luglio 2020, segnala che i Ministeri interessati non hanno ancora fatto pervenire al Ministero dell'economia e delle finanze le parti di propria competenza.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.

C. 223 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 26 febbraio 2020 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole

con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rammenta, altresì, che nella seduta del 29 luglio 2020 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento, apportando una modifica al testo volta a recepire la condizione formulata dalla Commissione bilancio.

Pertanto, poiché il testo in esame, alla luce della modifica introdotta dalla Commissione di merito, non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente le due identiche proposte emendative Formentini 1.100 e Fitzgerald Nissoli 1.101, volte esclusivamente a modificare la data in cui si celebra la Giornata nazionale degli italiani nel mondo. Poiché le predette proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017.

C. 1768-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 13 ottobre 2020 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rammenta, altresì, che nella seduta del 28 ottobre 2020 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, apportando una modifica al testo volta a recepire la condizione formulata dalla Commissione bilancio.

Pertanto, poiché il testo in esame, alla luce della modifica introdotta dalla Commissione di merito, non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi GALLO, *relatore*, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione del

decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Evidenzia che il provvedimento reca all'articolo 14 una clausola di invarianza finanziaria ed è corredato di relazione tecnica.

Riguardo all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)*, che prevede disposizioni in materia di permesso di soggiorno, in merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame, ai fini della verifica della neutralità finanziaria delle stesse, affermata dall'articolo 14, ritiene che andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti ad escludere effetti finanziari onerosi anche di natura indiretta. Ciò con specifico riguardo:

al divieto di respingimento o espulsione dello straniero introdotto dal comma 1, lettera *e)*, n. 1, nel caso in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione della vita privata e familiare dell'interessato. Ritiene infatti che andrebbe confermato che alle attività di valutazione degli elementi integrativi della suddetta violazione si possa far fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ciò in considerazione degli specifici criteri che la norma impone di valutare, quali la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine;

alla modifica della disciplina del permesso per motivi di lavoro del ricercatore che abbia ultimato l'attività di ricerca ed abbia un permesso di soggiorno per ricerca scaduto [comma 1, lettera *g)*] con l'eliminazione, tra le condizioni previste per il

rilascio del summenzionato permesso di soggiorno, del possesso di un reddito minimo indicato dalla previgente normativa, nonché dell'obbligo di stipula di apposita polizza assicurativa sanitaria ovvero di iscrizione al servizio sanitario nazionale per se e i propri familiari a carico. Ritiene opportuno acquisire chiarimenti in proposito considerato che il summenzionato criterio reddituale rileva, altresì, ai fini del ricongiungimento familiare e che, pertanto, la sua soppressione potrebbe determinare un'accelerazione delle relative dinamiche con riguardo specifico alla fattispecie in riferimento. In merito, inoltre, alla soppressione dell'obbligo di assicurazione sanitaria come configurato nei termini sopra evidenziati, ritiene che andrebbero acquisiti dal Governo elementi di valutazione a conferma della neutralità finanziaria della disposizione, alla luce di quanto a riguardo riferito dalla relazione illustrativa, ma non menzionato dalla relazione tecnica.

Non formula osservazioni riguardo al comma 1, lettera *b)*, che introduce la possibilità di convertire i permessi di soggiorno speciali individuati dalla medesima disposizione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro; ciò in considerazione del fatto che la stessa norma prevede che tale conversione sia effettuabile « ove ne ricorrano i requisiti ».

Relativamente all'articolo 1, comma 1, lettere *c)* e *d)*, e al comma 2, concernente il divieto di transito e sosta delle navi mercantili nel mare territoriale, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale della norma (comma 2) e l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 2, concernente le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, in merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda le modifiche ai procedimenti delle domande di asilo, non formula osservazioni, tenuto conto che le stesse intervengono nel quadro di procedure alle quali non sono stati ascritti specifici effetti finanziari (articoli 28, 28-*bis* e 28-*ter* del

decreto legislativo n. 25 del 2008). Anche il decreto legislativo n. 142 del 2015, che ha disciplinato le procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, introducendo, fra l'altro, la procedura di esame accelerato, è assistito da una generale clausola di invarianza; analogamente, agli articoli 7-*bis* e 9 del decreto-legge n. 113 del 2018 non sono stati ascritti effetti nelle parti in cui sono intervenuti sulle medesime procedure, disciplinando, fra l'altro, la domanda manifestamente infondata, la domanda reiterata e accelerando le tempistiche. Ritiene che andrebbe peraltro confermata la sostenibilità delle procedure indicate, anche con le modifiche introdotte dalle norme in esame, nel quadro delle risorse già esistenti.

Non formula osservazioni circa le restanti disposizioni, di carattere ordinamentale e procedurale o, in alcuni casi, come per esempio il comma 4 dell'articolo 28-*bis* citato, comunque riprodotte della normativa previgente.

Relativamente all'articolo 3, comma 1, comma 2, lettera *b*), n. 2), e comma 4, lettera *a*), concernente il trattenimento degli stranieri e i loro diritti, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma riduce il termine massimo di trattenimento dello straniero nei Centri per rimpatri (CPR) dai 180 giorni previsti dalla previgente disciplina a 90 giorni; termine prorogabile di altri 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri [comma 1, lettera *c*), n. 3), lettera *a*)]. Analoga riduzione è prevista per lo straniero il quale sia detenuto in strutture carcerarie [comma 1, lettera *c*), n. 3), lettera *b*)]. La medesima previsione circa la durata massima del trattenimento nei CPR è posta altresì per il trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale, in corso di verifica della sua identità e nazionalità [comma 2, lettera *b*), n. 2]. Al riguardo non formula osservazioni, considerato quanto riferito dalla relazione tecnica e tenuto conto che con i summenzionati interventi normativi vengono ripristinate le durate massime ante-

cedenti al decreto-legge n. 113 del 2018 (c.d. decreto sicurezza).

Non formula osservazioni con riguardo alle modalità di trattenimento dello straniero in procinto di essere allontanato dal territorio nazionale e in merito al riconoscimento al medesimo di alcune facoltà [comma 1, lettera *a*), comma 1, lettera *b*), e comma 4, lettera *a*)]; ciò in considerazione del fatto che tali disposizioni sembrano finalizzate a specificare, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, quanto già previsto al riguardo dalla vigente normativa.

Relativamente all'articolo 3, comma 2, lettera *a*), che prevede l'iscrizione anagrafica dello straniero richiedente protezione internazionale, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che il comma 2, lettera *a*), capoverso articolo 5-*bis*, commi da 1 a 3, reintroduce la disciplina relativa all'iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale cui sia stato rilasciato il permesso di soggiorno o la ricevuta della richiesta, disciplina abrogata dall'articolo 13 del decreto-legge n. 113 del 2018, poi dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2020. Al riguardo non formula osservazioni, considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale di tali norme. Rileva, altresì, che alla summenzionata abrogazione, ad opera dell'articolo 13 citato, non erano stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Con riguardo al comma 2, lettera *a*), capoverso articolo 5-*bis*, comma 4, che prevede il rilascio di una carta d'identità ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, non formula osservazioni, considerato che, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, i relativi oneri sono a carico del richiedente, ai sensi dell'articolo 7-*viciester*, del decreto-legge n. 7 del 2005.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, comma 2, lettera *b*), n. 1), e comma 3, che concerne il trattenimento del richiedente protezione internazionale presso i CPR, evidenzia che le norme disciplinano nuove ipotesi di trattenimento di richie-

denti protezione internazionale presso i CPR [comma 2, lettera *b*), n. 1)], tra le quali, in particolare, quella riferita alla presentazione reiterata della domanda di protezione internazionale in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento. In proposito, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che siffatte disposizioni troveranno applicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito del numero dei posti disponibili nei CPR e nelle strutture agli stessi equiparati, come espressamente previsto dal comma 3, rileva l'opportunità di acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione, al fine di verificare la predetta assunzione di neutralità finanziaria delle disposizioni. Ciò con riguardo sia alla congruità ed all'effettiva disponibilità delle risorse di bilancio indicate – anche in relazione ad eventuali impegni già assunti o ad ulteriori interventi da realizzare a valere sulle stesse – sia alla capacità complessiva di accoglienza dei CPR e delle strutture equiparate in relazione al numero atteso di nuovi trattenuti e ai relativi tempi di permanenza.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, comma 4, lettera *b*), e comma 5, concernente il trattenimento degli stranieri e garanti per la privazione della libertà personale, non formula osservazioni, considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale delle disposizioni. Rileva, in particolare, che il comma 5 appare finalizzato ad estendere, con riguardo ai trattenimenti nei CPR e nelle strutture di primo soccorso e accoglienza (*hotspots*), quanto già previsto in termini generali a normativa vigente in merito alla potestà del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale di formulare raccomandazioni alle amministrazioni in caso di accertamento di violazioni normative segnalate da parte di detenuti ed internati. La disposizione appare, pertanto, come segnalato dalla relazione tecnica, finalizzata a dettagliare le modalità di esercizio di una funzione – la verifica del rispetto degli adempimenti connessi ai diritti delle persone trattenute nei CPR e negli *hotspots* –

già attribuita al Garante a normativa vigente [articolo 7, comma 5, lettera *e*), del decreto-legge n. 146 del 2013].

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, commi da 1 a 4, concernenti l'accoglienza dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale, evidenzia che le norme riformano il Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati (SI-PROIMI, in precedenza SPRAR), con la definizione del nuovo « Sistema di accoglienza e integrazione » (SAI). Le modifiche comportano un ampliamento delle categorie dei potenziali beneficiari delle prestazioni del medesimo sistema ed una ridefinizione dei servizi che si articolano in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all'integrazione.

Tanto premesso, osserva che il comma 2 dispone che le previsioni di cui al comma 1, lettera *b*), n. 1) – criterio del contenimento della capienza massima dei centri governativi di prima accoglienza – e al comma 1, lettera *c*) – adeguamento degli standard igienico sanitari ed abitativi nonché servizi di assistenza ed accoglienza ed ulteriori servizi nei medesimi centri – dovranno essere attuate con le risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A tal proposito, evidenzia che la relazione tecnica non ricollega alle predette norme esigenze di rideterminazione delle strutture; ciò pur a fronte dei criteri sopra indicati relativi alla capienza e agli standard abitativi. In proposito ritiene opportuni elementi di valutazione a sostegno di tale assunzione di invarianza finanziaria.

Inoltre, tenuto conto che l'accesso dei soggetti al SAI è subordinato dalle disposizioni al rispetto del limite dei posti disponibili, la relazione tecnica non indica oneri riferiti ad ampliamenti della rete dei centri territoriali. Inoltre l'articolo 14, comma 2, del decreto in esame prevede che, nell'ambito dello stesso SAI, l'eventuale rideterminazione del numero dei posti a disposizione sia disposta d'intesa con

il Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla verifica della necessaria sussistenza delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente; ciò nel rispetto della clausola generale di invarianza finanziaria di cui all'art. 14, comma 1. Non formula pertanto osservazioni sotto questo profilo.

Con riferimento alle strutture governative – centri ordinari e straordinari di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 – secondo la relazione tecnica le norme non modificano l'impatto finanziario sui costi di gestione dei centri. Sono invece ridefinite, per tali strutture, le condizioni di erogazione di taluni servizi, con particolare riguardo all'assistenza sociale e psicologica, alla mediazione linguistico-culturale, con la somministrazione di corsi di lingua italiana e ai servizi di orientamento legale e al territorio (comma 1, lettera c)). Peraltro la relazione tecnica, con riguardo al comma 1, lettera b), n. 2), e alla lettera c), afferma che le disposizioni generano contestualmente: maggiori oneri relativi ai servizi aggiuntivi che dovranno essere resi a favore dei richiedenti asilo – corsi di lingua italiana, orientamento al territorio e assistenza psicologica – per un totale annuo di euro 86.879.621,4 e risparmi derivanti dal minor periodo di permanenza dei richiedenti nei centri governativi di accoglienza, per un totale di euro 74.066.895,76, con un saldo netto di maggiore spesa pari a euro 12.812.725,64. Tale maggiore spesa, in base ai dati forniti dalla relazione tecnica, trova capienza nella disponibilità del relativo capitolo di bilancio.

In proposito, per quanto attiene alla quantificazione dei risparmi, derivanti dalla minore permanenza nei centri per il trasferimento di soggetti al SAI, prende atto dei parametri forniti dalla relazione tecnica, in base ai quali la quantificazione risulta verificabile. Ritiene peraltro che andrebbe chiarito se, nella valutazione dei tempi medi di occupazione e permanenza nelle strutture, in base ai quali è calcolato l'effetto di risparmio, si sia tenuto conto della condizione prevista per il trasferimento dei soggetti nel SAI: tale trasferimento è infatti subordinato alla disponibilità dei relativi posti (articolo 4, comma 3)

e, in caso di ampliamento dei medesimi, alla sussistenza delle relative disponibilità finanziarie (ai sensi dell'articolo 14, comma 2).

Osserva infine, sia con riguardo ai risparmi stimati e ai corrispondenti oneri, sia con riferimento alla capienza dell'attuale dotazione di bilancio, che le stime e le indicazioni della relazione tecnica non sembrano includere anche la considerazione di un orizzonte di carattere pluriennale; ciò pur a fronte di previsioni normative a carattere permanente. In ordine alla prudenzialità di tale impostazione, ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, commi da 5 a 7, che prevedono termini per la conclusione di procedimenti in materia di cittadinanza, non formula osservazioni, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e considerato che prima dell'introduzione del termine, ora sostituito, di 48 mesi – ad opera del decreto-legge n. 113 del 2018, articolo 14, cui peraltro non erano stati ascritti effetti – il precedente termine era di 24 mesi.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, che prevede un supporto ai percorsi di integrazione, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la norma vincola gli ulteriori percorsi di integrazione al limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, come ribadito dalla relazione tecnica, e individua determinate priorità nel quadro del « Piano nazionale d'integrazione dei titolari di protezione », già previsto a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli 6, 7, 8 e 10, che prevedono disposizioni in materia penale, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle norme.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 9, relativo al contrasto all'introduzione e all'utilizzo di dispositivi di comunicazione in carcere, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 12, relativo al contrasto al traffico di stupefacenti via internet, non ha

osservazioni da formulare, dal momento che gli adempimenti che sono posti a carico dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione al fine di contrastare il traffico di stupefacenti via internet sono del tutto analoghi a quelli già svolti per il contrasto della pedopornografia e che l'attuazione delle disposizioni, secondo quanto chiarito dalla relazione tecnica, sarà disposta avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 13, relativo al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, evidenzia che la norma (comma 1, lettera *a*)) individua il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale quale meccanismo nazionale di prevenzione della tortura previsto dal Protocollo opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura che è stato ratificato dall'Italia con la legge n. 195 del 2012. Al riguardo, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa le risorse disponibili in bilancio, ritiene che andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione a conferma dell'effettiva possibilità che le nuove funzioni del Garante in tale materia possano essere espletate in condizioni di neutralità finanziaria e, pertanto, nell'ambito delle anzidette risorse.

Con riferimento alla possibilità per il Garante nazionale di delegare ai garanti territoriali l'esercizio di specifici compiti di sua attribuzione (comma 1, lettera *b*)) considera opportuno acquisire una valutazione del Governo volta a verificare che l'esercizio delle funzioni delegate possa effettivamente essere svolto in condizioni di neutralità finanziaria e che, pertanto, la delega di funzioni non si configuri quale presupposto per future necessità di finanziamenti per farvi fronte.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 14, che prevede una clausola di invarianza e procedure finanziarie, evidenzia che il comma 1 reca una generale clausola di invarianza finanziaria, mentre il comma 2 stabilisce, ai fini di eventuali

rideterminazioni dei posti nel SAI (Sistema di accoglienza e integrazione), un requisito procedurale – l'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze – che concorre a garantire l'osservanza della previsione di neutralità.

Riguardo al comma 1, rinvia alle considerazioni svolte nelle schede riferite ai singoli articoli del provvedimento. In merito al comma 2, rinvia invece alle specifiche considerazioni riguardanti l'articolo 4.

Infine, il comma 3 prevede la possibilità di variazioni di bilancio – limitatamente a un programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno – disponendo espressamente che tali variazioni siano di carattere compensativo e che esse siano adottate con le ordinarie procedure contabili previste a legislazione vigente.

Ritiene peraltro che andrebbe acquisita conferma che le variazioni in questione assumano carattere compensativo anche in relazione agli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 14, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dal decreto-legge in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il successivo comma 2 prevede inoltre che, nell'ambito del Sistema di accoglienza e di integrazione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989, l'eventuale rideterminazione del numero dei posti a disposizione potrà essere disposta previa l'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, volta ad accertare la necessaria sussistenza delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente, nel rispetto della citata clausola di invarianza di cui al comma 1.

Ad ulteriore presidio della neutralità finanziaria del provvedimento, il comma 3 stabilisce infine che l'invarianza della spesa sia assicurata, ove necessario, anche me-

dianze variazioni compensative – da adottare secondo le ordinarie procedure contabili previste a legislazione vigente – tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma 5.1 denominato «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose».

In tale quadro, rammenta che l'articolo 33, comma 4, della legge di contabilità n. 196 del 2009 dispone che, con decreto del Ministro competente, da comunicare alla Corte dei conti, e per motivate esigenze, possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili, fermo restando il divieto di utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In proposito rileva che, in base alla vigente legge di bilancio, sul predetto programma 5.1 dello stato di previsione del Ministero dell'interno risultano allocate risorse rispettivamente pari – per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 – ad euro 1.937.738.718, ad euro 1.805.180.821 e ad euro 1.822.979.412, di cui una quota largamente preponderante è costituita dalle spese di adeguamento al fabbisogno, le quali, come detto, possono costituire oggetto di rimodulazione tramite variazioni compensative tra capitoli di bilancio.

Tutto ciò considerato, da un punto di vista meramente formale ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di integrare la formulazione del comma 3 dell'articolo 14 al fine di precisare che le variazioni compensative sono disposte in termini di competenza e di cassa e sono adottate ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018.

C. 2579 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il testo del disegno di legge – già approvato dal Senato (A.S. 1384) – è corredato di relazione tecnica e reca la ratifica e l'esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018.

In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, che evidenzia il carattere ordinamentale delle disposizioni del Protocollo contenenti in larga parte interventi di carattere precettivo-sanzionatorio o meramente procedurale, i cui adempimenti potranno essere espletati dalle competenti amministrazioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Segnala altresì che le norme introdotte dall'Accordo in esame sono per lo più riprodotte di quanto già previsto a legislazione vigente. Sulla base di tali presupposti non ha osservazioni da formulare; poiché peraltro la stessa relazione tecnica segnala «gli effetti di neutralità per il bilancio dello Stato recati dalla maggior parte delle disposizioni del protocollo in esame di modifica della Convenzione de qua», ritiene utile acquisire una conferma che la valutazione di neutralità riguardi invece il complesso delle disposizioni del provvedimento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 4 prevede che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che la valutazione di neutralità finanziaria, indicata nella relazione tecnica, riguarda il complesso delle disposizioni del provvedimento.

Segnala, in particolare, che le modifiche apportate alla Convenzione, pur rafforzando il sistema di regole sulla protezione dei dati originariamente previsto, non implicano un aggravio di spesa per lo Stato italiano e conseguentemente per il Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità designata per la supervisione e il controllo dell'applicazione della Convenzione medesima.

Evidenzia che il potenziamento della cooperazione tra le Parti e le altre innovazioni introdotte dal Protocollo rientrano infatti sostanzialmente nell'ambito delle attività e dei compiti attualmente svolti in applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione degli stessi.

Fa presente, pertanto, che le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2579 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emen-

damento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la valutazione di neutralità finanziaria, indicata nella relazione tecnica, riguarda il complesso delle disposizioni del provvedimento;

in particolare, le modifiche apportate alla Convenzione, pur rafforzando il sistema di regole sulla protezione dei dati originariamente previsto, non implicano un aggravio di spesa per lo Stato italiano e conseguentemente per il Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità designata per la supervisione e il controllo dell'applicazione della Convenzione medesima;

il potenziamento della cooperazione tra le Parti e le altre innovazioni introdotte dal Protocollo, infatti, rientrano sostanzialmente nell'ambito delle attività e dei compiti attualmente svolti in applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione degli stessi;

pertanto, le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.

C. 2580 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, osserva che il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo. L'Accordo rappresenta un aggiornamento di precedenti Accordi riguardanti gli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e finanziarie tra Italia e Cina. Il provvedimento, già approvato dal Senato con modificazioni, è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario. Le modifiche introdotte, di recepimento delle condizioni poste nel parere della Commissione bilancio del Senato (resoconto 16 giugno 2020) riguardano l'aggiornamento temporale degli effetti finanziari e della relativa copertura (articolo 3, comma 1, del disegno di legge) nonché l'introduzione di una clausola di invarianza degli effetti finanziari in riferimento alle disposizioni sullo scambio di informazioni contenute nell'articolo 27 dell'Accordo (articolo 3, comma 2 del disegno di legge). Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che ascrive alla Convenzione effetti finanziari indicati in 10,353 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

In merito ai profili di quantificazione, segnala, in linea generale, che la relazione tecnica utilizza per la stima i dati riferiti al periodo d'imposta 2017. In proposito, considera utile verificare se sussistano dati più aggiornati su cui fondare la stima. In particolare, la relazione tecnica riferita agli articoli 10, 11 e 12, oltre a stimare gli effetti

finanziari utilizzando gli importi non aggiornati rilevati dai modelli 770 del 2017, non considera le specifiche ipotesi di esenzione previste dai predetti articoli. In proposito ritiene utile un chiarimento. Quanto all'articolo 12, pur tenuto conto dell'esiguità dell'onere ad esso riferito, ritiene che andrebbero meglio esplicitati i dati alla base della relativa stima, considerato che, applicando quelli indicati dalla relazione tecnica, risulterebbe un onere inferiore a quello esposto dalla stessa relazione tecnica. Infatti, considerando l'imponibile indicato dalla relazione tecnica (44.000 euro), il gettito a normativa vigente risulta pari a 13.200 euro (44.000 x 30 per cento) e il gettito atteso a normativa variata è stimabile in 4.400 euro (44.000 x 10 per cento). Pertanto, l'onere netto risulterebbe pari a 8.800 euro (13.200-4.400). La relazione tecnica riferita agli articoli 13, 15, 17 e 20 si limita ad affermare l'invarianza di gettito senza fornire elementi e criteri che supportino tale affermazione. Considera pertanto necessario acquisire informazioni di dettaglio per la verifica dell'assenza di effetti finanziari. Ciò anche in considerazione del fatto che: l'articolo 13 disciplina la tassazione delle plusvalenze, che assume diverse modalità in funzione del bene ceduto (immobile, partecipazioni, azioni, navi, aeromobili o altro); l'articolo 20 aumenta da 5 a 6 anni il periodo in cui si applica lo specifico regime fiscale agevolato previsto per gli studenti. Per quanto concerne l'articolo 18, rileva che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla disposizione in quanto « la condizione espressa nella proposta è già applicata secondo prassi consolidata ». Pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale la prassi applicata corrisponde al testo modificato del paragrafo 2, ritiene che andrebbero escluse eventuali situazioni di contenzioso ovvero la possibilità di richieste di rimborso, anche parziale, di imposte già versate. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in 10.353.000 euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle

proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ciò considerato, nel presupposto che il citato onere sia rappresentato da minori entrate per l'Erario e abbia carattere annuo, non ha osservazioni da formulare, posto che l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità. Allo stesso modo non ha osservazioni da formulare sul comma 3 del medesimo articolo 3, che reca una clausola di invarianza finanziaria secondo cui alle attività previste dall'articolo 27 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.

C. 2413 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018 e che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che l'articolo 11 dell'Accordo in esame prevede esenzioni doganali e fiscali in tema di carburanti, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio e dotazioni normalmente

previste a bordo: la relazione tecnica non commenta specificamente la norma. In proposito, non ha comunque osservazioni da formulare nel presupposto che la previsione sia meramente riproduttiva di quanto già previsto, a normativa vigente, dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile, cui aderiscono sia l'Italia sia la Repubblica del Ruanda, e che gli effetti di gettito derivanti da tali esenzioni siano quindi già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente: in proposito appare utile acquisire una conferma. Rammenta quindi che, con riferimento a un'analoga previsione recata dall'Accordo sui servizi aerei con la Corea (Atto Camera 2415), nella seduta della Commissione Bilancio in sede consultiva del 23 settembre 2020, la rappresentante del Governo ha confermato che le esenzioni in questione (come già osservato per altri accordi internazionali di medesimo contenuto quali quelli stipulati con Qatar, Algeria e Vietnam) sono da ricondursi a quelle previste all'articolo 24 della Convenzione di Chicago e che, per tale motivo, dalle stesse non sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri, nemmeno nella forma di mancato introito, a carico del bilancio dello Stato. Nella medesima seduta, la Commissione, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso parere favorevole senza condizioni.

Per quanto riguarda le restanti disposizioni dell'Accordo, rileva che sia la relazione tecnica che la clausola riportata all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica evidenziano che i soggetti interessati provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità di ricondurre le attività in questione entro il limite delle risorse disponibili, pur in presenza di impegni di carattere internazionale (ciò con particolare riguardo a quella ispettiva finalizzata al rispetto degli standard di sicurezza e alle altre attività poste a carico dell'ENAC, soggetto appartenente al perimetro della pubblica amministrazione ai fini del conto economico consolidato). Ciò

anche tenendo conto di altri strumenti di ratifica all'esame della Camera che prevedono spese a carico del medesimo ente (si confrontino C. 2414 e C. 2416). La relazione tecnica, riguardo alla predetta assunzione di invarianza finanziaria, fa presente che gli unici oneri, meramente eventuali, derivanti dall'applicazione dell'Accordo riguardano le spese di missione relative alle procedure di consultazione previste dall'Accordo stesso. La relazione afferma che tali oneri sono comunque estremamente improbabili in quanto le procedure di consultazione si svolgono di norma per corrispondenza. In merito alle spese di missione relative alle procedure di consultazione previste dagli articoli 8, 9, 12 (paragrafi 9 e 12) e 21 dell'Accordo, la relazione tecnica precisa che i delegati italiani provengono esclusivamente dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), che provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare ai negoziati, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio. In proposito andrebbe chiarito quali procedure di consultazione, con annesse spese di missione, andrebbero specificamente finanziate a carico del bilancio del predetto Ente, tenuto conto che la relazione tecnica cita in proposito anche l'articolo 21 dell'Accordo, mentre, in base all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica agli eventuali oneri derivanti da tale articolo si dovrà far fronte con apposito provvedimento legislativo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, prevede che dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che i soggetti interessati provvedono agli adempimenti dallo stesso previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci. Il successivo comma 2 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 19 e 21 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.

C. 2414 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge – corredato di relazione tecnica – ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che l'articolo 12 dell'Accordo in esame prevede esenzioni doganali e fiscali in tema di carburanti, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio e dotazioni normalmente previste a bordo; la relazione tecnica non commenta specificamente la norma. In proposito, non formula comunque osservazioni nel presupposto che la previsione sia meramente riproduttiva di quanto già previsto, a normativa vigente, dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile, cui aderiscono sia l'Italia sia la Repubblica delle Filippine, e che gli effetti di gettito derivanti da tali esenzioni siano quindi già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente. In proposito ritiene comunque necessario acquisire elementi di valutazione e di conferma. Rammenta che, con riferimento a un'analogha previsione recata dall'Accordo sui servizi aerei con la Corea (AC 2415), nella seduta della Commissione Bilancio in sede consultiva del 23 settembre 2020, la rappresen-

tante del Governo ha confermato che le esenzioni in questione – come già osservato per altri accordi internazionali di medesimo contenuto quali quelli stipulati con Qatar, Algeria e Vietnam – sono da ricondursi a quelle previste all'articolo 24 della Convenzione di Chicago e che, per tale motivo, dalle stesse non sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri, nemmeno nella forma di mancato introito, a carico del bilancio dello Stato. Nella medesima seduta, la Commissione, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso parere favorevole senza condizioni. Per quanto riguarda le restanti disposizioni dell'Accordo, rileva che sia la relazione tecnica che la clausola riportata all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica evidenziano che i soggetti interessati provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci. In proposito ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità di ricondurre le attività in questione entro il limite delle risorse disponibili, pur in presenza di impegni di carattere internazionale; ciò con particolare riguardo a quella ispettiva finalizzata al rispetto degli standard di sicurezza e alle altre attività poste a carico dell'ENAC, soggetto appartenente al perimetro della pubblica amministrazione ai fini del conto economico consolidato. Ciò anche tenendo conto di altri strumenti di ratifica all'esame della Camera che prevedono spese a carico del medesimo ente (C. 2413 e C. 2416). La relazione tecnica, riguardo alla predetta assunzione di invarianza finanziaria, fa presente che gli unici oneri, meramente eventuali, derivanti dall'applicazione dell'Accordo riguardano le spese di missione relative alle procedure di consultazione previste dall'Accordo stesso. La relazione afferma che tali oneri sono comunque estremamente improbabili in quanto le procedure di consultazione si svolgono di norma per corrispondenza. In merito alle spese di missione relative alle procedure di consultazione previste dagli articoli 9, 11 e 20 dell'Accordo, la relazione tecnica precisa che i delegati italiani provengono esclusi-

vamente dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), che provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare ai negoziati, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio. In proposito ritiene opportuno chiarire quali procedure di consultazione, con annesse spese di missione, andrebbero specificamente finanziate a carico del bilancio del predetto Ente, tenuto conto che la relazione tecnica cita in proposito anche l'articolo 20 dell'Accordo, mentre, in base all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica agli eventuali oneri derivanti da tale articolo si dovrà far fronte con apposito provvedimento legislativo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, prevede che dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che i soggetti interessati provvedono agli adempimenti dallo stesso previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci. Il successivo comma 2 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 15 e 20 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.

C. 2416 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge – corredato di relazione tecnica – ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che l'articolo 12 dell'Accordo in esame, riproducendo una clausola consueta in altri accordi di analogo contenuto, prevede esenzioni doganali e fiscali in tema di carburanti, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio e dotazioni normalmente previste a bordo. Rammenta che, con riferimento a un'analoga previsione recata dall'Accordo sui servizi aerei con la Corea (AC 2415), nella seduta della Commissione Bilancio in sede consultiva del 23 settembre 2020, la rappresentante del Governo ha confermato che le esenzioni in questione – come già osservato per altri accordi internazionali di medesimo contenuto quali quelli stipulati con Qatar, Algeria e Vietnam – sono da ricondursi a quelle previste all'articolo 24 della Convenzione di Chicago e che, per tale motivo, dalle stesse non sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri, nemmeno nella forma di mancato introito, a carico del bilancio dello Stato. Nella medesima seduta, la Commissione, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso parere favorevole senza condizioni. In proposito, non formula osservazioni nel presupposto che anche l'articolo 12 dell'Accordo in esame sia meramente riproduttivo di quanto già previsto, a normativa vigente, dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile, cui aderiscono sia l'Italia sia la Repubblica delle Filippine, e che gli effetti di gettito derivanti da tali esenzioni siano quindi già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente; circa tale presupposto ritiene utile acquisire una conferma. Evidenzia che nell'accordo ora in esame, a differenza di quanto avviene per altri accordi di identico oggetto (AC 2413, 2414, 2415 dell'attuale legislatura), la relazione tecnica afferma che la norma « non comporta oneri finanziari significativi a carico del bilancio

dello Stato e che, in ogni caso, questi sono bilanciati dai corrispondenti benefici – risparmio di imposta – derivanti dal regime di reciprocità e dalla conseguente esenzione prevista a favore degli operatori italiani ». La relazione tecnica, dunque, da un lato adombra l'esistenza di oneri – sia pure qualificandoli come non significativi – e, dall'altro, ne asserisce la compensatività con risparmi dei quali, però, beneficiano soggetti privati e non la pubblica amministrazione. In merito a tali affermazioni della relazione tecnica ritiene dunque utile acquisire dei chiarimenti. Per quanto riguarda le restanti disposizioni dell'Accordo, rileva che sia la relazione tecnica che la clausola riportata all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica evidenziano che i soggetti interessati provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci. In proposito ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità di ricondurre le attività in questione entro il limite delle risorse disponibili, pur in presenza di impegni di carattere internazionale; ciò con particolare riguardo a quella ispettiva finalizzata al rispetto degli standard di sicurezza e alle altre attività poste a carico dell'ENAC, soggetto appartenente al perimetro della pubblica amministrazione ai fini del conto economico consolidato. Ciò anche tenendo conto di altri strumenti di ratifica all'esame della Camera che prevedono spese a carico del medesimo ente (C. 2413 e C. 2414). La relazione tecnica, riguardo alla predetta assunzione di invarianza finanziaria, fa presente che gli unici oneri, meramente eventuali, derivanti dall'applicazione dell'Accordo riguardano le spese di missione relative alle procedure di consultazione previste dall'Accordo stesso. La relazione afferma che tali oneri sono comunque estremamente improbabili in quanto le procedure di consultazione si svolgono di norma per corrispondenza. In merito alle spese di missione relative alle procedure di consultazione previste dagli articoli 9, 11 e 20 dell'Accordo, la relazione tecnica precisa che i delegati italiani provengono esclusi-

vamente dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), che provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare ai negoziati, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio. In proposito ritiene opportuno chiarire quali procedure di consultazione, con annesse spese di missione, andrebbero specificamente finanziate a carico del bilancio del predetto Ente, tenuto conto che la relazione tecnica cita in proposito anche l'articolo 20 dell'Accordo, mentre, in base all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica agli eventuali oneri derivanti da tale articolo si dovrà far fronte con apposito provvedimento legislativo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, prevede che dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che i soggetti interessati provvedono agli adempimenti dallo stesso previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci. Il successivo comma 2 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 15 e 20 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 1813, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la proposta di legge, già approvata dal Senato, reca misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo e che la stessa, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che, nel quadro di un generale divieto di finanziamento delle società produttrici di mine, il provvedimento in esame affida compiti di controllo alla Banca d'Italia, all'IVASS, alla Covip e agli eventuali altri soggetti cui sia attribuita, in forza della normativa vigente, la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati e conferisce i relativi poteri di verifica e di ispezione alla Banca d'Italia. In proposito, evidenzia che la Banca d'Italia, l'IVASS e la Covip non rientrano nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto consolidato: in merito a tale profilo non ha pertanto osservazioni da formulare. Per quanto riguarda ulteriori soggetti cui sia attribuita la vigilanza su intermediari abilitati, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo riguardo alla sostenibilità, ad invarianza di risorse, dei predetti compiti di controllo qualora i soggetti medesimi rientrino invece nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini dei conti di finanza pubblica. In ragione dei profili di criticità testé evidenziati, rileva pertanto la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con il relatore circa l'opportunità di predisporre la relazione tecnica.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, della relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito

dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Interventi a favore del pomodoro San Marzano.

Nuovo testo C. 229.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge in esame – nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito – reca Interventi a favore del pomodoro San Marzano.

In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 3, evidenzia come la norma preveda sia l'adozione di un piano da parte dei comuni per favorire l'utilizzazione produttiva per incentivare la coltivazione del pomodoro San Marzano, sia una ricognizione dei terreni a destinazione agricola ricadenti nell'area. Al riguardo, osserva come la sola ricognizione dei terreni sia prevista nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ritiene dunque necessario chiarire se il piano possa essere adottato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fa presente che il successivo articolo 4 prevede l'istituzione del circuito delle strade e delle terre del Pomodoro San Marzano, sul quale è possibile richiedere il riconoscimento di un regime facoltativo di certificazione e che, mentre quest'ultimo punto è previsto nell'ambito del finanziamento del FEASR, sull'istituzione del circuito sopra citato manca l'indicazione di un onere, così come la previsione di finanziamenti regionali o nazionali. Sul punto appare necessario, a suo avviso, acquisire ulteriori elementi di valutazione. Al riguardo, riporta l'esempio della legge n. 268 del 1999, contenente la Disciplina delle strade del vino, in cui si prevedono finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari ed il cofinanziamento dello Stato nei casi di leggi di spesa regionali per

interventi di adeguamento delle aziende limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della legge n. 268: per il sostegno delle relative iniziative in linea generale viene autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1999. In merito all'articolo 5, che prevede interventi di sostegno della filiera del pomodoro, osserva come l'intervento previsto al comma 1, pur espresso in termini di limite di spesa, destina a una specifica finalizzazione una quota di risorse già stanziata nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: in proposito, andrebbe chiarito, a suo avviso, se le relative risorse siano effettivamente disponibili senza pregiudizio di ulteriori interventi già finanziati a legislazione vigente sulle medesime. Segnala, inoltre, che l'intervento disposto ai sensi del comma 2 consente di destinare una quota, non individuata quantitativamente, di risorse stanziata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al finanziamento di determinati progetti: trattandosi di una disposizione di carattere non obbligatorio ma facoltativo, alla quale dunque si potrà dare attuazione qualora sussistano le relative disponibilità, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Sull'articolo 6, che stabilisce una linea di ricerca finalizzata a studi e ricerche sul miglioramento genetico e l'innovazione agronomica relativi alla coltivazione del pomodoro San Marzano, rileva che questa viene prevista nell'ambito del Piano triennale 2018/2021 del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sull'effettiva possibilità di utilizzo delle risorse del Piano sopra citato, senza incidere su impegni già assunti o programmi di interventi già avviati per le medesime finalità. Infine, sull'articolo 7, che pone in capo al Ministero delle politiche agricole la promozione di specifiche campagne di informazione sul pomodoro San Marzano, andrebbe indicato, a suo avviso, se la promozione possa essere effettuata a invarianza di risorse oppure se siano necessari appositi stanziamenti.

menti, come peraltro previsto in interventi di analogo tenore. Si considerino, ad esempio, i casi recenti dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 111 del 2019 o dei commi 297 e 453 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 – Bilancio per il 2020 in merito ad apposite campagne di informazione e di sensibilizzazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 5 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destini annualmente una quota delle risorse che risultano disponibili sui piani nazionali di settore o di filiera di propria competenza, nel limite massimo di 500.000 euro, al miglioramento delle condizioni di produzione e di trasformazione nel settore del pomodoro San Marzano. Al riguardo, segnala che i piani nazionali di settore di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono documenti programmatici, adottati previo accordo in sede Conferenza Stato – Regioni e che gli stessi sono stati originariamente finanziati dall'articolo 1, comma 1084, della legge n. 296 del 2006, con risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, allocate sul capitolo 7643 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, allo stato, risulta tuttavia privo di stanziamenti di competenza, non solo per l'anno 2020 – come si evince da un'interrogazione effettuata nella banca dati della Ragioneria generale dello Stato – ma anche per l'intero triennio 2020-2022, come risulta dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Peraltro, ricorda altresì che – come chiarito dal rappresentante del Governo nella XVII Legislatura nel corso dell'esame della proposta di legge C. 1373 e abb., recante norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa – per gli anni successivi al 2009, i citati piani di settore sono stati finanziati con le risorse derivanti dal rifinanziamento degli inter-

venti di cui alla legge n. 499 del 1999, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale. Ciò posto, ritiene pertanto necessario che il Governo chiarisca se vi siano risorse ancora effettivamente disponibili in relazione all'attuazione dei piani nazionali di settore e di filiera di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, in caso affermativo, assicuri che il loro utilizzo per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le risorse medesime risultano preordinate. Evidenzia inoltre che il comma 2 dell'articolo 5 prevede – senza precisarne l'ammontare – che una quota delle risorse iscritte, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 499 del 1999, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione del pomodoro San Marzano. Ciò premesso, segnala che l'articolo 4 della citata legge n. 499 del 1999 ha provveduto al finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali concernenti in particolare la ricerca e la sperimentazione in campo agricolo e che le relative risorse, pur essendo state allocate sul capitolo 7810 dello stato di previsione del citato Ministero per un ammontare pari a 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022, al 3 momento, risultano interamente accantonate per l'anno 2020, come si evince da un'interrogazione effettuata nella banca dati della Ragioneria generale dello Stato. Tutto ciò considerato, considera necessario che il Governo, in primo luogo, fornisca chiarimenti sia riguardo all'effettivo ammontare delle risorse da destinare al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione del pomodoro San Marzano, sia in merito alla effettiva disponibilità di tali risorse nell'ambito degli stanziamenti iscritti, sulla base dell'autorizzazione di spesa di

cui alla legge n. 499 del 1999, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, in secondo luogo, assicuri che l'utilizzo delle risorse stesse non risulti suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali detti stanziamenti risultano preordinati. In ragione dei numerosi profili di criticità testé evidenziati, rileva pertanto la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la relatrice circa l'opportunità di predisporre la relazione tecnica.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, della relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.

Nuovo testo Doc. XXII, n. 37.

(Parere alle Commissioni II e VI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, evidenzia che il provvedimento in esame, composto da cinque articoli, reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera, la quale, al termine dei propri lavori, presenta una relazione all'Assemblea sui risultati dell'attività svolta.

Fa presente che il testo prevede, in particolare, che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e che essa ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a

procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

Segnala che l'articolo 5, comma 4, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di euro 40.000 e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che il provvedimento in esame non è suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica, dal momento che i relativi oneri incidono esclusivamente sul bilancio interno della Camera, propone di esprimere sullo stesso un parere favorevole, fermo restando che le Commissioni di merito dovrebbero valutare l'opportunità di precisare se il predetto importo debba intendersi come avente carattere annuale ovvero se esso debba considerarsi quale ammontare complessivo delle spese di funzionamento della istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta da sostenere sino al termine della legislatura, nel quale ultimo caso andrebbe specificata la ripartizione annua della spesa stessa.

La Viceministra Laura CASTELLI non ha osservazioni da formulare sul provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del Doc. XXII, n. 37, recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare se l'importo di 40.000 euro destinato alle spese di funzionamento

della istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta debba intendersi a carattere annuale ovvero quale ammontare complessivo e, in quest'ultimo caso, di specificare la ripartizione annua della spesa ».

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritiene che, incidendo il provvedimento sul bilancio interno della Camera, sarebbe più sensato che le Commissioni cui tale provvedimento è assegnato in sede referente chiedessero delucidazioni sulle conseguenze di carattere finanziario dello stesso al Collegio dei Questori, piuttosto che alla Commissione bilancio.

Fabio MELILLI, *presidente*, pur prendendo atto di quanto rilevato dall'onorevole Comaroli, ricorda che il provvedimento è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione bilancio, che, pertanto, è chiamata ad esprimersi sullo stesso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

C. 107 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame della proposta emendativa riferita al provvedimento in oggetto.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 6.800 della Commissione, volto a prevedere che le scuole provvedano allo svolgimento delle attività previste in occasione della istituenda Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia nel rispetto del piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 16, della legge n. 107 del 2015, nonché del patto educativo di corresponsabilità, fermo restando il vincolo della

compatibilità delle predette attività rispetto alle risorse disponibili a legislazione vigente, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria della disposizione. In proposito, evidenzia preliminarmente che il contenuto della citata proposta emendativa risulta sostanzialmente analogo a quello della specifica condizione espressa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere sul testo del provvedimento approvato nella scorsa seduta del 27 ottobre. Tanto premesso, fa presente che la proposta emendativa in esame non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, anche in considerazione del fatto che la promozione nelle scuole di ogni ordine e grado dell'educazione alla parità tra i sessi e della prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni già rappresenta un elemento costitutivo del predetto piano triennale dell'offerta formativa. Pertanto, propone di esprimere un parere di nulla osta sull'emendamento 6.800 della Commissione.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con le osservazioni della relatrice ed esprime nulla osta sull'emendamento 6.800 della Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza del Presidente Fabio MELILLI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,

recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

Atto n. 101-bis.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, emanato in attuazione dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge n. 167 del 2015, prevede la revisione e integrazione del decreto legislativo n. 171 del 2005, recante codice della nautica da diporto.

Ricorda che la Commissione Bilancio ha esaminato la prima formulazione del provvedimento (Atto del Governo n. 101), sul quale ha espresso il prescritto parere nella seduta del 12 maggio 2020.

In particolare, la Commissione Bilancio della Camera dei deputati ha espresso un parere favorevole con due condizioni, entrambe recepite nel nuovo testo presentato alle Camere per l'espressione dei pareri definitivi.

Ricorda, inoltre, che sul provvedimento sono stati espressi, i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato, del Garante per la protezione dei dati personali, delle Commissioni 5a (Bilancio) e 8a (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e delle Commissioni IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera. Il Governo ha ritenuto di conformarsi parzialmente ai predetti pareri ed ha quindi predisposto un nuovo testo del provvedimento in esame (Atto del Governo n. 101-bis), che, in ottemperanza alla legge n. 167 del 2015, è stato trasmesso al Parlamento. Fa presente, altresì, che il testo in esame è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'articolo 3 – che fornisce la definizione di nautica sociale e prevede che con il regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto sia stabilita la disciplina di tale nautica e le eventuali

facilitazioni all'ormeggio delle unità da diporto in transito e per la fornitura dei servizi in banchina – pur prendendo atto del fatto che la relazione tecnica attribuisce carattere ordinamentale alla norma, rileva che la stessa sembra volta a garantire agevolazioni e servizi, che appaiono avere un contenuto economico, ai fruitori della nautica sociale. Tanto premesso, oltre ad acquisire una valutazione circa l'esposta interpretazione, ritiene opportuno che sia chiarito se la concessione di tali agevolazioni e servizi sia suscettibile di recare oneri o comunque di ridurre gli introiti anche delle autorità portuali o di altre pubbliche amministrazioni.

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che l'articolo 3 dello schema introduce l'articolo 2-bis al codice della nautica da diporto recante la disciplina della nautica sociale.

Evidenzia che le facilitazioni per favorire l'ormeggio delle unità da diporto rientranti negli usi della nautica sociale sono riferite esclusivamente agli spazi normalmente destinati alle unità in transito e sono predisposte allo scopo di assicurare, ad esempio, la disponibilità di un determinato numero di posti barca alle piccole unità della nautica sociale anche nei periodi in cui è maggiore il flusso turistico, in modo da agevolare gli spostamenti per fini ricreativi a mezzo delle suddette unità.

Rappresenta che ciò non determina, tuttavia, un obbligo di fornire o riservare il servizio di ormeggio per le suddette unità ma consiste, esclusivamente, nel far sì che i servizi richiesti – incluso il posto di ormeggio temporaneo per l'unità in transito – siano effettivamente disponibili nei vari punti di ormeggio da parte dei privati gestori.

Segnala che tale disponibilità si concretizza in una regola di utilizzo degli spazi concessi da parte dei privati che pertanto non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni titolari delle competenze sugli spazi asseriti in concessione e più in generale a carico della finanza pubblica, trattandosi di servizi richiesti volta a volta ai gestori privati da parte dell'utenza diportistica.

Peraltro, precisa che già il vigente codice della nautica da diporto, nell'incentivare la disponibilità di porti per le unità in transito prevede, all'articolo 49-*nonies*, la disciplina relativa alle unità da diporto in transito, senza che ciò comporti, tuttavia, oneri a carico dell'Amministrazione.

Fa presente che considerazioni analoghe sono valide anche con riferimento al secondo aspetto della nautica sociale, ossia quello di diffusione della cultura della nautica e di impiego terapeutico e socialmente inclusivo della nautica da diporto, atteso che trattasi di previsione che non contempla la fornitura di specifici servizi da parte delle Amministrazioni (così come delle Autorità di sistema portuale) ma, come sopra specificato, attiene esclusivamente alla possibilità di avere, nel concreto, la disponibilità di un determinato numero di posti di ormeggio e di poter usufruire dei correlati servizi di assistenza in banchina.

Pertanto, segnala che le disposizioni in questione non comportano alcun onere per le pubbliche amministrazioni, né, per i medesimi motivi, possono in alcun modo comportare una riduzione degli introiti percepiti, inclusi quelli riscossi dalle Autorità di sistema portuale.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (Atto n. 101-*bis*),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 3 dello schema introduce l'articolo 2-*bis* al codice della nautica da diporto recante la disciplina della nautica sociale;

le facilitazioni per favorire l'ormeggio delle unità da diporto rientranti negli usi della nautica sociale sono riferite esclusivamente agli spazi normalmente destinati alle unità in transito e sono predisposte, ad esempio, allo scopo di assicurare la disponibilità di un determinato numero di posti barca alle piccole unità della nautica sociale anche nei periodi in cui è maggiore il flusso turistico, in modo da agevolare gli spostamenti per fini ricreativi a mezzo delle suddette unità;

ciò non determina, tuttavia, un obbligo di fornire o riservare il servizio di ormeggio per le suddette unità ma consiste, esclusivamente, nel far sì che i servizi richiesti – incluso il posto di ormeggio temporaneo per l'unità in transito – siano effettivamente disponibili nei vari punti di ormeggio da parte dei privati gestori;

tale disponibilità si concretizza in una regola di utilizzo degli spazi concessi da parte dei privati che pertanto non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni titolari delle competenze sugli spazi asseriti in concessione e, più in generale, a carico della finanza pubblica, trattandosi di servizi richiesti volta a volta ai gestori privati da parte dell'utenza diportistica;

peraltro, si precisa che già il vigente codice della nautica da diporto, nell'incentivare la disponibilità di porti per le unità in transito prevede, all'articolo 49-*nonies*, la disciplina relativa alle unità da diporto in transito, senza che ciò comporti, tuttavia, oneri a carico dell'Amministrazione;

considerazioni analoghe sono valide anche con riferimento al secondo aspetto della nautica sociale, ossia quello di diffusione della cultura della nautica e di impiego terapeutico e socialmente inclusivo della nautica da diporto, atteso che trattasi di previsione che non contempla la fornitura di specifici servizi da parte delle Amministrazioni (così come delle Autorità di sistema portuale) ma, come sopra specificato, attiene esclusivamente alla possibilità

di avere, nel concreto, la disponibilità di un determinato numero di posti di ormeggio e di poter usufruire dei correlati servizi di assistenza in banchina;

pertanto, le disposizioni in questione non comportano alcun onere per le pubbliche amministrazioni, né, per i medesimi motivi, possono in alcun modo comportare una riduzione degli introiti percepiti, inclusi quelli riscossi dalle Autorità di sistema portuale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza del Presidente Fabio MELILLI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa.

Atto n. 197.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2020.

La Viceministra Laura CASTELLI segnala che, con riguardo alle modifiche, agli articoli 335 e 336 del Codice delle assicurazioni private (CAP), previste dai commi 34 e 35 dell'articolo 1, al fine di calibrare adeguatamente la misura del contributo affinché le risorse che ne derivano consentano di coprire le spese di funzionamento dell'Arbitro Assicurativo, almeno nella sua fase di avvio, si è ritenuto di formulare una proposta di intervento che, tenuto conto delle risultanze di un'indagine EIOPC – CEIOPS sui contributi di vigilanza – da cui emerge che alcuni Stati ne hanno imposto il pagamento alle imprese aventi sede legale in altri Stati membri e operanti sul proprio territorio – prevedesse, con riguardo alla misura del contributo da imporre, la metà del minimo edittale richiesto per i corrispondenti soggetti italiani.

Fa presente che si è quindi valutato di gravare di un importo maggiore gli intermediari UE « equivalenti » agli iscritti nella sez. D RUI, identificandoli quali ente creditizio o impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2) del regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013, nonché di prevedere una categoria residuale, per tutti gli intermediari UE diversi da quelli precedentemente indicati, in cui distinguere tra persone fisiche e persone giuridiche, prendendo come riferimento gli importi (sempre dimezzati) che gravano per agenti e *broker* italiani.

Con riguardo ai costi attesi correlati ai nuovi sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, segnala che sono state condotte dall'IVASS analisi specifiche nell'ambito di studi di fattibilità dalle quali emergono gli oneri su base annua in aggiunta al costo del personale.

Sottolinea che l'IVASS ha ipotizzato, sulla base di analisi specifiche, un numero massimo di ricorsi annui gestibile pari a circa 20.000.

Evidenzia che il progetto prevede che le spese di finanziamento dell'Arbitro siano coperte sia con i contributi di vigilanza a carico delle imprese e degli intermediari sia con i contributi imposti a carico degli utenti, proponendosi – in sede di schema di regolamento IVASS per la disciplina delle

disposizioni di dettaglio del decreto ministeriale emanato in attuazione dell'articolo 187-ter CAP – di prevedere un contributo a carico del ricorrente in misura pari a 20 euro che, in caso di accoglimento del ricorso, verrebbero rimborsati al cliente dall'impresa/intermediario, oltre che il pagamento a carico dell'impresa o dell'intermediario soccombente di una somma pari, rispettivamente, a 200 e 100 euro oltre alla refusione della spesa al ricorrente.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Atto n. 197);

preso atto dei dati e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riguardo alle modifiche, agli articoli 335 e 336 del Codice delle assicurazioni private (CAP), previste dai commi 34 e 35 dell'articolo 1, al fine di calibrare adeguatamente la misura del contributo, affinché le risorse che ne derivano consentano di coprire le spese di funzionamento dell'Arbitro Assicurativo almeno nella sua fase di avvio, si è ritenuto di formulare una proposta di intervento che, tenuto conto delle risultanze di un'indagine EIOPC – CEIOPS sui contributi di vigilanza – da cui emerge che alcuni Stati ne hanno imposto il pagamento alle imprese aventi sede legale in altri Stati membri e operanti sul proprio territorio – preveda, con riguardo alla misura del contributo da imporre, la metà del minimo edittale richiesto per i corrispondenti soggetti italiani;

si è quindi valutato di gravare di un importo maggiore gli intermediari UE “equi-

valenti” agli iscritti nella sez. D RUI, identificandoli quali ente creditizio o impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2) del regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013, nonché di prevedere una categoria residuale, per tutti gli intermediari UE diversi da quelli precedentemente indicati, in cui distinguere tra persone fisiche e persone giuridiche, prendendo come riferimento gli importi (sempre dimezzati) che gravano per agenti e broker italiani;

con riguardo ai costi attesi correlati ai nuovi sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, sono state condotte dall'IVASS analisi specifiche nell'ambito di studi di fattibilità dalle quali emergono gli oneri su base annua in aggiunta al costo del personale;

l'IVASS ha ipotizzato, sulla base di analisi specifiche, un numero massimo di ricorsi annui gestibile pari a circa 20.000;

il progetto prevede che le spese di finanziamento dell'Arbitro siano coperte sia con i contributi di vigilanza a carico delle imprese e degli intermediari sia con i contributi imposti a carico degli utenti, proponendosi – in sede di schema di regolamento IVASS per la disciplina delle disposizioni di dettaglio del decreto ministeriale emanato in attuazione dell'articolo 187-ter CAP;

di prevedere un contributo a carico del ricorrente in misura pari a 20 euro che, in caso di accoglimento del ricorso, verrebbero rimborsati al cliente dall'impresa/intermediario, oltre che il pagamento a carico dell'impresa o dell'intermediario soccombente di una somma pari, rispettivamente, a 200 e 100 euro oltre alla refusione della spesa al ricorrente;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza del Vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 17.50.

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

C. 107 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 6.800 della Commissione.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, avverte che l'Assemblea – in relazione all'emendamento 6.800 della Commissione, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta nella odierna seduta antimeridiana – ha trasmesso gli identici

subemendamenti Turri 0.6.800.1 e Palmieri 0.6.800.2 nonché i subemendamenti Palmieri 0.6.800.3 e 0.6.800.4.

Al riguardo, propone di esprimere parere contrario sugli identici subemendamenti Turri 0.6.800.1 e Palmieri 0.6.800.2, giacché l'eventuale approvazione degli stessi determinerebbe il venir meno della corretta clausola di neutralità finanziaria, volta a prevedere che lo svolgimento delle attività connesse alla istituenda Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia debba avere luogo « compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica », analogamente a quanto indicato in una specifica condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, approvata dalla Commissione bilancio nel parere reso nella scorsa seduta del 27 ottobre. Non ha invece osservazioni da formulare sui subemendamenti Palmieri 0.6.800.3 e 0.6.800.4, sui quali pertanto propone di esprimere nulla osta, posto che gli stessi non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Andrea GIORGIS, nel condividere le valutazioni svolte dalla relatrice, concorda con la proposta dalla stessa formulata di esprimere parere contrario sugli identici subemendamenti Turri 0.6.800.1 e Palmieri 0.6.800.2 e nulla osta sui subemendamenti Palmieri 0.6.800.3 e 0.6.800.4.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 17.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1973, recante modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici (ANITA)	81
Audizione di rappresentanti dell'Associazione per il governo regionale, locale e urbano della mobilità sostenibile (federMobilità)	81

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 novembre 2020.

Audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1973, recante modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici (ANITA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 13.50.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione per il governo regionale, locale e urbano della mobilità sostenibile (federMobilità).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.10.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole</i>)	82
DL n. 130/2020: disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche al codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2020.

Vittoria CASA, *presidente*, dopo aver ricordato che ieri, lunedì 2 novembre, alle ore 15, è scaduto il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sulle parti di competenza della Commissione, comunica che non sono state presentate proposte emendative.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, ricordato che il provvedimento non reca norme di diretto interesse della Commissione, propone di riferire alla XIV Commissione in senso favorevole.

Daniele BELOTTI (LEGA) eccepisce che i contenuti del disegno di legge – si riferisce agli obblighi per l'Italia e gli altri Stati membri e alle procedure d'infrazione aperte – sono da considerarsi vecchi e superati alla luce di quanto sta avvenendo in Europa e nel mondo. I dieci mesi di pandemia hanno cambiato il mondo e l'emergenza in corso rende a suo avviso superata la necessità di atti come la chiusura della procedura d'infrazione sulle prestazioni sociali

accessibili ai cittadini di paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Non comprende l'opportunità di discutere in questo momento dell'etichettatura dei succhi di frutta o della tutela delle eccellenze agroalimentari quali il parmigiano reggiano, l'olio extravergine d'oliva o il pecorino. Discutendo di questi temi o di temi come la transomofobia e la bifobia – si riferisce al provvedimento all'esame dell'Aula – il Parlamento dà, a suo parere, l'impressione di vivere fuori del mondo e di ignorare che milioni di italiani rischiano oggi il posto di lavoro e che migliaia di imprese stanno chiudendo senza sapere se riapriranno.

Aggiunge che, di fronte a un probabile *lockdown*, in Italia e negli altri Paesi, che avrebbe conseguenze spaventose in termini economici e occupazionali, non è possibile, a suo giudizio, adottare misure che incentivano l'immigrazione come quelle che ha citato: è, questa, una fase in cui non è realistico immaginare di poter garantire servizi sociali a tutti, compresi gli stranieri titolari di permessi di soggiorno. L'Italia non può permettersi di far passare al di là del Mediterraneo il messaggio che qui siamo pronti a regalare tutto a quanti arrivano da noi. Sarebbe più opportuno, a suo avviso, ripensare i parametri di Maastricht, rendere più accessibili i progetti europei e rivedere gli obblighi di cofinanziamento dei fondi europei, che spesso rappresentano un vincolo di spesa insostenibile e tale da comportare un mancato utilizzo degli stessi. Conclude preannunciando il voto contrario del gruppo della Lega.

Alessandro MELICCHIO (M5S) premette che le disposizioni del disegno di legge in esame sono finalizzate ad adeguare l'ordinamento nazionale a quello europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Ricorda che si tratta di norme volte a prevenire l'apertura o a consentire la chiusura di procedure d'infrazione ovvero di norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot. In particolare, fa presente che con il disegno di legge in esame si agevola la chiusura di dieci pro-

cedure avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia e che le procedure aperte a carico dell'Italia – che in questo è seconda solo alla Spagna – risultano 91, di cui 69 per violazione del diritto dell'Unione e 22 per mancato recepimento di direttive. Rileva quindi che i settori più coinvolti sono quelli relativi ad ambiente, fiscalità, dogane, trasporti, energia, concorrenza, aiuti di Stato e giustizia: settori che impattano notevolmente sulla qualità della vita degli italiani. Va anche considerato che dal 2002 a oggi il Paese ha subito oltre 1.700 procedimenti di infrazione: quasi sei al mese, pagando almeno 655 milioni di euro in sanzioni. Ritiene quindi necessario preoccuparsi tempestivamente del recepimento delle direttive europee e quindi accelerare in questo, concentrandosi sui settori che incidono maggiormente sulla quotidianità di tutti, che tra l'altro non toccano direttamente gli ambiti di competenza della VII Commissione. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di deliberazione della relatrice.

Luigi CASCIELLO (FI), pur condividendo le osservazioni del deputato Belotti in merito alla congiuntura emergenziale, crede importante non dimenticare l'appartenenza dell'Italia ad un contesto più grande. Preannuncia quindi l'astensione del suo gruppo dal voto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice di riferire alla XIV Commissione in senso favorevole sul provvedimento in esame.

DL n. 130/2020: disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche al codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca VACCA (M5S), *relatore*, riferisce che il decreto-legge sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere è composto da 15 articoli, la gran parte dei quali non riguarda la Commissione. Il provvedimento – come si legge nella relazione illustrativa – risponde all'esigenza di dare seguito alle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113 del 2018 e di promulgazione della legge n. 77 del 2019, di conversione in legge del decreto-legge n. 53 del 2019. Inoltre, come chiarisce la relazione, dopo l'entrata in vigore di queste disposizioni e la loro prima applicazione, si è manifestata la necessità di chiarirne alcuni profili, per porre rimedio ad alcune difficoltà applicative.

I primi quattro articoli recano disposizioni in materia di permesso di soggiorno, controlli di frontiera, procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, trattenimento e accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione.

Interessa indirettamente la Commissione l'articolo 1, comma 1, lettera *b*) che dispone la convertibilità in permessi di lavoro di alcuni tipi di permessi di soggiorno per stranieri: tra questi c'è il permesso di soggiorno per attività sportiva, che è un permesso rilasciato a stranieri che vengano a svolgere attività sportiva professionistica o dilettantistica presso società sportive italiane. La società sportiva – in base alla legislazione vigente – deve ottenere, tramite richiesta alla Federazione nazionale di appartenenza, la dichiarazione nominativa di assenso da parte del CONI, nei limiti delle quote annuali di ingresso degli sportivi stranieri.

A sua volta, l'articolo 1, comma 1, lettere *f*), *g*), *h*) e *i*), reca disposizioni su alcuni permessi speciali di soggiorno previsti dal testo unico dell'immigrazione, tra cui quello per motivi di lavoro del ricercatore straniero che abbia ultimato l'attività di ricerca ed abbia un permesso di soggiorno per ricerca giunto a scadenza. Questo tipo di permesso di soggiorno è contemplato dal

testo unico dell'immigrazione all'articolo 27-ter. Il permesso in questione è rilasciato per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività di ricerca indicata nella convenzione di accoglienza tra l'istituto ricevente ed il ricercatore. Al termine dell'attività di ricerca e alla scadenza del permesso di soggiorno per ricerca, lo straniero ricercatore – in base al testo unico – può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego e può richiedere per questo un permesso di soggiorno per cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con l'attività di ricerca svolta. Questo permesso ha durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi. Il testo unico (art. 27-ter, comma 9-bis) prevedeva che per poter conseguire questo permesso di soggiorno lo straniero dovesse avere la disponibilità di un reddito minimo annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. Questa condizione viene soppressa dal decreto in esame.

L'articolo 5 prevede – a favore dei beneficiari di misure di accoglienza accolti nel Sistema d'accoglienza e integrazione (SAI) – l'avvio di ulteriori progetti di integrazione e individua le linee prioritarie d'intervento per l'aggiornamento del Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale per il biennio 2020-2021, prevedendo, in particolare, che questo dovrà prestare attenzione – tra l'altro – ai percorsi di formazione linguistica. A livello centrale, sono diverse le amministrazioni coinvolte, già in base alla legislazione vigente, nell'attuazione delle politiche di integrazione. Tra queste c'è il Ministero dell'istruzione, che, anche attraverso l'Osservatorio Nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, è chiamato, dalla legislazione vigente, a promuovere politiche scolastiche a favore dell'integrazione degli alunni con *background* migratorio.

Gli articoli da 6 a 10 recano disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri e modifiche al codice penale.

L'articolo 11 amplia l'ambito di applicazione del divieto di accesso ai locali pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, che può essere disposto dal questore nei confronti di coloro che siano stati denunciati per specifici reati e inasprisce le connesse sanzioni.

L'articolo 12 prevede una serie di misure per il contrasto dei reati connessi agli stupefacenti commessi attraverso internet.

L'articolo 13 reca modifiche alla disciplina sul Garante nazionale delle persone private della libertà personale, rimodulandone la denominazione e ridefinendone il ruolo.

L'articolo 14 reca la clausola di neutralità finanziaria, mentre l'articolo 15 introduce disposizioni transitorie finalizzate a stabilire l'applicazione di alcune modifiche introdotte con il decreto-legge in esame anche ai procedimenti in corso, nella fase amministrativa che giurisdizionale.

In conclusione, considerato che il provvedimento non contiene disposizioni che investano in modo diretto la competenza della Commissione, ritiene che questa potrebbe esprimersi già oggi. Formula una proposta di parere favorevole.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) concorda con la proposta del relatore di esprimersi fin da oggi. Ritiene che sarebbe meglio per l'economia generale dei lavori della Commissione non rinviare la votazione alla prossima settimana, giudicando più appropriato dedicare quest'ultima alla discussione dei molti provvedimenti che interessano direttamente l'ambito di competenza

della Commissione. Nel merito, condivide la proposta di parere favorevole.

Sara DE ANGELIS (LEGA), considerato che l'esame del provvedimento in sede referente, nella I Commissione, è appena all'inizio, non ravvisa l'urgenza di procedere alla espressione del parere. Chiede pertanto, a nome del gruppo della Lega, il rinvio dell'esame.

Paola FRASSINETTI (FDI) si associa alla richiesta della deputata De Angelis.

Luigi CASCIELLO (FI), pur d'accordo con il relatore sulla sostanziale marginalità della sfera di interesse della VII Commissione, appoggia la richiesta di rinvio formulata dagli altri gruppi di opposizione.

Vittoria CASA, *presidente*, preso atto della richiesta dei gruppi di opposizione di non procedere alla votazione e non sussistendo ragioni di urgenza, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che, ad ogni modo, il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il 16 novembre.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 3 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.50.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1218 Siracusano, C. 1739 D'Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano recanti Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina, di rappresentanti dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Messina	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 novembre 2020.

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1218 Siracusano, C. 1739 D'Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano recanti Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina, di rappresentanti dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Messina.

L'audizione si è svolta dalle 13.35 alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00488 Ficara sul contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa	88
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Open Fiber Spa, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, del Libro Bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia europea per i dati (COM(2020)66 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)67 final)	88
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice della strada. C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187-1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-1801/A	88
--	----

INTERROGAZIONI:

5-04658 D'Ettore: Aumento delle spese per comunicazione e pubblicità di Ferrovie dello Stato italiane	88
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	91
5-01378 Rotelli: Attuazione degli interventi di contenimento acustico da parte di RFI nella regione Marche	88
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	92
5-03248 Maccanti: Installazione dei dispositivi di visualizzazione del tempo residuo sugli impianti semaforici	89
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	93
5-03774 Ficara: Procedimento di selezione degli interventi da finanziare nell'ambito del programma di azione e coesione	89
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	94
5-04485 Caon: Realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità Brescia-Padova	89
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	96
5-04794 Baldelli: Invio della relazione sui proventi delle sanzioni stradali da parte degli enti locali per l'anno 2019	89
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	98

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 novembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00488 Ficara sul contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.25 alle 13.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 novembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Open Fiber Spa, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, del Libro Bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia europea per i dati (COM(2020)66 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)67 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 3 novembre 2020.

**Modifiche al codice della strada.
C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187-1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-1801/A.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.15.

INTERROGAZIONI

Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 15.20.

5-04658 D'Ettore: Aumento delle spese per comunicazione e pubblicità di Ferrovie dello Stato italiane.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del governo, che giudica inadeguata rispetto ai quesiti posti nell'interrogazione a sua firma. Al riguardo evidenzia come il Governo avrebbe dovuto esercitare con maggiore accuratezza i poteri di vigilanza che gli sono attribuiti rispetto all'attività del gruppo FS, che evidentemente ha fornito elementi informativi alquanto superficiali.

Ritiene che il Governo dovrebbe essere per primo interessato a dare un contenuto di merito alla funzione di sindacato ispettivo che svolge il Parlamento, soprattutto in un contesto delicato come quello che le istituzioni stanno affrontando nel quadro di una grave emergenza sanitaria. Ribadisce pertanto la necessità che il Governo chiarisca come il gruppo FS abbia utilizzato risorse pubbliche di una certa entità, fornendo i dati specifici delle testate giornalistiche utilizzate da FS per le campagne di pubblicità e comunicazione e gli importi dalle stesse ricevute.

5-01378 Rotelli: Attuazione degli interventi di contenimento acustico da parte di RFI nella regione Marche.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mauro ROTELLI (FDI), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del governo che conferma la fondatezza dei quesiti posti nell'interrogazione, ricordando come la stessa sia stata presentata dal collega Acquaroli, nel frattempo divenuto Presidente della regione Marche, il 1° febbraio 2019. Appare quindi evidente come i previsti interventi di contenimento acustico avrebbero un forte impatto in numerosi comuni della regione Marche. Auspica pertanto che siano rapidamente rese disponibili le risultanze del gruppo di lavoro istituito all'interno del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, richiedendo un riferimento temporale più preciso per la conclusione dell'istruttoria.

5-03248 Maccanti: Installazione dei dispositivi di visualizzazione del tempo residuo sugli impianti semaforici.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elena MACCANTI (LEGA), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del governo, dal momento che, come è stato confermato, molti comuni stanno già utilizzando i dispositivi di *countdown* degli impianti semaforici nuovi o che vengono integralmente sostituiti. Al riguardo auspica che il Governo e gli enti locali possano garantire ai cittadini adeguate forme di trasparenza sull'utilizzo di tali dispositivi in un quadro di maggiore certezza normativa.

5-03774 Ficara: Procedimento di selezione degli interventi da finanziare nell'ambito del programma di azione e coesione.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Paolo FICARA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del governo, ribadendo l'im-

portanza dell'accessibilità delle risorse del PON infrastrutture da parte delle regioni beneficiarie. Al riguardo auspica la rapida conclusione dei procedimenti di valutazione dei progetti ammessi al finanziamento e una specifica attenzione da parte del governo sull'attuazione dei progetti finanziati anche in considerazione del previsto termine per il completamento dei suddetti interventi, fissato nell'anno 2023.

5-04485 Caon: Realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità Brescia-Padova.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Roberto CAON (FI), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del governo, che si sofferma solo sulla tratta AV/AV Verona-Brescia, senza fornire alcun reale elemento informativo sulla realizzazione della tratta AV/AC Padova-Verona, nonostante gli annunci fatti dalla stessa ministra De Micheli durante la recente campagna elettorale. Esprime forti preoccupazioni circa la mancata previsione di tali interventi nel quadro di un cronoprogramma realistico che espliciti la tempistica delle singole tratte, ribadendo l'urgenza della realizzazione anche della tratta ferroviaria Padova-Verona, così come previsto anche dal piano Italiaveloce.

5-04794 Baldelli: Invio della relazione sui proventi delle sanzioni stradali da parte degli enti locali per l'anno 2019.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Simone BALDELLI (FI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del governo, ritenendo la seduta di oggi un'ulteriore occasione sprecata.

Ritiene in particolare necessario che il Governo fornisca tempestivamente i dati specifici relativi ai Comuni che non hanno

ottemperato all'obbligo di comunicazione e indichi quali sanzioni è intenzionato a irrogare ai Comuni inadempienti, così come previsto dalle norme del vigente Codice della strada. Auspica che anche la Presidenza della commissione possa farsi da tramite con gli uffici competenti del ministero al fine di poter dare attuazione al decreto ministeriale risalente al mese di

gennaio 2020 e di poter avere quanto prima conoscenza dei dati forniti dai comuni.

Paolo FICARA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

5-04658 D'Ettore: Aumento delle spese per comunicazione e pubblicità di Ferrovie dello Stato italiane.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo sulla base degli elementi forniti dal Gruppo Ferrovie dello Stato.

Ferrovie dello Stato rappresenta che i costi riferiti alla voce di spesa generale *Costi di comunicazione e pubblicità* costituiscono, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, una voce di spesa consolidata, risultante dall'aggregazione dei dati di tutte le società del Gruppo.

Nel biennio considerato, in aggiunta alle diverse campagne pubblicitarie e attività di comunicazione pianificate e realizzate come negli anni precedenti per tutte le società del Gruppo, sono state poste in essere nuove iniziative di comunicazione.

Si tratta in particolare:

della campagna di comunicazione istituzionale per la celebrazione dei 10 anni dell'Alta Velocità in Italia;

dell'attività di promozione dei nuovi investimenti per i treni Rock e Pop, con *road show* e presentazione nelle più importanti piazze italiane;

dell'attività di promozione della nuova APP per la mobilità integrata (Nugo) che amplia il perimetro di attività di comunicazione digitale del Gruppo FS.

Il Gruppo FS evidenzia che gli incrementi di costi derivanti da dette nuove iniziative hanno rispettato, anche in relazione agli anni 2018 e 2019, il rapporto in termini di incidenza sul fatturato del Gruppo

degli anni precedenti pari allo 0,3 per cento - 0,4 per cento.

Ciò in considerazione del notevole incremento di fatturato che si è registrato nel medesimo biennio rispetto al 2017, e segnatamente: 9.293 milioni di euro nel 2017, 12.072 milioni nel 2018 e 12.435 milioni nel 2019.

Anche in relazione al rapporto fra i costi di comunicazione e pubblicità e gli investimenti del Gruppo, Ferrovie dello Stato evidenzia che esso ha avuto un andamento pressoché costante (tra lo 0,6 per cento e lo 0,7 per cento), a fronte di investimenti progressivamente aumentati di 5.407 milioni di euro nel 2017, di 5.807 milioni nel 2018 e di 6.943 milioni nel 2019.

Per quanto riguarda poi le iniziative di pubblicità su quotidiani e organi di stampa, Ferrovie dello Stato precisa che la spesa per tali attività ha inciso solo per il 2,8 per cento nel 2018 e per il 5,8 per cento nel 2019 sul totale dei costi di comunicazione e pubblicità iscritti in bilancio e che l'aumento registrato nell'anno 2019 è da attribuire alle iniziative pubblicitarie prima descritte, in particolare a quelle per la celebrazione dei 10 anni dell'Alta Velocità.

Infine, il Gruppo FS precisa che nelle campagne di comunicazione e pubblicità sono state coinvolte tutte le principali testate giornalistiche nazionali e, in base alle esigenze commerciali e di promozione delle diverse società del Gruppo, anche le testate a più elevata diffusione a livello regionale.

ALLEGATO 2

5-01378 Rotelli: Attuazione degli interventi di contenimento acustico da parte di RFI nella regione Marche.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con specifico riferimento alla regione Marche, il Piano di risanamento acustico di RFI – aggiornato nel 2018 su richiesta del Ministero dell’ambiente – prevede la realizzazione, nel territorio di 37 comuni, di complessive 180 barriere antirumore.

Alcuni interventi, in relazione ai quali è stata già elaborata la progettazione definitiva, hanno natura prioritaria, secondo i criteri stabiliti dal decreto 29 novembre 2000 del Ministero dell’ambiente, e riguardano zone urbane densamente abitate, con edificazioni anche di notevole altezza e a distanza ridotta dall’infrastruttura ferroviaria.

In ragione delle criticità derivanti dall’impatto del dimensionamento delle opere, necessario per osservare le prescrizioni di legge, sui territori, è stato istituito uno specifico gruppo di lavoro, coordinato dalla Struttura Tecnica di Missione del MIT, con l’obiettivo di coniugare i vincoli di legge vigenti con l’evoluzione normativa comunitaria di settore (*STI Noise* e *Quieter routes*) e delle iniziative adottate dal medesimo Ministero per il rinnovo del sistema frenante dei carri merci, ai sensi dell’articolo 47 del decreto-legge n. 50 del 2017.

Le conclusioni del gruppo di lavoro verranno sottoposte, a breve, all’esame del Ministero dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare per valutare la praticabilità di soluzioni differenti rispetto a quelle attualmente consentite.

Allo stato, infatti, il decreto 29 novembre 2000 del Ministero dell’ambiente prevede che gli interventi finalizzati all’attività di risanamento possano essere effettuati direttamente sulla sorgente sonora (contatto ruota – rotaia, materiale rotabile, e altro), lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore (barriere antirumore) ovvero direttamente sul ricettore (per esempio sostituzione infissi), adottando quest’ultimi qualora con le prime tipologie non sia tecnicamente conseguibile il raggiungimento dei valori limite di immissione o qualora lo impongano valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale.

Le barriere antirumore rappresentano la più diffusa tipologia di intervento di mitigazione acustica adottata per le infrastrutture ferroviarie, dal momento che consentono di abbattere il rumore entro i limiti di legge e richiedono l’utilizzo di tecnologie semplici.

Cionondimeno, sono in corso sperimentazioni consistenti nell’esecuzione di interventi sulla sorgente di rumore e che riguardano l’infrastruttura e il materiale rotabile.

ALLEGATO 3

5-03248 Maccanti: Installazione dei dispositivi di visualizzazione del tempo residuo sugli impianti semaforici.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con decreto ministeriale 27 aprile 2017 sono state definite le norme inerenti le caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, denominati *countdown*, come previsto dall'articolo 60, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120.

Detta disposizione stabilisce, infatti, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengano definite le caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, di impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei vei-

coli in arrivo, senza tuttavia imporre l'installazione dei cosiddetti *countdown*.

Conseguentemente, l'articolo 2 del decreto ministeriale ha un ambito di applicazione limitato all'installazione di nuovi impianti semaforici, o nel caso della integrale sostituzione di impianti esistenti intesa quale sostituzione delle lanterne e del regolatore semaforico e laddove gli enti proprietari di strade decidano di impiegare dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci.

In considerazione del carattere meramente facoltativo dell'installazione dei dispositivi in parola, sono in corso approfondimenti finalizzati a verificare, anche in considerazione degli effetti economici in capo agli enti proprietari delle strade, la possibilità di rendere maggiormente cogente la previsione.

ALLEGATO 4

5-03774 Ficara: Procedimento di selezione degli interventi da finanziare nell'ambito del programma di azione e coesione.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il Programma di Azione e Coesione Infrastrutture e Reti 2014-2020 complementare al PON Infrastrutture e Reti 2014/2020 (PAC 2014/2020) – approvato con delibera CIPE n. 58 del 1° dicembre 2016 – si rivolge alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia ed ha una dotazione finanziaria complessiva pari a circa 670 milioni di euro a valere sul Fondo di Rotazione *ex lege* n. 183 del 1987.

L'attuazione del Programma ha richiesto una specifica ed intensa attività di approfondimento e di interlocuzione con tutte le Amministrazioni regionali coinvolte nonché con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che è sfociata nella costituzione di un Tavolo permanente per la *governance* che rappresenta lo strumento decisionale di qualsiasi procedimento relativo al Programma.

A seguito dei lavori del Tavolo permanente, sono state definite le manifestazioni di interesse per gli Assi A, B, C, D del Programma, pubblicate, dopo l'approvazione collegiale, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 21 marzo 2020 e sul sito del MIT.

La manifestazione di interesse per l'Asse E – Progetti infrastrutturali ferroviari e portuali non è stata pubblicata in quanto completamento di progetti del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 e pertanto già definita.

L'Asse E riguarda il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e portuali nelle regioni interessate dal predetto PON e si declina attraverso i seguenti interventi progettuali:

1. Potenziamento e velocizzazione Itinerario Palermo-Catania (RFI);

2. Apparato Centrale Computerizzato (ACC) Bari Lamasinata (RFI);

3. Raddoppio Caserta-Foggia: tratto Cervaro-Bovino (RFI);

4. Interventi adeguamento Battipaglia-Reggio Calabria: ponte Petrace e PRG di Gioia Tauro (RFI);

5. Dragaggi e cassa di colmata da eseguirsi da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Ionio (porto di Taranto);

6. Lavori complementari a Costa Morena da eseguirsi da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico meridionale (porto di Bari).

I progetti inseriti nel Programma presentano un avanzato livello di maturità progettuale.

L'Asse F riguarda, invece, l'Assistenza Tecnica e non è sottoposta alla stessa procedura degli Assi succitati.

I bandi, pubblicati nel mese di marzo 2020, prevedono la presentazione delle proposte entro 60 giorni.

A causa dell'emergenza Covid-19, è stata prevista la sospensione dei procedimenti amministrativi per un totale di 52 giorni (articolo 103 del decreto-legge Cura Italia e articolo 137 del decreto-legge n. 23/2020) e la proroga del termine di presentazione delle proposte al 14 luglio 2020.

Attualmente è in corso l'istruttoria di valutazione delle proposte progettuali pervenute, che si svolge secondo il seguente schema:

– fase 1: verifica dell'ammissibilità formale e sostanziale della proposta;

– fase 2: valutazione dei progetti ammessi da parte delle Regioni, attraverso l'attribuzione di un massimo di 10 punti sulla base dei criteri di priorità regionale, e dal pare del Gruppo di Valutazione mediante l'attribuzione di un

massimo di 100 punti sulla base dei criteri di valutazione.

Verranno considerate ammissibili al finanziamento esclusivamente le proposte con un punteggio pari o superiore a 60.

ALLEGATO 5

**5-04485 Caon: Realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità
Brescia-Padova.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità (AV/AC) tra Verona e Padova è così suddivisa:

1° lotto funzionale, Verona – bivio Vicenza;

2° lotto funzionale, attraversamento di Vicenza;

3° lotto funzionale, Vicenza – Padova.

Il CIPE con delibera n. 84/2017, ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo della nuova Linea AV/AC Verona-Vicenza-Padova, limitatamente al 1° lotto funzionale Verona – Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona Est), ed ha autorizzato l'avvio della realizzazione per lotti per una spesa di 2.713 milioni di euro.

Nel mese di agosto 2020 RFI ha sottoscritto il contratto con il *general contractor* IRICAVDUE che consente l'avvio ai lavori del primo dei due lotti costruttivi complessivi, mentre per il secondo lotto costruttivo se ne prevede l'avvio entro l'estate 2021.

Sono in corso le procedure espropriative e di impianto dei cantieri operativi.

Il 1° lotto funzionale si completa con l'intervento del Nodo AV/AC di Verona – Ingresso Est, che consente l'ingresso a Verona della tratta AV/AC Verona – Vicenza.

Per tale intervento, del costo di circa 380 milioni di euro, nel corrente mese di ottobre è stata registrata la delibera CIPE n. 11/2020, con la quale è stato approvato il relativo progetto preliminare e, pertanto, RFI potrà procedere alla progettazione definitiva dell'intervento.

In merito al 2° lotto funzionale, di circa 6 km, è stata sviluppata la progettazione preliminare ed avviato l'*iter* autorizzativo, che verrà a breve inoltrato al CIPE per la relativa delibera di approvazione, cui se-

guirà l'avvio alla progettazione definitiva da parte di RFI.

Infine, quanto al 3° lotto funzionale, di circa 26 km, si evidenzia che sono in corso le interlocuzioni tra RFI, il comune di Vicenza e la regione del Veneto per condividere ed ottimizzare il tracciato della tratta ferroviaria in uscita ad est da Vicenza, subito dopo lo sfiocco della linea ferroviaria per Treviso, così da poter avviare la relativa progettazione preliminare.

Per quanto attiene invece alla tratta AV/AC Brescia-Verona, con delibera n. 42/2017, il CIPE ha approvato, con prescrizione e raccomandazioni, il progetto definitivo della linea ferroviaria AV/AC Milano – Verona. Tratta Brescia – Verona: lotto funzionale Brescia Est – Verona (escluso nodo di Verona), con un limite di spesa di 2.499 milioni di euro. Con medesima delibera, è stata autorizzata la realizzazione delle opere del 1° lotto costruttivo, entro un limite di spesa di 1.892 milioni di euro, completamente finanziati.

In esito alla pubblicazione della citata delibera, il 6 giugno 2018 RFI e Cepav Due hanno sottoscritto il Secondo Atto Integrativo alla Convenzione del 1991, con il quale vengono regolati l'avvio del 1° lotto costruttivo del lotto funzionale Brescia Est – Verona (escluso Nodo di Verona) e le modalità di completamento dell'opera mediante un 2° lotto costruttivo.

Con successiva delibera n. 68/2019 il CIPE ha autorizzato il finanziamento e l'avvio del 2° e ultimo lotto costruttivo del Lotto funzionale Brescia Est – Verona (escluso Nodo di Verona), dell'importo di 607 milioni di euro.

I lavori della tratta Brescia Est – Verona sono quindi in corso di esecuzione.

Lo scorso 5 ottobre è stata avviata la TBM (*Tunnel Boring Machine*), del diame-

tro di 10 metri, assemblata *ad hoc* per la costruzione della galleria Lonato, che costituisce l'opera più complessa dell'intera tratta.

Con la citata delibera n. 42/2017, il CIPE ha disposto la progettazione della soluzione Quadruplicamento in affiancamento alla linea storica nell'ambito del nodo di Brescia, finalizzata a dare continuità alla Linea AV/AC Milano – Verona, quale ulteriore fase funzionale della nuova Linea AV/AC Brescia – Verona, in sostituzione del cosiddetto *Shunt* di Brescia.

Il quadruplicamento anzidetto costituisce l'ingresso/uscita est, rispetto al nodo

ferroviario di Brescia, della nuova tratta AV/AC Brescia-Verona.

Per tale intervento è in corso l'*iter* approvativo del progetto preliminare.

L'ingresso a Verona della tratta AV/AC Brescia-Verona sarà invece garantito dall'intervento del Nodo AV/AC di Verona – Ingresso Ovest, del costo di circa 376 milioni di euro, per il quale il CIPE ha approvato il progetto preliminare con delibera n. 69/2019.

Quanto alla nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione dell'infrastruttura in parola, evidenzio che sono in corso le interlocuzioni e i necessari approfondimenti.

ALLEGATO 6

5-04794 Baldelli: Invio della relazione sui proventi delle sanzioni stradali da parte degli enti locali per l'anno 2019.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In base al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2019, la relazione sui proventi delle sanzioni di cui agli articoli 208, comma 1, e 142, comma 12-*bis*, del Codice della strada viene elaborata e trasmessa dagli Enti locali mediante la compilazione di un apposito modello, reso disponibile sulla piattaforma informatica del Ministero dell'interno con apposita procedura, ed osservando le istruzioni operative fornite dal medesimo Ministero con la circolare n. 14 del 9 luglio 2020.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del predetto decreto, il termine di invio delle relazioni in fase di prima applicazione, quindi solo per le relazioni che si riferiscono ai proventi dell'anno 2019, è scaduto il 30 settembre 2020, con possibilità di procedere comunque alla trasmissione della relazione fino al 31 ottobre 2020.

Il Ministero dell'interno ha comunicato che, alla data di chiusura della procedura

di invio delle relazioni, risultano inserite nella piattaforma n. 4695 relazioni, di cui n. 4015 regolari e n. 680 irregolari.

Il medesimo Ministero ha, altresì, rappresentato che alcuni comuni hanno inviato relazioni solo in forma cartacea, attestando di non aver riscosso alcun provento da rendicontare, mentre in un solo caso è stata evidenziata l'impossibilità di procedere all'inserimento dei dati nella piattaforma, a causa di difficoltà tecniche, e di avere conseguentemente provveduto ad effettuare la trasmissione cartacea.

Quanto al contenuto delle relazioni ed alla loro accessibilità al pubblico per via telematica, rappresento che sono in corso le occorrenti attività amministrative per renderle fruibili al pubblico, ferma restando la disponibilità degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a riferirne presso le competenti commissioni parlamentari.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali sul rilancio del commercio alla luce della crisi causata dall'emergenza epidemiologica.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)	99
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana società di <i>outplacement</i> (AISO)	99
Audizione di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane	99
Audizione di rappresentanti dell'Associazione esposizioni e fiere italiane (AEFI)	99

SEDE CONSULTIVA:

Variatione nella composizione della Commissione	100
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018. C. 2413 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	100
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017. C. 2414 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	101
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016. C. 2416 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	103

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 novembre 2020.

Audizioni informali sul rilancio del commercio alla luce della crisi causata dall'emergenza epidemiologica.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.40.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana società di *outplacement* (AISO).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.05.

Audizione di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.25.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione esposizioni e fiere italiane (AEFI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO.

La seduta comincia alle 15.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, comunica che entra a far parte della Commissione il deputato Salvatore Caiata, del gruppo Fratelli d'Italia, mentre cessa di farne parte il deputato Francesco Acquaroli, appartenente al medesimo gruppo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.

C. 2413 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIARRIZZO, *presidente e relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo e fa presente che l'intesa è stata negoziata e sottoscritta con le autorità aeronautiche ruandesi nell'ambito di un incontro negoziale tenutosi il 6 dicembre 2017 a Colombo (Sri Lanka), nel corso del decimo evento di negoziazione sui servizi aerei dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) – ICAN 2017. L'Accordo è stato redatto in conformità alla normativa dell'Unione europea prevedendo l'inserimento delle clausole *standard* previste dal regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 e mira a regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e il Ruanda, rafforzando ulteriormente i rapporti economici bilaterali ed apportando vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dei due Stati.

Venendo al testo dell'Accordo, ricorda che esso è composto da un breve preambolo, 26 articoli e due allegati.

L'articolo 1 reca le definizioni mentre l'articolo 2 richiama le norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944).

L'articolo 3 riguarda la concessione di diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ovvero il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'Accordo.

L'articolo 4 riguarda la designazione e autorizzazioni di servizio, stabilendo i requisiti che vettori aerei devono soddisfare per essere designati a operare sulle rotte concordate mentre l'articolo 5 prevede i casi in cui le autorità hanno il diritto di revocare, rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione d'esercizio di un vettore aereo designato dall'altra Parte.

L'articolo 6 dispone circa l'applicabilità delle leggi e regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente, durante la permanenza sul territorio della prima Parte contraente nonché di leggi e regolamenti in ordine all'ingresso sul proprio territorio, alla permanenza e alla partenza di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta, anche ai profili dell'emigrazione, immigrazione, passaporti, dogane, valuta e controlli sanitari.

L'articolo 7 prevede il riconoscimento reciproco, a determinate condizioni, dei certificati di aeronavigabilità e di idoneità, nonché delle licenze.

L'articolo 8 riguarda gli *standard* di sicurezza delle strutture aeronautiche, degli equipaggi e degli aeromobili.

L'articolo 9 è relativo al tema della sicurezza dell'aviazione. Richiama esplicitamente alcune Convenzioni internazionali non precludendo l'applicabilità di ogni altro accordo in materia di protezione dell'aviazione civile vincolante per entrambe le Parti contraenti. Inoltre le Parti si impegnano alla reciproca assistenza in caso di atti di pirateria aerea e ad adottare ogni misura preventiva per la sicurezza della navigazione aerea.

Segnala come di particolare interesse per la Commissione gli articoli da 10 a 15.

L'articolo 10 stabilisce le modalità per l'imposizione di oneri e diritti d'uso alle linee aeree designate. Viene, in particolare, sancito il principio di non discriminazione nell'offerta di tali servizi. Le Parti contraenti si impegnano a incentivare la consultazione tra autorità competenti in materia di tariffe, compagnie aeree e, ove possibile, organizzazioni di settore. L'articolo 11 regola gli aspetti doganali mentre l'articolo 12, in materia di concorrenza leale, stabilisce i principi generali che le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti applicano in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare. Prevede, inoltre, che le Parti contraenti operino secondo principi di equa competitività e che si scambino relazioni finanziarie o analoghi documenti che attestino il rispetto delle disposizioni dello stesso articolo e definisce le azioni che possono essere intraprese in caso di violazione delle normative in materia di tutela della concorrenza. L'articolo 13 riguarda le tariffe e prevede il regime di predisposizione e di applicazione delle tariffe da parte dei vettori designati, improntandolo ai principi della libera concorrenza e della non discriminazione. L'articolo 14 è relativo alla conversione e al trasferimento delle entrate: disciplina e consente su base reciproca il trasferimento dei proventi, in valuta locale o convertibile, derivanti dalla vendita dei biglietti per il trasporto dei passeggeri, delle merci e della posta e dai relativi interessi bancari. Ciascuna parte garantisce all'altra il trasferimento in moneta liberamente convertibile entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta. L'articolo 15, inoltre, in materia di principi che regolano la capacità e l'esercizio dei diritti, stabilisce i principi e le modalità per l'imposizione di oneri e diritti d'uso alle linee aeree designate: viene, in particolare, sancito il principio di non discriminazione nell'offerta di tali servizi.

Gli articoli 16, 17 e 18 disciplinano, rispettivamente, la rappresentanza dei vettori aerei, l'assistenza a terra e il sistema di prenotazione computerizzato. L'articolo 19 disciplina gli accordi di cooperazione rinviando dall'allegato II e stabilisce che le modifiche possono essere concordate in

forma scritta. L'articolo 20 prevede lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato sui servizi concordati. Gli articoli 21 e 22 prevedono, rispettivamente, la consultazione tra le Parti in uno spirito di collaborazione per garantire il rispetto dei contenuti dell'Accordo ed eventuali procedure di emendamento e che le eventuali controversie siano composte tramite negoziato ovvero attraverso i canali diplomatici. L'articolo 23 prevede che nei casi che una convenzione o un accordo entri in vigore per entrambe le Parti, l'Accordo venga conformemente emendato. Infine gli articoli 24, 25 e 26 riguardano, rispettivamente, il diritto di recesso dall'Accordo, la sua registrazione presso l'ICAO e l'entrata in vigore.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 prevede una clausola d'invarianza finanziaria nonché la previsione che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.

C. 2414 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIARRIZZO, *presidente e relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo e fa presente che l'Accordo è stato negoziato in occasione della firma di un *memorandum* d'intesa di contenuto tecnico-operativo, a conclusione di

consultazioni tenutesi a Roma il 4 e 5 settembre 2013 nonché che è stato redatto in conformità alla normativa dell'Unione europea prevedendo l'inserimento delle clausole *standard* previste dal regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

Relativamente al testo, ricorda che è composto da un breve preambolo, 25 articoli e due allegati e mira a disciplinare dettagliatamente tutta una serie di questioni inerenti i diversi profili dei servizi aerei, definendo ed illustrando le terminologie e i concetti utilizzati nell'Accordo, che, comunque, sono conformi alla terminologia e ai concetti utilizzati negli accordi internazionali nel settore del trasporto aereo.

L'articolo 1 riguarda le definizioni mentre, segnalandolo come di particolare interesse per la Commissione, sottolinea che l'articolo 2, in materia di tutela della concorrenza, precisa che nessuna disposizione dell'Accordo è volta a favorire distorsioni, limitazioni o alterazioni della concorrenza.

L'articolo 3 richiama le norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944) e l'articolo 4 stabilisce i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ovvero il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'Accordo. L'articolo 5 definisce i principi generali che le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti applicano in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare mentre l'articolo 6 dispone circa l'applicabilità delle leggi e regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente, durante la permanenza sul territorio della prima Parte contraente nonché di leggi e regolamenti in ordine all'ingresso sul proprio territorio, alla permanenza e alla partenza di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta, anche ai profili dell'emigrazione, immigrazione, passa-

porti, dogane, valuta e controlli sanitari. L'articolo 7 riguarda la designazione e le autorizzazioni di servizio, stabilendo i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati a operare sulle rotte concordate mentre l'articolo 8 prevede i casi in cui le autorità hanno il diritto di revocare, rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione d'esercizio di un vettore aereo designato dall'altra Parte. L'articolo 9 è relativo al tema della sicurezza dell'aviazione. Richiama esplicitamente alcune Convenzioni internazionali non precludendo l'applicabilità di ogni altro accordo in materia di protezione dell'aviazione civile vincolante per entrambe le Parti contraenti. Inoltre le Parti si impegnano alla reciproca assistenza a prevenire atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illegittimi contro la sicurezza dell'aeromobile, dei passeggeri e dell'equipaggio, dell'aeroporto, delle strutture e contro ogni minaccia della sicurezza aerea civile. L'articolo 10 prevede il riconoscimento reciproco, a determinate condizioni, dei certificati di aeronavigabilità e di idoneità, nonché delle licenze. L'articolo 11 riguarda gli *standard* di sicurezza delle strutture aeronautiche, degli equipaggi e degli aeromobili.

Segnala come di particolare interesse per la Commissione gli articoli da 12 a 18.

L'articolo 12 regola gli aspetti doganali mentre l'articolo 13 riguarda gli oneri d'uso e – per il principio di non discriminazione – prevede che essi non possano essere superiori a quelli imposti ai propri vettori che operano servizi aerei internazionali simili. Viene, in particolare, sancito il principio di non discriminazione nell'offerta di tali servizi. Le Parti contraenti si impegnano a incentivare la consultazione tra autorità competenti in materia di tariffe, compagnie aeree e, ove possibile, organizzazioni di settore.

L'articolo 14 disciplina le opportunità commerciali delle Parti prevedendo il reciproco riconoscimento della possibilità di mantenere nel territorio dell'altra Parte contraente il personale necessario allo svolgimento dei servizi aerei nel rispetto delle norme dell'altra Parte contraente. L'articolo 15 specifica che le condizioni opera-

tive degli accordi di cooperazione, quali il *code sharing*, *block space* (cioè, rispettivamente, l'effettuazione di voli comuni, con condivisione di codice di volo, da parte di diversi vettori e la ripartizione tra vettori dei posti disponibili sull'aereo) e *leasing* di aeromobili, sono definite nell'allegato II. L'articolo 16 relativo all'assistenza a terra stabilisce che ciascun vettore autorizzato può organizzare autonomamente i servizi di assistenza a terra nel territorio dell'altra Parte, o scegliere tra i fornitori che forniscono il servizio e, laddove non sussistano condizioni di effettiva concorrenza, ciascun vettore ha diritto a un trattamento non discriminatorio per l'accesso ai servizi offerti. L'articolo 17 è relativo alla conversione e al trasferimento delle entrate: disciplina e consente su base reciproca il trasferimento dei proventi derivanti dalla vendita di servizi di trasporto aereo e attività associate, tramite la pronta conversione e rimessa senza limiti al tasso di cambio in vigore alla data della vendita. L'articolo 18 dopo aver precisato il termine « tariffa » prevede il regime di predisposizione e di applicazione delle tariffe da parte dei vettori designati, improntandolo ai principi della libera concorrenza, della tutela dei consumatori da tariffe eccessive e della non discriminazione.

L'articolo 19 prevede lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato sui servizi concordati. Gli articoli 20 e 21 prevedono, rispettivamente, la consultazione tra le Parti per garantire il rispetto dei contenuti dell'Accordo nonché disposizioni su eventuali procedure di emendamento e che nei casi che una convenzione o un accordo entri in vigore per entrambe le Parti, l'Accordo venga conformemente emendato mentre l'articolo 22 prevede che le eventuali controversie siano composte tramite negoziato ovvero attraverso i canali diplomatici. Infine gli articoli 23, 24 e 25 riguardano, rispettivamente, il diritto di recesso dall'Accordo, la sua registrazione presso l'ICAO e l'entrata in vigore.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla rati-

fica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 prevede una clausola d'invarianza finanziaria nonché la previsione che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.

C. 2416 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIARRIZZO, *presidente e relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo e fa presente che esso ha l'obiettivo di regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e la Repubblica di Seychelles, rafforzare ulteriormente i legami economici e contribuire a migliorare i vantaggi per il comparto aereo, l'industria del turismo e, in generale, l'economia di entrambi i Paesi.

Passando all'esame del testo dell'Accordo ricorda che esso si compone di un breve preambolo, 25 articoli e 3 annessi (tabella delle rotte, accordi di cooperazione e trasporto intermodale). L'articolo 1 riguarda le definizioni mentre, segnalandolo come di particolare interesse per la Commissione, sottolinea che l'articolo 2, in materia di tutela della concorrenza, precisa che nessuna disposizione dell'Accordo è volta a favorire accordi tra imprese, determinazioni tra associazioni o pratiche concertate volte a distorsioni, limitazioni o alterazioni della concorrenza.

L'articolo 3 richiama le norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944) e l'ar-

articolo 4 stabilisce i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ovvero il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'Accordo. L'articolo 5 definisce i principi generali che le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti applicano in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare mentre l'articolo 6 dispone circa l'applicabilità delle leggi e regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente, durante la permanenza sul territorio della prima Parte contraente nonché di leggi e regolamenti in ordine all'ingresso sul proprio territorio, alla permanenza e alla partenza di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta, anche ai profili dell'emigrazione, immigrazione, passaporti, dogane, valuta e controlli sanitari. L'articolo 7 riguarda la designazione e autorizzazioni di servizio, stabilendo i requisiti che vettori aerei devono soddisfare per essere designati a operare sulle rotte concordate mentre l'articolo 8 prevede i casi in cui le autorità hanno il diritto di revocare, rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione d'esercizio di un vettore aereo designato dall'altra Parte. L'articolo 9 è relativo al tema della sicurezza dell'aviazione. Richiama esplicitamente alcune Convenzioni internazionali non precludendo l'applicabilità di ogni altro accordo in materia di protezione dell'aviazione civile vincolante per entrambe le Parti contraenti. Inoltre le Parti si impegnano alla reciproca assistenza a prevenire atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illegittimi contro la sicurezza dell'aeromobile, dei passeggeri e dell'equipaggio, dell'aeroporto, delle strutture e contro ogni minaccia della sicurezza aerea civile. L'articolo 10 prevede il riconoscimento reciproco, a determinate condizioni, dei certificati di aeronavigabilità e di idoneità, nonché delle licenze. L'articolo 11 riguarda gli *standard* di sicu-

rezza delle strutture aeronautiche, degli equipaggi e degli aeromobili.

Segnala come di particolare interesse per la Commissione gli articoli da 12 a 18.

L'articolo 12 regola gli aspetti doganali mentre l'articolo 13 riguarda gli oneri d'uso e – per il principio di non discriminazione – prevede che essi non possano essere superiori a quelli imposti ai propri vettori che operano servizi aerei internazionali simili. Le Parti contraenti si impegnano a incentivare la consultazione tra autorità competenti in materia di tariffe, compagnie aeree e, ove possibile, organizzazioni di settore.

L'articolo 14 disciplina le opportunità commerciali delle Parti prevedendo il reciproco riconoscimento della possibilità di mantenere nel territorio dell'altra Parte contraente il personale necessario allo svolgimento dei servizi aerei nel rispetto delle norme dell'altra Parte contraente.

L'articolo 15 specifica che le condizioni operative degli accordi di cooperazione, quali il *code sharing*, *block space* (cioè, rispettivamente, l'effettuazione di voli comuni, con condivisione di codice di volo, da parte di diversi vettori e la ripartizione tra vettori dei posti disponibili sull'aereo) e *leasing* di aeromobili, sono definite nell'allegato II.

L'articolo 16 relativo all'assistenza a terra stabilisce che ciascun vettore autorizzato può organizzare autonomamente i servizi di assistenza a terra nel territorio dell'altra Parte, o scegliere tra i fornitori che forniscono il servizio e, laddove non sussistano condizioni di effettiva concorrenza, ciascun vettore ha diritto a un trattamento non discriminatorio per l'accesso ai servizi offerti.

L'articolo 17 è relativo alla conversione e al trasferimento delle entrate: disciplina e consente su base reciproca il trasferimento dei proventi derivanti dalla vendita di servizi di trasporto aereo e attività associate, tramite la pronta conversione e rimessa senza limiti al tasso di cambio in vigore alla data della vendita.

L'articolo 18 dopo aver precisato il termine « tariffa » prevede il regime di predisposizione e di applicazione delle tariffe da

parte dei vettori designati, improntandolo ai principi della libera concorrenza, della tutela dei consumatori da tariffe eccessive e della non discriminazione.

L'articolo 19 prevede lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato sui servizi concordati. Gli articoli 20 e 21 prevedono, rispettivamente, la consultazione tra le Parti per garantire il rispetto dei contenuti dell'Accordo nonché disposizioni su eventuali procedure di emendamento e che nei casi che una convenzione o un accordo entri in vigore per entrambe le Parti, l'Accordo venga conformemente emendato mentre l'articolo 22 prevede che le eventuali controversie siano composte tramite negoziato ovvero attraverso i canali diplomatici. Infine gli articoli 23, 24 e 25 riguardano, rispettivamente, il diritto di recesso dall'Ac-

cordo, la sua registrazione presso l'ICAO e l'entrata in vigore.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 prevede una clausola d'invarianza finanziaria nonché la previsione che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1818 Murelli e C. 1885 De Maria, recanti disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività.	
Audizione di rappresentanti di Confapi	106
Audizione di rappresentanti di Federdistribuzione	106
Audizione di rappresentanti di Confcommercio	106
Audizione di rappresentanti di Confartigianato	106

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 novembre 2020.

Audizione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1818 Murelli e C. 1885 De Maria, recanti disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività.

Audizione di rappresentanti di Confapi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.35.

Audizione di rappresentanti di Federdistribuzione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 14.40.

Audizione di rappresentanti di Confcommercio.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.

Audizione di rappresentanti di Confartigianato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.20.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	107
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti agli emendamenti 4.20, 8.20 e 10.20 della relatrice</i>)	113
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	117
ALLEGATO 3 (<i>Nuovi emendamenti della relatrice</i>)	121

SEDE REFERENTE

Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 14.05.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.

Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa presente che la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione del 29 ottobre scorso, ha calendarizzato l'esame del provvedimento in oggetto in Assemblea a partire da lunedì 16 novembre, a condizione che il

parere della Commissione Bilancio confermi che dal medesimo provvedimento non derivino oneri finanziari.

Ricorda che alle ore 17 di mercoledì 28 ottobre è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 4.20 e 5.20 della relatrice, avvertendo che sono stati presentati nove subemendamenti (*vedi allegato 1*). Ricorda, altresì, che alle ore 17 di giovedì 29 ottobre è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 6.20, 7.20, 8.20 e 10.20 della relatrice, avvertendo che sono stati presentati sette subemendamenti (*vedi allegato 1*).

Ricorda, inoltre, che la relatrice e la rappresentante del Governo, nelle sedute precedenti, hanno espresso i pareri di competenza sulle proposte emendative presentate, fino agli emendamenti riferiti all'articolo 15. Avverte, pertanto, che nella seduta odierna si potrà procedere alla votazione degli emendamenti rispetto ai quali sono già stati espressi i relativi pareri, a partire da quelli riferiti all'articolo 4, e all'espressione dei pareri della relatrice e della rappresentante del Governo sulle restanti proposte emendative. Avverte, inoltre, che la

relatrice, inoltre, ha preannunciato la presentazione di ulteriori emendamenti, che saranno illustrati al termine delle votazioni.

Fabiola BOLOGNA (MISTO-AP-PSI), *relatrice*, con riferimento ai subemendamenti presentati al suo emendamento 4.20, esprime parere favorevole sul subemendamento Menga 0.4.20.6, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*). Propone tale riformulazione anche in relazione al subemendamento Siani 0.4.20.3, che verte sullo stesso tema, invitando al ritiro del subemendamento Menga 0.4.20.7, che affronta una tematica analoga, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Esprime, poi, parere contrario sul subemendamento Versace 0.4.20.4 e parere favorevole sul subemendamento Carnevali 0.4.20.5. Invita al ritiro dei subemendamenti Ianaro 0.4.20.9 e Provenza 0.4.20.8, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Esprime, quindi, parere contrario sul subemendamento Gemmato 0.4.20.6, segnalando che, come previsto nell'articolo 5 del testo in discussione, le farmacie possono essere luogo di distribuzione delle preparazioni galeniche ma appare opportuno che la loro preparazione sia effettuata in ambiti specializzati, quali le farmacie ospedaliere. Esprime altresì parere favorevole sul subemendamento Carnevali 0.4.20.2.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Silvana NAPPI (M5S) sottoscrive il subemendamento Menga 0.4.20.6 e ne accetta la riformulazione proposta. Sottoscrive e ritira il subemendamento Menga 0.4.20.7.

Paolo SIANI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del subemendamento a sua prima firma 0.4.20.3.

La Commissione approva gli identici subemendamenti Menga 0.4.20.6 (*Nuova formulazione*) e Siani 0.4.20.3 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Versace 0.4.20.4 e approva il subemendamento Carnevali 0.4.20.5 (*vedi allegato 2*).

Angela IANARO (M5S) ritira il proprio subemendamento 0.4.20.9.

Nicola PROVENZA (M5S) ritira il proprio subemendamento 0.4.20.8.

Marcello GEMMATO (FDI), nel riconoscere che per alcune preparazioni galeniche è necessario un alto livello di specializzazione, come quello posseduto dalle farmacie ospedaliere, fa presente, tuttavia, che per altre preparazioni tale requisito non appare necessario.

Ritiene, pertanto, che l'inclusione delle farmacie convenzionate tra i soggetti abilitati possa rappresentare un'opportunità aggiuntiva. Invita, quindi, a riconsiderare il parere espresso in relazione al proprio subemendamento 0.4.20.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Gemmato 0.4.20.1 e approva il subemendamento Carnevali 0.4.20.2 (*vedi allegato 2*).

La Commissione, quindi, approva l'emendamento 4.20 della relatrice, come modificato dai subemendamenti approvati (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.20 della relatrice, risultano assorbiti o preclusi i seguenti emendamenti, che pertanto non saranno posti in votazione: Carnevali 4.1, Siani 4.2 e 4.3, Troiano 4.9, Mugnai 4.4, Paolo Russo 4.5, Novelli 4.6, e Ianaro 4.8.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Paolo Russo 4.7 e l'articolo aggiuntivo Paolo Russo 4.01.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 5.20 della relatrice e l'emendamento Rizzo Nervo 5.1 (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Rizzo Nervo 5.1, risulta precluso l'emendamento Ianaro 5.12, che pertanto non sarà posto in votazione, e che a seguito dell'approvazione dell'emendamento della relatrice 5.20 risultano preclusi gli emendamenti Carnevali 5.2 e Sutto 5.10, 5.9 e 5.8, che pertanto non saranno posti in votazione.

Ricorda, quindi, che nella seduta del 27 ottobre scorso la relatrice ha avanzato una proposta di riformulazione dell'emendamento Paolo Russo 5.6.

Roberto NOVELLI (FI), in qualità di cofirmatario, accetta la riformulazione proposta dell'emendamento Paolo Russo 5.6.

La Commissione approva l'emendamento Paolo Russo 5.6 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Silvana NAPPI (M5S) ritira il proprio emendamento 5.11.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6.

La Commissione approva l'emendamento 6.20 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Angela IANARO (M5S) ritira i suoi emendamenti 6.2 e 6.3.

Silvana NAPPI (M5S) sottoscrive l'emendamento Troiano 6.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Carnevali 6.1 e Troiano 6.4.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

La Commissione approva l'emendamento 7.20 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.20 della relatrice, risultano preclusi gli emendamenti Siani 7.1 e Troiano 7.2, che pertanto non saranno posti in votazione.

Invita, quindi, la relatrice e la rappresentante del Governo ad esprimere i propri pareri sui subemendamenti relativi all'emendamento 8.20 della relatrice.

Fabiola BOLOGNA (MISTO-AP-PSI), *relatrice*, esprime parere favorevole sul subemendamento Carnevali 0.8.20.3. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, del subemendamento Gemmato 0.8.20.1, segnalando che il suo emendamento 8.20 già prevede la rappresentanza dell'Ordine dei farmacisti all'interno del Comitato. Esprime, quindi, parere contrario sul subemendamento Boldi 0.8.20.2 e parere favorevole sugli identici subemendamenti Carnevali 0.8.20.4 e Bellucci 0.8.20.5.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva il subemendamento Carnevali 0.8.20.3 (*vedi allegato 2*).

Marcello GEMMATO (FDI), con riferimento alle motivazioni espresse dalla relatrice in merito all'invito al ritiro della propria proposta emendativa, reputa parziale il ruolo di rappresentanza che può essere assicurato dall'Ordine dei farmacisti, ritenendo preferibile integrare la composizione del Comitato, come proposto con il suo subemendamento, anche con le associazioni rappresentative delle farmacie. Osserva, infatti, che tali soggetti, attraverso un'ampia articolazione sul territorio, sono gli unici in grado di individuare eventuali criticità nella distribuzione dei medicinali. Auspica, pertanto, una revisione del parere espresso, sottolineando che il coinvolgi-

mento di tali soggetti non comporterebbe costi aggiuntivi.

La Commissione respinge il subemendamento Gemmato 0.8.20.1.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) raccomanda l'approvazione del subemendamento Boldi 0.8.20.2, segnalando che la partecipazione al Comitato delle associazioni delle imprese del farmaco può costituire un supporto tecnico per tale organismo.

La Commissione respinge il subemendamento Boldi 0.8.20.2.

Marcello GEMMATO (FDI) sottoscrive il subemendamento Bellucci 0.8.20.5.

La Commissione approva gli identici subemendamenti Carnevali 0.8.20.4 e Bellucci 0.8.20.5 (*vedi allegato 2*).

La Commissione, quindi, approva l'emendamento 8.20 della relatrice (*vedi allegato 2*), come modificato dai subemendamenti approvati.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.20, risultano preclusi gli emendamenti Boldi 8.1, Ianaro 9.1 e Baldini 9.2, che pertanto non saranno posti in votazione.

Constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Baldini 9.01: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Invita, quindi, la relatrice e la rappresentante del Governo ad esprimere i propri pareri sui subemendamenti relativi all'emendamento 10.20 della relatrice.

Fabiola BOLOGNA (MISTO-AP-PSI), *relatrice*, invita al ritiro del subemendamento Nappi 0.10.20.1, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Esprime parere favorevole sul subemendamento De Filippo 0.10.20.2.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Silvana NAPPI (M5S) ritira il proprio subemendamento 0.10.20.1.

La Commissione approva il subemendamento De Filippo 0.10.20.2 (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 10.20 della relatrice (*vedi allegato 2*), come risultante dal subemendamento approvato.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 10.20 della relatrice, risultano preclusi gli emendamenti Rizzo Nervo 11.1, Nappi 11.2, Troiano 13.2, Menga 13.1 e Bagnasco 15.1, che pertanto non saranno posti in votazione.

Silvana NAPPI (M5S) ritira il proprio articolo aggiuntivo 13.01.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dà la parola alla relatrice e alla rappresentante del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri sulle restanti proposte emendative e per l'illustrazione degli ulteriori emendamenti predisposti dalla relatrice (*vedi allegato 3*).

Fabiola BOLOGNA (MISTO-AP-PSI), *relatrice*, illustra il proprio emendamento 16.20 e ne raccomanda l'approvazione. Invita al ritiro dell'emendamento Bond 16.1, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

Illustra, quindi, il proprio emendamento 17.20, raccomandandone l'approvazione, e invita al ritiro degli emendamenti Novelli 17.1 e Bagnasco 17.2, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Lapia 17.4 e Novelli 17.3. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Nappi 17.01, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

Invita al ritiro degli emendamenti Ianaro 18.2 e Paolo Russo 18.1, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Invita altresì al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, dei seguenti articoli ag-

giuntivi, in materia di esclusione dei farmaci orfani dal ripiano della spesa farmaceutica (cosiddetto *pay-back*): Gemmato 18.04 e 18.05, De Filippo 18.08, Bagnasco 18.09, Carnevali 18.010, gli identici Carnevali 18.01, De Filippo 18.02 e Boldi 18.07 nonché gli articoli aggiuntivi Gemmato 18.03 e Novelli 18.011.

Motiva tale richiesta rilevando che, a suo avviso, il provvedimento in esame non rappresenta l'atto normativo idoneo ad affrontare il tema sollevato da tali proposte emendative, che potrebbe più opportunamente essere prospettato in fase di esame del disegno di legge di bilancio, di prossima presentazione alla Camera. Ritiene, infatti, inopportuno introdurre una disposizione per i soli farmaci orfani in relazione ad un assetto normativo che potrebbe richiedere modifiche complessive.

Invita quindi al ritiro dell'articolo aggiuntivo Paolo Russo 18.06, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

Illustra altresì i propri emendamenti 19.20 e 20.20, raccomandandone l'approvazione.

Esprime parere contrario sull'emendamento Paolo Russo 20.1.

Illustra, infine, il proprio emendamento 21.20 e il proprio articolo aggiuntivo 21.01, raccomandandone l'approvazione.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA, esprime parere favorevole sulle proposte emendative della relatrice e parere conforme a quello della relatrice sulle restanti proposte emendative. In relazione agli articoli aggiuntivi riguardanti il tema del *pay-back*, osserva in via preliminare che l'oggetto di tali proposte emendative non appare strettamente pertinente alla materia trattata dal provvedimento in esame. Segnala, inoltre, come la complessità e il tecnicismo del tema proposto dagli articoli aggiuntivi in oggetto richieda un approfondimento ampio nell'ambito di un approccio sistematico, che affronti in modo organico tutta la tematica del governo della spesa farmaceutica.

Vito DE FILIPPO (IV), precisando di intervenire con spirito costruttivo e mani-

festando comprensione per le considerazioni svolte dalla relatrice e della rappresentante del Governo, ricorda che una delle principali criticità rispetto al trattamento delle malattie rare è rappresentata dal disinteresse delle case farmaceutiche per la ricerca relativa a medicinali destinati a un numero ristretto di pazienti. Manifesta, pertanto, disponibilità a ritirare le proposte emendative presentate dal suo gruppo, chiedendo tuttavia di svolgere un approfondimento su tale tema, anche al fine di individuare soluzioni da adottare con la prossima manovra di bilancio. Reputa, infatti, che in una fase che vede una riconsiderazione dell'importanza del Servizio sanitario nazionale sia necessario compiere passi in avanti rispetto alla problematica dei farmaci orfani.

Marcello GEMMATO (FDI), richiamando l'intervento svolto dal collega De Filippo, sottolinea che un eventuale ritiro delle proposte emendative presentate è condizionato a un impegno del Governo ad affrontare con determinazione il tema oggetto delle stesse. Ribadisce, infatti, la necessità di trovare in tempi rapidi una soluzione al problema della carenza di investimenti per quanto riguarda la ricerca di nuovi farmaci per le malattie rare.

Fabiola BOLOGNA (MISTO-AP-PSI), *relatrice*, richiamando l'apertura che ha sempre caratterizzato il dibattito sul tema all'interno della XII Commissione, ricorda che la legge di bilancio per il 2019 ha consentito di adeguare l'elenco nazionale dei farmaci orfani a quanto previsto in sede europea e che il meccanismo del *pay-back* è parametrato al fatturato delle aziende farmaceutiche.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA reputa importante il confronto in atto sul tema della spesa farmaceutica, ribadendo che appare necessario un approfondimento in una sede più appropriata.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte

emendative 16.20, 17.20, 19.20, 20.20, 21.20 e 21.01 della relatrice alle ore 10 di domani, 4 novembre 2020.

La Commissione concorda.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut.

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI 4.20, 8.20 E 10.20 DELLA RELATRICE

ART. 4.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
4.20 DELLA RELATRICE

All'emendamento 4.20 della Relatrice, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: I centri di riferimento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, definiscono un piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e inclusivo della presa in carico della persona affetta da una malattia rara, garantendo anche un percorso strutturato nella transizione dall'età pediatrica all'età adulta.

0. 4. 20. 6. Menga.

All'emendamento 4.20 della Relatrice, comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , anche prevedendo, laddove necessario, un piano di supporto ai familiari.

0. 4. 20. 4. Versace, Bagnasco, Novelli, Paolo Russo, Bond, Mugnai, Brambilla.

All'emendamento 4.20 della Relatrice, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di garantire forme specifiche di tutela e di assistenza sanitaria adeguate ai soggetti maggiorenni affetti da malattie rare, si prevede l'inserimento nelle piante organiche dei Centri interregionali di riferimento, laddove mancante, di personale medico in possesso di titoli di spe-

cializzazione che consentano anche la presa in carico del paziente adulto, in considerazione dell'allungamento dell'aspettativa di vita delle persone affette da tali malattie.

0. 4. 20. 7. Menga.

All'emendamento 4.20 della Relatrice, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: è sottoposto alla valutazione dei con le seguenti: è condiviso con i.

0. 4. 20. 5. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Schirò, Pini.

All'emendamento 4.20 della Relatrice, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nella presa in carico del minore affetto da malattia rara a cui è stato definito il piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e del suo nucleo familiare, in particolare per quei gruppi di patologie in cui non vi è consuetudine nella medicina dell'adulto o non è identificabile un gruppo di riferimento, è previsto nel passaggio dall'età pediatrica all'età adulta un periodo temporale di transito adeguato ove entrambe i centri collaborano nella gestione clinica del paziente e del suo nucleo familiare,.

0. 4. 20. 3. Siani.

All'emendamento 4.20 della Relatrice, comma 3, lettera c), dopo le parole: legge 23 dicembre 1996, n. 648, aggiungere le seguenti: i medicinali autorizzati nell'indica-

zione in oggetto ma non rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale.

0. 4. 20. 9. Ianaro.

All'emendamento 4.20 della Relatrice, comma 3, lettera c), dopo le parole: , i prodotti dietetici, aggiungere le seguenti: alimenti, integratori alimentari e.

0. 4. 20. 8. Provenza.

All'emendamento 4.20 della Relatrice, comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSN.

0. 4. 20. 1. Gemmato.

All'emendamento 4.20 della Relatrice, comma 3, dopo la lettera d), aggiungere, la seguente:

e) le prestazioni sociosanitarie di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

0. 4. 20. 2. Carnevali.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.

(Piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e livelli essenziali di assistenza per le malattie rare)

1. I centri di riferimento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, definiscono il piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato, compresi i trattamenti e i monitoraggi di cui la persona affetta da una malattia rara necessita. Il piano, corredato di una previsione di spesa, è sottoposto alla valutazione dei servizi della rete per le malattie rare, che hanno il compito di attivarlo, dopo averlo condiviso con i familiari del paziente.

2. I trattamenti sanitari compresi nel piano diagnostico terapeutico assistenziale

personalizzato e indicati come essenziali sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

3. Sono inseriti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle procedure previste per il loro aggiornamento:

a) le prestazioni rese nell'ambito del percorso diagnostico a seguito di sospetto di malattia rara, compresi gli accertamenti diagnostici genetici sui familiari utili per la formulazione della diagnosi, anche in caso di diagnosi non confermata;

b) le prestazioni correlate al monitoraggio clinico;

c) le terapie farmacologiche, anche innovative, i medicinali da erogare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, i prodotti dietetici, le formulazioni galeniche e magistrali allestite presso le farmacie ospedaliere;

d) le cure palliative e le prestazioni di riabilitazione motoria, logopedica, respiratoria, vescicale, neuropsicologica e cognitiva, di terapia psicologica e occupazionale, di trattamenti nutrizionali, in regime ambulatoriale, semiresidenziale, residenziale e domiciliare.

4. I dispositivi medici o di presidi sanitari, presenti nei piani diagnostici terapeutici assistenziali personalizzati, ai fini dell'assistenza per i pazienti affetti da malattie rare, sono a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'eventuale addestramento all'uso. Ai fini del presente comma, si considerano i dispositivi e i presidi già oggetto di acquisto attraverso procedure di gara, ferma restando la possibilità della prescrizione di prodotti personalizzati ove ne sia dimostrata la superiorità in termini di benefici per i pazienti.

5. Per tutelare la salute dei soggetti affetti da malattie rare, nelle more del perfezionamento della procedura di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prov-

vede, con proprio decreto, ad aggiornare l'elenco delle malattie rare individuate, sulla base della classificazione *orphan code* presente sul portale *Orphanet*, dal Centro nazionale malattie rare (CNMR) dell'Istituto superiore di sanità (ISS) di cui all'articolo 7, nonché le prestazioni necessarie al trattamento delle malattie rare.

6. Per le finalità di cui al comma 5, le malattie sono individuate per gruppi aperti, in modo da garantire che tutte le malattie rare afferenti a un determinato gruppo siano comprese nell'elenco.

4. 20. La Relatrice.

ART. 8.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8.20 DELLA RELATRICE

All'emendamento 8.20 della Relatrice, al comma 2, dopo le parole: dell'Agenas, aggiungere le seguenti: dell'Inps,.

0. 8. 20. 3. Carnevali.

All'emendamento 8.20 della Relatrice, al comma 2, dopo le parole: degli Ordini delle professioni sanitarie, aggiungere le seguenti: delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie,.

0. 8. 20. 1. Gemmato.

All'emendamento 8.20 della Relatrice, al comma 2, dopo le parole: delle società scientifiche aggiungere le seguenti: , delle associazioni delle imprese del farmaco.

0. 8. 20. 2. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

All'emendamento 8.20 della Relatrice, al comma 2, dopo le parole: società scientifiche inserire le seguenti: nonché degli enti di

ricerca senza scopo di lucro riconosciuti dal MUR che si occupano di malattie rare.

*** 0. 8. 20. 4.** Carnevali.

All'emendamento 8.20 della Relatrice, al comma 2, dopo le parole: società scientifiche inserire le seguenti: nonché degli enti di ricerca senza scopo di lucro riconosciuti dal MUR che si occupano di malattie rare.

*** 0. 8. 20. 5.** Bellucci.

Sostituire i commi 1, 2, 3 con i seguenti:

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, è istituito presso il Ministero della salute il Comitato nazionale per le malattie rare, di seguito denominato « Comitato ».

2. La composizione del Comitato assicura la rappresentanza di tutti i soggetti portatori di interesse del settore e, in particolare, rappresentanti dei Ministeri della salute, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'AIFA, dell'ISS, dell'Agenas, degli Ordini delle professioni sanitarie, delle società scientifiche e delle associazioni dei pazienti affetti da una malattia rara più rappresentative sul territorio nazionale.

3. Il Comitato svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento, definendo le linee strategiche delle politiche nazionali e regionali in materia di malattie rare.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.

8. 20. La Relatrice.

ART. 10.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 10.20 DELLA RELATRICE

All'emendamento 10.20 della Relatrice, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: individuati e accreditati da ciascuna re-

gione e provincia autonoma entro 60 giorni dall'adozione del Piano di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui al comma 4 del presente articolo.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Con l'adozione del Piano nazionale per le malattie rare di cui al comma 2, sono individuati i requisiti di accreditamento dei centri di riferimento per le malattie rare che tengano conto: dell'adeguata capacità di diagnosi, *follow-up* e presa in carico dei pazienti; del volume di attività significativo, rispetto alla prevalenza della malattia; del documentato approccio multidisciplinare; dell'attività didattica e di formazione; della consolidata interazione con altri centri esperti; della capacità di operare in rete a livello nazionale ed internazionale; della verifica periodica del mantenimento dei requisiti e degli strumenti di registrazione del consenso e della qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie.

0. 10. 20. 1. Nappi.

All'emendamento 10.20 della Relatrice, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e dei centri d'eccellenza che partecipano allo sviluppo delle reti di riferimento europee «ERN», previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38.

0. 10. 20. 2. De Filippo.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. In sede di prima attuazione della presente legge, il Piano nazionale per le malattie rare è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con la procedura di cui al comma 1.

3. Con l'Accordo di cui al comma 1, è disciplinato altresì il riordino della Rete nazionale delle malattie rare, articolata nelle reti regionali e interregionali, con l'individuazione dei compiti e delle funzioni dei centri di coordinamento e dei centri di riferimento.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15.

10. 20. La Relatrice.

ALLEGATO 2

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 4.

All'emendamento 4.20 della Relatrice, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo anche un percorso strutturato nella transizione dall'età pediatrica all'età adulta.

*** 0. 4. 20. 6.** *(Nuova formulazione)* Menga, Nappi.

All'emendamento 4.20 della Relatrice, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo anche un percorso strutturato nella transizione dall'età pediatrica all'età adulta.

*** 0. 4. 20. 3.** *(Nuova formulazione)* Siani.

All'emendamento 4.20 della Relatrice, al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: è sottoposto alla valutazione dei con le seguenti: è condiviso con i.

0. 4. 20. 5. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Schirò, Pini.

All'emendamento 4.20 della Relatrice, al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: e) le prestazioni sociosanitarie di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

0. 4. 20. 2. Carnevali.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.

(Piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e livelli essenziali di assistenza per le malattie rare)

1. I centri di riferimento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, definiscono il piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato, compresi i trattamenti e i monitoraggi di cui la persona affetta da una malattia rara necessita. Il piano, corredato di una previsione di spesa, è sottoposto alla valutazione dei servizi della rete per le malattie rare, che hanno il compito di attivarlo, dopo averlo condiviso con i familiari del paziente.

2. I trattamenti sanitari compresi nel piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e indicati come essenziali, sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

3. Sono inseriti nei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto delle procedure previste per il loro aggiornamento:

a) le prestazioni rese nell'ambito del percorso diagnostico a seguito di sospetto di malattia rara, compresi gli accertamenti diagnostici genetici sui familiari utili per la formulazione della diagnosi, anche in caso di diagnosi non confermata;

b) le prestazioni correlate al monitoraggio clinico;

c) le terapie farmacologiche, anche innovative, i medicinali da erogare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, i prodotti dietetici, le formulazioni galeniche e magistrali allestite presso le farmacie ospedaliere;

d) le cure palliative e le prestazioni di riabilitazione motoria, logopedica, respiratoria, vescicale, neuropsicologica e cognitiva, di terapia psicologica e occupazionale, di trattamenti nutrizionali, in regime ambulatoriale, semiresidenziale, residenziale e domiciliare.

4. I dispositivi medici o di presidi sanitari, presenti nei piani diagnostici terapeutici assistenziali personalizzati, ai fini dell'assistenza per i pazienti affetti da malattie rare, sono a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'eventuale addestramento all'uso. Ai fini del presente comma, si considerano i dispositivi e i presidi già oggetto di acquisto attraverso procedure di gara, ferma restando la possibilità della prescrizione di prodotti personalizzati ove ne sia dimostrata la superiorità in termini di benefici per i pazienti.

5. Per tutelare la salute dei soggetti affetti da malattie rare, nelle more del perfezionamento della procedura di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, ad aggiornare l'elenco delle malattie rare individuate, sulla base della classificazione *orphan code* presente sul portale *Orphanet*, dal Centro nazionale malattie rare (CNMR) dell'Istituto superiore di sanità (ISS) di cui all'articolo 7, nonché le prestazioni necessarie al trattamento delle malattie rare.

6. Per le finalità di cui al comma 5, le malattie sono individuate per gruppi aperti, in modo da garantire che tutte le malattie rare afferenti a un determinato gruppo siano comprese nell'elenco.

4. 20. La Relatrice.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le lettere b), c), d) con le seguenti:

b) le aziende sanitarie territoriali di appartenenza del paziente, anche qualora la malattia rara sia stata diagnosticata in una regione diversa da quella di residenza;

c) le farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSN, nel rispetto di quanto prevedono gli accordi regionali stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

Conseguentemente:

1) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Nelle more dei periodici aggiornamenti per il loro inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri o in altri elenchi analoghi predisposti dalle competenti autorità regionali o locali ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i farmaci di cui al comma 1 sono resi comunque disponibili dalle regioni.

2) *sopprimere i commi 4, 5 e 6.*

5. 20. La Relatrice.

Al comma 2, sostituire le parole: previa adeguata motivazione da parte del medico con le seguenti: quando previsto dal piano di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge.

5. 1. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 11 febbraio 1997, è consentita l'importazione di farmaci in commercio in

altri Paesi anche per usi non autorizzati nei Paesi di provenienza, purché compresi nei piani di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, nonché nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648. I farmaci di cui al presente comma devono essere richiesti da una struttura ospedaliera, anche se utilizzati per assistenze domiciliari, e sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale.

- 5. 6.** *(Nuova formulazione)* Paolo Russo, Bagnasco, Novelli, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministero della salute con le seguenti: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

- 6. 20.** La Relatrice.

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: in funzione della disabilità e dei bisogni assistenziali.

- 6. 1.** Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: il più a lungo possibile nel corso della malattia.

- 6. 4.** Troiano, Nappi.

ART. 7.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.

(Centro nazionale per le malattie rare)

1. Il Centro nazionale malattie rare, istituito ai sensi del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanità approvato con decreto del

Ministro della salute del 2 marzo 2016, svolge attività di ricerca, consulenza e documentazione sulle malattie rare e i farmaci orfani finalizzata alla prevenzione, trattamento e sorveglianza delle stesse.

2. Il Centro è la sede del Registro nazionale malattie rare e promuove attività operative finalizzate al suo mantenimento e sviluppo.

- 7. 20.** La Relatrice.

ART. 8.

All'emendamento 8.20 della Relatrice, al comma 2, dopo le parole: dell'Agenas, aggiungere le seguenti: dell'Inps,.

- 0. 8. 20. 3.** Carnevali.

All'emendamento 8.20 della Relatrice, al comma 2, dopo le parole: società scientifiche aggiungere le seguenti: nonché degli enti di ricerca senza scopo di lucro riconosciuti dal MUR che si occupano di malattie rare.

- * 0. 8. 20. 4.** Carnevali.

All'emendamento 8.20 della Relatrice, al comma 2, dopo le parole: società scientifiche inserire le seguenti: nonché degli enti di ricerca senza scopo di lucro riconosciuti dal MUR che si occupano di malattie rare.

- * 0. 8. 20. 5.** Bellucci, Gemmato.

Sostituire i commi 1, 2, 3 con i seguenti:

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, è istituito presso il Ministero della salute il Comitato nazionale per le malattie rare, di seguito denominato « Comitato ».

2. La composizione del Comitato assicura la rappresentanza di tutti i soggetti portatori di interesse del settore e, in particolare, rappresentanti dei Ministeri della salute, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, della Conferenza delle regioni e delle province au-

tonome, dell’Agenzia italiana del farmaco, dell’Istituto superiore di sanità, dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, degli Ordini delle professioni sanitarie, delle società scientifiche e delle associazioni dei pazienti affetti da una malattia rara più rappresentative sul territorio nazionale.

3. Il Comitato svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento, definendo le linee strategiche delle politiche nazionali e regionali in materia di malattie rare.

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 9.

8. 20. La Relatrice.

ART. 10.

All’emendamento 10.20 della Relatrice, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e dei centri d’eccellenza che partecipano allo sviluppo delle reti di riferimento europee

(ERN), previsti dall’articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38.

0. 10. 20. 2. De Filippo.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. In sede di prima attuazione della presente legge, il Piano nazionale per le malattie rare è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con la procedura di cui al comma 1.

3. Con l’Accordo di cui al comma 1, è disciplinato altresì il riordino della Rete nazionale delle malattie rare, articolata nelle reti regionali e interregionali, con l’individuazione dei compiti e delle funzioni dei centri di coordinamento e dei centri di riferimento.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15.

10. 20. La Relatrice.

ALLEGATO 3

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut.

NUOVI EMENDAMENTI DELLA RELATRICE

ART. 16.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le regioni assicurano, attraverso i Centri regionali e interregionali di coordinamento, il flusso informativo delle reti per le malattie rare al Centro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 7 al fine di produrre nuove conoscenze sulle malattie rare, monitorare l'attività e l'uso delle risorse nonché per valutare la qualità complessiva delle prese in carico dei pazienti e attuare un monitoraggio epidemiologico anche al fine di orientare e supportare la programmazione nazionale in tema di malattie rare e le azioni di controllo e di verifica.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

16. 20. La Relatrice.

ART. 17.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Fondo di cui all'articolo 48, comma 19, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è integrato con ulteriore versamento pari al 2 per cento delle spese autocertificate entro il 30 aprile di ogni anno da parte delle aziende farmaceutiche sull'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte al personale sanitario.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, alinea, sopprimere le parole:* Su parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 8, sentito il Centro nazionale per le malattie rare, ;

b) *modificare il titolo dell'articolo 17 con il seguente:* Finanziamento della ricerca sulle malattie rare e sullo sviluppo dei farmaci orfani.

17. 20. La Relatrice.

ART. 19.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.

(Promozione della ricerca)

1. Il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca e le regioni promuovono la tematica delle malattie rare nell'ambito della ricerca indipendente.

19. 20. La Relatrice.

ART. 20.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.

(Formazione e informazione sulle malattie rare)

1. Il Ministero della salute, nell'ambito delle attività informative e comunicative previste a legislazione vigente, promuove

azioni utili per dare un'informazione tempestiva e corretta ai pazienti e ai loro familiari e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie rare.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per assicurare un'adeguata formazione dei professionisti sanitari, dei pazienti coinvolti e delle loro famiglie.

3. I centri di coordinamento regionali e interregionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di strumenti adeguati, al fine di fornire le informazioni necessarie per accedere e per utilizzare in modo ottimale le reti regionali e interregionali di assistenza per le malattie rare da loro coordinate e per orientare le persone affette da tali malattie anche rispetto alle offerte assistenziali organizzate da regioni diverse da quella di rispettiva residenza.

4. Il Ministero della salute, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, attua periodiche campagne nazionali di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle malattie rare nell'ambito delle attività informative e comunicative previste a legislazione vigente.

5. Il Ministro della salute, avvalendosi del supporto del Comitato di cui all'articolo 8, presenta alle Camere, entro il 31 dicem-

bre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

20. 20. La Relatrice.

ART. 21.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 7, comma 6, e del comma 1 del presente articolo, pari a 16,4 milioni con le seguenti: pari a 6 milioni.

21. 20. La Relatrice.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 22.

(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

21. 01. La Relatrice.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final) 123

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione*) 123

ALLEGATO 1 (*Emendamento*) 125

ALLEGATO 2 (*Proposta di relazione della relatrice approvata dalla Commissione*) 126

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824-A 124

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 novembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 novembre 2020. – Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – In-

terviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe L'Abbate.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva

hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 27 ottobre la relatrice, onorevole Gagnarli, ha introdotto la discussione e che il termine stabilito per la presentazione di proposte emendative al disegno di legge in esame è scaduto alle ore 15 di ieri, lunedì 2 novembre.

Avverte che è stata presentata una sola proposta emendativa, in relazione alla quale non sono da ravvisarsi profili di inammissibilità. Si tratta dell'emendamento Caretta 28.1, volto a modificare la disciplina relativa all'utilizzo degli sfalci e delle potature contenuta nell'articolo 28 del provvedimento (*vedi allegato 1*).

Avverte altresì che, in base all'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento, gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Caretta 28.1.

Il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe L'Abbate esprime parere conforme alla relatrice.

Maria Cristina CARETTA (FDI) ritira l'emendamento 28.1 a sua prima firma.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, esaurito l'esame degli emendamenti, chiede quindi alla relatrice, onorevole Gagnarli, di illustrare la proposta di relazione, già inviata per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione (*vedi allegato 2*).

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di relazione favorevole con un'osservazione riferita all'articolo 28, comma 1, con la quale si invita la XIV Commissione a valutare l'opportunità di aggiungere, dopo la parola « *biomassa* », le seguenti: « *anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi*, ».

Sottolinea, infatti, che la reintroduzione di tale inciso concorrerebbe a meglio definire l'ambito di applicazione della norma, considerato che la richiamata direttiva non prevede alcuna differenziazione della disciplina applicabile in ragione del luogo di utilizzazione o di un'eventuale cessione a terzi, purché ricorrano tutte le altre condizioni richieste.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) pur manifestando la contrarietà del suo gruppo su taluni articoli del disegno di legge europea in esame, apprezza il lavoro svolto dalla relatrice che, nel predisporre la proposta di relazione, ha formulato un'osservazione che recepisce parte di un emendamento presentato dalla Lega presso la Commissione Ambiente. Preannuncia pertanto il voto di astensione del gruppo Lega sulla proposta di relazione predisposta dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole con un'osservazione presentata dalla relatrice (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824-A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo).

EMENDAMENTO

ART. 28.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: correlati alle attività agricole o alla silvicoltura con le seguenti: utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura e dopo le parole: da tale biomassa aggiungere le seguenti:

anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 2. Nel caso degli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, resta ferma la disciplina di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »

28. 1. Caretta, Ciaburro.

(Ritirato)

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo).**PROPOSTA DI RELAZIONE DELLA RELATRICE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2670 Governo, recante: « *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020* »,

premessi che:

la legge europea rappresenta uno strumento particolarmente qualificante del processo di partecipazione dell'Italia all'adempimento degli obblighi e all'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, consentendo una revisione continua della normativa nazionale e l'introduzione delle opportune misure correttive per rendere la legislazione italiana in linea con il quadro europeo;

tale legge contiene norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso, nell'ambito del cosiddetto sistema *EU-Pilot*;

rilevato che:

l'articolo 5 del provvedimento contiene disposizioni in materia di professioni ippiche, finalizzate ad escludere dall'applicazione della direttiva 2013/55/UE sulle qualifiche professionali quelle di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa;

in particolare, al fine di rendere meno difficoltosa la circolazione dei professionisti del settore ippico, tramite una novella all'articolo 5, comma 1, lettera *l-ter*) del

decreto legislativo n. 206 del 2007, le suddette categorie sono espunte da un elenco di professionalità per le quali è necessario un riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

l'articolo 7 prevede una modifica alle denominazioni di vendita, presenti sull'etichetta, dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, consistente nella sostituzione della dicitura « *succo concentrato* » con il termine « *concentrato* », conforme alla traduzione del termine inglese « *concentrate* »;

per effetto di tale correzione la normativa nazionale di cui al decreto legislativo n. 151 del 2004 viene allineata al nuovo testo della direttiva 2001/112/CE, nella versione pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 7 marzo 2019, a seguito della richiesta di rettifica della versione italiana avanzata dal Governo italiano;

rilevato altresì che:

l'articolo 28, nel novellare l'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del Codice dell'ambiente, modifica la disposizione che regola l'esclusione di materiale agricolo o forestale naturale, compresi gli sfalci e le potature, dalla disciplina relativa ai rifiuti, al fine di riallinearla a quanto previsto dalla direttiva europea in materia;

l'obiettivo perseguito è quello di rendere la richiamata disposizione del Codice dell'ambiente a quanto previsto dalla corrispondente norma unionale contenuta nell'art. 2, paragrafo 1, lettera *f*), della direttiva 2008/98/CE, in modo da superare le

censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI;

la Commissione europea, il 5 giugno 2019, ha ribadito che la vigente formulazione dell'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 152 del 2006 non è conforme alla direttiva 2008/98/CE ed ha invitato il Governo italiano ad attenersi fedelmente al testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), della citata direttiva, che definisce tassativamente le esclusioni alla disciplina dei rifiuti;

nello specifico, l'articolo 28 del provvedimento in discussione esclude dalla disciplina in materia di rifiuti le materie fecali, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, compresi gli sfalci e le potature, correlati alle attività agricole, alla silvicoltura o utilizzati per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

appare opportuno reintrodurre nel testo della disposizione – come tra l'altro già disposto nella formulazione, oggi vigente, introdotta dal decreto legislativo n. 116 del 2020, recante attuazione delle direttive sui rifiuti e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi (art. 1, comma 13, lettera *a*)), che ha modificato l'articolo 185, comma 1, lettera

f), del decreto legislativo n. 152 del 2006 proprio al fine di superare i rilievi mossi dalla Commissione Europea – il riferimento al possibile utilizzo dei materiali in questione « *anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi* »;

la reintroduzione di tale inciso, infatti, concorrerebbe a meglio definire l'ambito di applicazione della norma, considerato che la richiamata direttiva non prevede alcuna differenziazione della disciplina applicabile in ragione del luogo di utilizzazione o di un'eventuale cessione a terzi, purché ricorrano tutte le altre condizioni richieste;

evidenziato che:

l'articolo 29 modifica la metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione dell'energia prodotta dai biocombustibili e dai bioliquidi, ottemperando all'impegno assunto dal Governo per l'archiviazione della procedura d'infrazione n. 2019/2095, già avvenuta il 27 novembre 2019,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

all'articolo 28, comma 1, dopo la parola « biomassa » aggiungere le seguenti « *anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, ».*

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. Atto n. 197 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	128
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018. C. 2413 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	131
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017. C. 2414 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	132
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016. C. 2416 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	133
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019. C. 2580 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	134

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa.

Atto n. 197.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere da rendere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, con il quale è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017).

Evidenzia che le disposizioni integrative e correttive recate dallo schema di decreto in esame tengono conto dei regolamenti delegati della Commissione europea, pubblicati il 20 dicembre 2017, che integrano la direttiva (UE) 2016/97. Si tratta del regolamento delegato (UE) 2017/2358 recante i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto (POG) per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi, e del regolamento delegato (UE) 2017/2359 in materia di obblighi di informazione e norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.

Rammenta che la citata direttiva (UE) 2016/97 mira a migliorare le modalità di vendita dei prodotti assicurativi per garantire reali benefici ai consumatori e agli investitori al dettaglio nell'UE. In particolare, la direttiva ha ampliato il quadro regolamentare relativo ai prodotti d'investimento assicurativo con riferimento ai conflitti d'interesse, alla informativa pre-contrattuale, agli incentivi e alla valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza del prodotto.

Sottolinea che, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 163 del 2017, il citato decreto legislativo n. 68 del 2018 ha, tra l'altro, ampliato la platea dei destinatari della disciplina, anche con riferimento agli obblighi di registrazione, ai requisiti professionali, all'esercizio dell'attività transfrontaliera, e previsto l'istituzione dell'Organismo per la tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, con compiti di vigilanza sui soggetti iscritti, a sua volta vigilato dall'IVASS; il provvedimento ha, inoltre, previsto l'istituzione di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie analogo a quelli previsti nei settori bancario e finanziario, e rafforzato l'impianto sanzionatorio di imprese e distributori.

Venendo allo schema di decreto legislativo in esame, rileva che esso si compone di tre articoli, il primo dei quali reca modifiche al Codice delle assicurazioni private (CAP), di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, attinenti, tra l'altro, alla disciplina dei soggetti che esercitano l'attività di

distribuzione assicurativa (requisiti e Registro unico intermediari), alle attività delle fasi pre-contrattuale, contrattuale (offerta di prodotti e set informativo) e post-contrattuale, nonché alla risoluzione delle controversie e alle sanzioni.

Più in dettaglio, l'articolo 1 è suddiviso in 36 commi, tra cui segnala: i commi 1 e 2, che estendono l'ambito applicativo delle procedure per la segnalazione all'interno delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e delle loro controllanti, da parte di tutto il personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività assicurativa e distributiva svolta (*whistleblowing*); il comma 11, che integra le disposizioni in materia di informazioni relative alla distribuzione assicurativa e alle comunicazioni pubblicitarie, chiarendo tra l'altro che, quando i presidi adottati non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, il distributore (e non più l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione) informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte del conflitto di interesse; il comma 12, che rafforza gli obblighi informativi in caso di vendita associata di prodotti assicurativi e servizi accessori acquistabili separatamente.

Segnala inoltre il comma 14, che limita l'ambito applicativo della disposizione che stabilisce che l'intermediario assicurativo (o l'impresa di assicurazione) debba informare il cliente che la mancata fornitura da parte di quest'ultimo di alcune informazioni pregiudica la capacità dell'intermediario assicurativo di valutare se il prodotto sia appropriato alle esigenze del contraente stesso, stabilendo che tale obbligo informativo sia confermato con riferimento alla mancata fornitura da parte del cliente delle sole informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze sul tipo specifico di prodotto o servizio proposto o richiesto, e non anche, come prevede la normativa vigente, alle informazioni sulla sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere perdite, e ai suoi obiettivi di

investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio: tali ulteriori obblighi informativi non sono infatti richiesti dalla direttiva (UE) 2016/97.

Evidenzia come di più stretto interesse per la Commissione sia in particolare il comma 16 dell'articolo 1, che modifica l'articolo 134 del CAP, attinente alla distribuzione di prodotti assicurativi RC auto, introducendo un chiarimento sulla formula di offerta della copertura relativa ad un ulteriore veicolo della persona fisica già titolare di polizza assicurativa o di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare.

Ricorda al riguardo che, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 55-*bis* del decreto-legge n. 124/2019, l'articolo 134, comma 4-*bis* del CAP stabilisce che in tutti i casi di stipula o rinnovo di un contratto di assicurazione di un mezzo di trasporto, anche di diversa tipologia, i componenti del nucleo familiare possono beneficiare della classe di merito più favorevole tra quelle relative ai vari veicoli già assicurati, purché la persona fisica interessata dal beneficio non risulti responsabile esclusivo, principale o paritario di un sinistro da almeno cinque anni. Con le modifiche disposte dalla norma in esame si chiarisce che, per fruire della c.d. RC auto familiare, l'assenza di sinistri deve essere continuativa e viene eliminato, ai fini dell'accertamento di tale circostanza, il riferimento alle risultanze dell'attestato di rischio.

In proposito rileva che la disposizione in esame appare finalizzata ad eliminare un elemento di ambiguità della norma vigente, suscettibile di una possibile interpretazione restrittiva che considera applicabile l'RC auto familiare ai soli casi in cui l'assenza di sinistri negli ultimi 5 anni sia attestata nella corrispondente sequenza degli attestati di rischio. Sulla base della nuova formulazione proposta dal Governo viene chiarito che il beneficio dell'RC auto familiare risulta applicabile a tutti i soggetti a cui carico non risulti alcuna responsabilità per sinistri, continuativamente negli ultimi 5 anni, non producendo un effetto interruttivo di tale condizione di continuità l'eventuale assenza di un attestato di rischio

lungo tale arco temporale (ammettendo quindi al beneficio, ad esempio, anche le persone che per alcuni anni non hanno posseduto e assicurato un veicolo).

Segnala tuttavia che la VI Commissione della Camera e la XIV Commissione del Senato hanno posto, quale condizione per l'espressione del loro parere favorevole sul provvedimento, la soppressione della disposizione in esame. Tale condizione è motivata in primo luogo dalla possibilità che il mancato riferimento alla necessaria presenza di un attestato di rischio, che attesti l'assenza di responsabilità del contraente per 5 anni, possa dar luogo all'insorgenza di contenzioso; in secondo luogo dalla circostanza, di più stretta attinenza per le competenze della Commissione, che le modifiche introdotte dal comma 16 non appaiono incidere direttamente sulla disciplina della distribuzione dei prodotti assicurativi quanto, invece, sull'ambito applicativo della disciplina sostanziale dell'RC auto familiare, dal momento che ne modificano i presupposti di applicazione, esulando conseguentemente dal perimetro definito dai criteri di delega di cui al citato articolo 5 della legge 163 del 2017. La XIV Commissione del Senato ha pertanto formulato una condizione che rileva la necessità di sopprimere, dallo schema di decreto, il comma 16 dell'articolo 1, «*poiché la materia dell'assicurazione RC auto familiare non rientra nell'ambito della delega relativa all'attuazione della disciplina europea sulla distribuzione dei prodotti assicurativi di cui alla direttiva (UE) 2016/97 e dei relativi principi e criteri direttivi stabiliti al citato articolo 5 della legge di delegazione 2016-2017*». Su tali profili segnala peraltro che la relazione introduttiva afferma che le modifiche all'articolo 134 attengono alla distribuzione di prodotti assicurativi RC auto, introducendo un chiarimento sulla formula di offerta della copertura, che attiene pertanto ai principi di chiarezza e trasparenza nel comportamento con la clientela.

Per quanto concerne l'articolo 2, evidenzia che esso reca una modifica formale al decreto legislativo n. 68 del 2018, nonché una modifica di coordinamento del

decreto-legge n. 132 del 2014 con il nuovo articolo 187.1 del CAP (introdotto con il comma 19 dell'articolo 1 del provvedimento in esame) volto a chiarire che la procedura arbitrale è esperibile in alternativa alle procedure di mediazione o di negoziazione assistita, al fine favorire lo smaltimento dell'arretrato in materia di processo civile, fatta salva la possibilità di esperire ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.

Menziona, infine, l'articolo 3 recante la clausola di invarianza finanziaria.

Conclusivamente, preannuncia che nella proposta di parere che sarà formulata è sua intenzione conformarsi a quanto già osservato nei pareri resi dalla VI Commissione della Camera e della 14° Commissione del Senato, nel senso di condizionare il parere favorevole sul provvedimento alla soppressione dal testo del citato comma 16 dell'articolo 1, atteso che lo stesso non sembra rientrare strettamente nel perimetro definito dai criteri di delega di cui all'articolo 5 della legge di delegazione 2016-2017, fermo restando che analoga disposizione finalizzata a fugare alcune incertezze interpretative della normativa vigente in merito alle condizioni di fruibilità dell'RC auto familiare potranno eventualmente trovare collocazione in altro provvedimento.

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) preannuncia il sostegno del suo gruppo alla proposta di parere prefigurata dalla relatrice, ove questa preveda una condizione soppressiva riferita al comma 16 dell'articolo 1.

Emanuela ROSSINI (MISTO – MIN.LING) chiede chiarimenti sulle conseguenze che potrebbero derivare dalla soppressione del comma 16.

Francesca GALIZIA, *relatrice*, in risposta alla deputata Rossini, chiarisce che la norma che si propone di sopprimere incide sull'ambito sostanziale di applicazione dell'istituto dell'RC familiare, esulando pertanto dal perimetro definito dai criteri delle legge di delega, per cui propone alla Commissione di esprimersi in coerenza con

quanto già valutato dalla omologa Commissione del Senato.

Emanuela ROSSINI (MISTO – MIN.LING) chiede se dall'eventuale soppressione dal testo del comma 16 in oggetto possano derivare profili di incompatibilità con la normativa comunitaria.

Francesca GALIZIA, *relatrice*, chiarisce che non sussistono tali rischi e ricorda che, nella propria relazione, ha sottolineato l'eventualità di inserire la norma in altro provvedimento.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.

C. 2413 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è convocata, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, per l'esame del disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.

Rammenta che l'Accordo si inserisce in una tipologia di trattati internazionali che

hanno la finalità di regolare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo e che l'intesa in esame è stata negoziata e sottoscritta con le autorità aeronautiche ruandesi nell'ambito di un incontro negoziale tenutosi il 6 dicembre 2017 a Colombo (Sri Lanka).

Evidenzia che l'Accordo mira a regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e il Ruanda, rafforzando ulteriormente i rapporti economici bilaterali ed apportando vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dei due Stati. A tal fine esso delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra le due parti e, come da prassi internazionale, è integrato da ulteriori intese semplificate (*memorandum d'intesa*) che regolano i profili operativi nel settore del trasporto aereo.

Fa presente inoltre che il testo è redatto in conformità alla normativa dell'Unione europea, prevedendo l'inserimento delle clausole standard previste dal regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi.

Per quanto concerne i contenuti dell'articolo, segnala che esso disciplina le disposizioni generali, contenenti, tra l'altro, le norme in materia di designazione e di revoca dei vettori ammessi a operare sulla tabella delle rotte concordata; i diritti di sorvolo e di traffico; i servizi concordati; le disposizioni in materia di interpretazione, revisione, denuncia e contenzioso; la tabella delle rotte e gli accordi di cooperazione.

Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, informa che esso si compone di quattro articoli, i primi due dei quali recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che ad eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 19 e 21 dell'Accordo si faccia fronte con apposito provvedimento legisla-

tivo. L'articolo 4, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.

In conclusione, segnala che, per quanto di competenza della Commissione, non sussistono profili ostativi all'ulteriore corso del provvedimento in esame e per tale ragione, se non vi sono obiezioni, propone di esprimere già in questa seduta un nulla osta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice.

La Commissione approva.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.

C. 2414 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è convocata, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, per l'esame del disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017, volto a rafforzare ulteriormente le relazioni tra i due Paesi, agevolando soprattutto il consolidamento del quadro di cooperazione produttiva e commerciale.

Evidenzia che l'Accordo in esame delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si svolgeranno le relazioni aeronautiche tra il nostro Paese e le Filippine; come da prassi internazionale, esso è integrato da ulteriori intese semplificate (*memorandum d'intesa*) che regolano i profili operativi nel settore del trasporto aereo.

Osserva che, come previsto anche per l'intesa con il Ruanda, l'Accordo – che

consta di venticinque articoli e 2 due allegati – mira a disciplinare dettagliatamente tutta una serie di questioni inerenti ai diversi profili dei servizi aerei, senza favorire distorsioni, limitazioni o alterazioni della concorrenza e nel rispetto del principio di non discriminazione nell’offerta di tali servizi e degli standard di sicurezza aerea.

Per quanto concerne il disegno di legge di ratifica, informa che esso si compone di quattro articoli, i primi due dei quali recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo. L’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria; ad eventuali oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 15 e 20 dell’Accordo si fa fronte con apposito provvedimento legislativo. L’articolo 4 del disegno di legge, infine, ne dispone l’entrata in vigore.

In conclusione, segnala che, per quanto di competenza della Commissione, non sussistono profili ostativi all’ulteriore corso del provvedimento in esame e per tale ragione, se non vi sono obiezioni, propone di esprimere già in questa seduta un nulla osta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

La Commissione approva.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.

C. 2416 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è convocata, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, per l’esame del disegno

di legge recante Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.

Evidenzia che l’Accordo in esame ha l’obiettivo di regolamentare i servizi aerei tra l’Italia e la Repubblica di Seychelles e anche in questo caso l’intesa configura il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Stati, disciplinando i diversi profili operativi nel settore dei servizi aerei, apportando vantaggi economici al sistema dei vettori aerei, al funzionamento delle strutture aeroportuali, all’industria del turismo e, in generale, all’economia dei due Paesi.

Fa quindi presente che il testo dell’Accordo si compone di un breve preambolo, 25 articoli e 3 annessi (tabella delle rotte, accordi di cooperazione e trasporto intermodale), che analogamente alle altre intese prima esaminate, intervengono nei diversi ambiti dei servizi aerei, senza favorire distorsioni, limitazioni o alterazioni della concorrenza e nel rispetto del principio di non discriminazione nell’offerta di tali servizi.

Per quanto concerne il disegno di legge di ratifica, informa che esso si compone di quattro articoli, i primi due dei quali recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo. L’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria; ad eventuali oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 15 e 20 dell’Accordo si fa fronte con apposito provvedimento legislativo. L’articolo 4 del disegno di legge, infine, ne dispone l’entrata in vigore.

In conclusione, segnala che, per quanto di competenza della Commissione, non sussistono profili ostativi all’ulteriore corso del provvedimento in esame e per tale ragione, se non vi sono obiezioni, propone di esprimere già in questa seduta un nulla osta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

La Commissione approva.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.

C. 2580 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, illustrando la relazione in sostituzione del relatore Matteo Colaninno, impossibilitato a partecipare alla seduta, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge, approvato dal Senato, di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, siglato a Roma il 23 marzo 2019 (C. 2580).

Fa presente che l'Accordo in esame costituisce un aggiornamento dell'attuale disciplina bilaterale dell'imposizione diretta nelle relazioni economiche e fiscali tra il nostro Paese e la Cina popolare, attualmente regolata da un precedente accordo ratificato dalla legge n. 376/1989, adeguandone le disposizioni ai più recenti *standard* internazionali, in particolare, assumendo in via prevalente il modello di convenzione elaborato in ambito OCSE, con l'accoglimento di alcune disposizioni contenute nel modello ONU, richieste dalla controparte. Evidenzia inoltre che l'Accordo, che si compone di trenta articoli e di un Protocollo, si propone di realizzare una equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti, nonché di costituire un quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani che intraprendono un interscambio commerciale e finanziario con la Cina. Esso è inoltre volto a realizzare una più efficace azione di

contrasto all'evasione fiscale internazionale.

Venendo più nel dettaglio al contenuto dell'accordo, informa che esso si applica nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti nei due Stati contraenti (articolo 1), in relazione all'imposizione sui redditi, ovvero, in particolare, per l'Italia all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), mentre per la Cina all'imposta sui redditi delle persone fisiche (*individual income tax*) e all'imposta sui redditi da attività d'impresa (*enterprise income tax*); l'Accordo si applica altresì, previa notifica fra Autorità competenti, alle imposte di natura analoga o identica eventualmente istituite in futuro (articolo 2). Dopo aver offerto un quadro delle definizioni di carattere generale (articolo 3) e delle nozioni di residenza (articolo 4) e di stabile organizzazione (articolo 5) – che costituisce il presupposto della potestà impositiva dello Stato sul cui territorio viene svolta l'attività di impresa (« Stato della fonte ») – il testo disciplina le modalità di tassazione dei singoli cespiti.

In particolare con riferimento ai redditi immobiliari la tassazione è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili (articolo 6); il regime di imponibilità degli utili delle imprese è previsto nello Stato di residenza o in quello in cui è localizzata una stabile organizzazione, in proporzione agli utili ad essa riferibili (articolo 7); i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea internazionale sono tassati, in linea con le raccomandazioni OCSE, esclusivamente nel Paese dove è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione (articolo 8); con riferimento alle transazioni tra imprese associate (articolo 9) è prevista la possibilità di rettifica dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali nei casi in cui essi si discostino da quelli che si registrerebbero in transazioni tra imprese indipendenti; tali rettifiche possono essere operate esclusivamente mediante procedura amichevole prevista al successivo ar-

ticolo 26 (la normativa vigente non prevede tale limitazione procedurale).

Gli articoli da 10 a 13 disciplinano le modalità di tassazione dei redditi da capitale – dividendi, interessi, canoni –, stabilendo, in via generale, la tassazione da parte dello Stato di residenza del beneficiario, e prevedendo, al contempo, specifiche ipotesi di tassazione concorrente, in relazioni alle quali vengono previste limitazioni alle aliquote applicabili, da cui deriva una complessiva perdita di gettito per l'Italia di circa 10,4 milioni annui. I limiti alle aliquote massime applicabili sono in linea con quelli concordati dalla Cina nelle Convenzioni stipulate con gli altri Paesi dell'Unione europea maggiormente comparabili all'Italia, in modo da consentire agli investitori italiani di operare in condizioni paritarie rispetto ai maggiori *competitors* europei.

Ulteriori disposizioni, neutrali sotto il profilo del gettito, riguardano le modalità di tassazione dei redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), quelle relativa ai compensi ricevuti dagli amministratori di società (articolo 16), da attività artistiche e sportive (articolo 17), da pensioni (articolo 18) e da remunerazioni percepite nello svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 19). Forme di esenzione temporanee sono previste a beneficio di studenti o apprendisti (articolo 20), nonché di professori ed insegnanti (articolo 21), temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti.

L'articolo 22, in linea con il modello OCSE di Convenzione, prevede il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza per ogni altra tipologia residuale di reddito non trattata negli articoli precedenti. Con riferimento ai meccanismi volti ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede, per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria (articolo 23). L'intesa bilaterale pone altresì una norma antiabuso, in accoglimento delle azioni elaborate in ambito OCSE/G20 (articolo 24), un principio di non discriminazione (articolo 25), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di

controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 26) e norme per lo scambio di informazioni fra le autorità (articolo 27). Il testo prevede, infine, che le disposizioni dell'Accordo non pregiudichino il trattamento fiscale previsto per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 28).

Informa quindi che il Protocollo annesso all'Accordo si compone, a sua volta, di sei paragrafi recanti ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi alla determinazione degli utili delle imprese, alla tassazione degli interessi pagati ad un ente pubblico (o il cui capitale sia interamente posseduto dal Governo), ai redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche e allo scambio di informazioni relative a procedimenti penali.

Fa presente infine che il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli relativi rispettivamente all'autorizzazione alla ratifica, al connesso ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria dei relativi oneri e all'entrata in vigore del provvedimento.

Conclusivamente, salvo elementi di criticità che emergano dal dibattito, segnala che il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che sarebbe pertanto possibile esprimere sullo stesso un parere favorevole.

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) ricorda che sul provvedimento in esame è stata richiesta, in Commissione di merito, l'audizione del Ministro degli esteri, Luigi Di Maio, e sottolinea l'opportunità di audire anche l'Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese e un rappresentante dell'Agenzia delle entrate. Chiede quindi che la Commissione richieda la partecipazione a tali audizioni in sede congiunta con la III Commissione. Il disegno di legge di ratifica in esame tocca, infatti, aspetti che meritano un opportuno approfondimento, essendo il primo provvedimento concernente i rapporti economici tra l'Italia e la Cina che il Parlamento esamina dopo la conclusione di intese concernente la c.d. « Via della seta ». Valutare in maniera superficiale un atto di tale portata non farebbe a suo avviso gli interessi del Paese, per il quale i rapporti

con la Cina sono di grande importanza e proprio per questo l'accordo in esame, concernente tematiche di natura fiscale, andrebbe approfondito considerando lo scenario complessivo dei rapporti tra i rispettivi paesi, anche alla luce dell'attuale emergenza economica conseguente alla crisi sanitaria dovuta al COVID-19.

Sergio BATTELLI, *presidente*, in risposta al deputato Bianchi, fa presente che non è possibile procedere ad audizioni formali congiuntamente con la Commissione di merito, essendo, tra l'altro, il provvedimento incardinato in sedi diverse, referente e con-

suntiva, ricordando inoltre che resta ferma la possibilità di partecipare a tali audizioni a titolo individuale.

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) chiede il rinvio dell'esame ad altra seduta, reputando necessario ulteriori approfondimenti e un confronto con il relatore.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO I – REGIME DEGLI ATTI	137
--------------------------------------	-----

COMITATO I – REGIME DEGLI ATTI

Martedì 3 novembre 2020. – Coordinatrice: SALAFIA (M5S)

Il Comitato si è riunito dalle 19.55 alle 20.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	138
Audizione del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè	138
Audizione del sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida	139
Audizione del sindaco di Marsala, Massimo Grillo	139

Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 11.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione in videoconferenza del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè. Partecipano all'audizione: Aurelio Trupia, Vice Sindaco, e Gaetano Greco, dirigente dell'Ufficio sanità-ecologia. Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'audito dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assog-

gettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre l'audito che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Francesco MICCICHÈ, *sindaco di Agrigento*, e Aurelio TRUPIA, *Vice Sindaco*, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Caterina LICATINI (M5S) e Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Francesco MICCICHÈ, *sindaco di Agrigento*, e Gaetano GRECO, *dirigente dell'Ufficio sanità-ecologia*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.35, è ripresa alle 11.50.

Audizione del sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione in videoconferenza del sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida. Partecipano all'audizione l'assessore ai servizi per l'ambiente, Antonio Marco Romano, e il dirigente del settore ecologia e servizio idrico integrato, Vincenza Canale.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora gli audit dovessero ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirle di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre l'audit che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Giacomo TRANCHIDA, *Sindaco di Trapani*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Caterina LICATINI (M5S) e i senatori Fabrizio TRENTACOSTE (M5S) e Pietro LOREFICE (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Giacomo TRANCHIDA, *Sindaco di Trapani*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.20, è ripresa alle 12.50.

Audizione del sindaco di Marsala, Massimo Grillo.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione in videoconferenza del sindaco di Marsala, Massimo Grillo. Partecipa all'audizione Giuseppe Frangiamore, dirigente settore servizi pubblici locali.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora gli audit dovessero ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre gli audit che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Massimo GRILLO, *Sindaco di Marsala*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Caterina LICATINI (M5S) e il senatore Pietro LOREFICE (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Massimo GRILLO, *Sindaco di Marsala*, e Giuseppe FRANGIAMORE, *dirigente settore servizi pubblici locali*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19	140
Sulla pubblicità dei lavori	140
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani: audizione dei Presidenti della Federazione servizi dipendenze (FederSerD), della Federazione italiana comunità terapeutiche (FICT) e del Coordinamento nazionale dei coordinamenti regionali che operano nel campo dei trattamenti delle dipendenze (InterCear)	140
Sui lavori della Commissione	143

Martedì 3 Novembre 2020 – Presidenza della Vicepresidente BINI. – Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Guido Faillace, presidente della Federazione servizi dipendenze (FederSerD), assistito dalla dottoressa Roberta Balestra e dal dottor Felice Fava, il dottor Luciano Squillaci, presidente della Federazione italiana comunità terapeutiche (FICT) e il dottor Biagio Sciortino, presidente del Coordinamento nazionale dei coordinamenti regionali che operano nel campo dei trattamenti delle dipendenze (InterCear).

La seduta comincia alle 12.15.

Sulle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19.

La PRESIDENTE ricorda a tutti i presenti che è obbligatorio indossare correttamente durante tutta la seduta, interventi compresi, le mascherine protettive e filtranti. È inoltre obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro.

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE avverte che della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti in diretta – dall'esterno – sia sulla web tv Camera che su quella del Senato.

Se non vi sono osservazioni contrarie neanche da parte degli auditi, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani: audizione dei Presidenti della Federazione servizi dipendenze (FederSerD), della Federazione italiana comunità terapeutiche (FICT) e del Coordinamento nazionale dei coordinamenti re-

gionali che operano nel campo dei trattamenti delle dipendenze (InterCear).

La PRESIDENTE ricorda che con la seduta odierna ha inizio una nuova indagine conoscitiva che si propone di affrontare il tema delle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani. Ringrazia gli auditi, per la disponibilità a partecipare, da remoto, ai lavori della Commissione e a fornire il loro autorevole contributo sulle questioni oggetto della indagine e dà la loro la parola.

Il dottor Luciano SQUILLACI, presidente della Federazione italiana comunità terapeutiche (FICT) osserva come la questione delle dipendenze patologiche giovanili rappresenti un tema di indubbia attualità. Come emerge anche dall'ultima Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia si rileva un significativo e preoccupante aumento del consumo di sostanze soprattutto da parte dei giovani. Il consumo di sostanze peraltro è associato ad un aumento dei disturbi mentali. Su questa situazione già complessa ha sicuramente avuto un ulteriore impatto anche la crisi pandemica e in particolare le misure adottate per contenerla. Tali misure infatti hanno influito soprattutto sulla salute mentale. Si sofferma quindi sulle tipologie di consumatori osservando come attualmente accanto a coloro che consumano qualsiasi tipo di sostanza, anche ignorandone la natura e composizione, vi sono molti consumatori esperti. Sono proprio i consumatori esperti ad alimentare il mercato dello spaccio, un mercato che privilegia come spacciatori gli infraquattordicenni per via della loro impunità sul piano penale e che si associa ed interseca anche con il problema della prostituzione.

In Italia, secondo l'audit, negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva diminuzione della percezione dei rischi connessi all'uso di sostanze stupefacenti. Si tratta di una conseguenza del calo di investimenti destinati alla prevenzione, legata anche dalla scelta di far confluire le risorse atte a finanziare interventi per il contrasto

e la prevenzione dell'uso delle droghe nel più ampio Fondo per le politiche sociali. È importante quindi riattivare iniziative di prevenzione strutturate. Iniziative che devono essere accompagnate con misure specifiche in favore dei soggetti con disturbi mentali.

La dottoressa BALESTRA rileva preliminarmente come rispetto alla globalità dei soggetti presi in carico dai servizi dipendenze in Italia, pari a circa 300.000 persone, la popolazione con età « *under 25* » rappresenti ancora una percentuale molto bassa, sotto il 10 per cento, essendo presente un rilevante bisogno inespresso. Compito dei servizi delle dipendenze è favorire in ogni modo l'emersione della domanda sommersa, intercettare precocemente il disagio per assicurare la presa in carico più appropriata ed efficace, in rete con i servizi per l'età evolutiva. Sono aumentate le dipendenze giovanili, ma mancano i servizi in grado di affrontare i bisogni peculiari dell'età evolutiva, che richiedono operatori esperti dei vari profili professionali e sedi operative dedicate. I servizi attuali, tarati su un'utenza più adulta, non riescono a rispondere adeguatamente ai bisogni dei giovani consumatori. Le poche realtà locali, in cui si sono sperimentate proposte innovative, sono riuscite a realizzare percorsi ottimali, anche per i minorenni. Relativamente al consumo di sostanze, si rileva un profondo mutamento sia del tipo di sostanze assunte (a quelle già conosciute si sono aggiunte molte nuove sostanze psicoattive, legali ed illegali, con maggiore potenza e pericolosità, a prezzi accessibili), sia delle modalità di assunzione. La sperimentazione di sostanze è ormai presente tra i comportamenti a rischio degli adolescenti e si registra un abbassamento dell'età di primo approccio. D'altra parte, secondo l'audit, non bisogna dimenticare che negli adolescenti le capacità di previsione e di riflessione sono una funzione cognitiva in via di sviluppo, e questo limita la loro possibilità di valutare i rischi correlati al consumo di droghe. Nel rinviare ad un documento scritto, conclude ribadendo l'importanza di interventi mirati soprattutto rivolti agli adolescenti. Interventi che

si rendono quanto mai urgenti soprattutto nell'attuale contesto emergenziale.

Il dottor NAVA dopo aver fornito alcuni dati statistici relativi alle dimensioni del fenomeno, osserva come sia in aumento il numero di soggetti che si rivolgono ai servizi sociali per problemi di dipendenze. È importante, a suo parere, introdurre un sistema di monitoraggio efficace ed attuale che consenta di avere a disposizione dati certi sulla dimensione del fenomeno sia sul piano regionale che nazionale. Dopo aver svolto alcune considerazioni sull'impatto che la rete ha prodotto sull'uso di sostanze stupefacenti, favorendo di fatto la vendita *online* di tali prodotti, si sofferma sulla stretta connessione fra traffico di sostanze e criminalità organizzata anche giovanile in alcune aree del territorio. Sottolinea poi come prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico delle dipendenze giovanili rappresentino le vere priorità dei servizi italiani. Per fare ciò, è indispensabile che vengano potenziati e messi nella condizione di rispondere in modo differenziato ed appropriato ai bisogni dei diversi *target* di pazienti. Il metodo di lavoro, l'approccio deve essere diverso, centrato sulle problematiche adolescenziali che sostengono il consumo a rischio di sostanze. L'obiettivo finale non può che essere la ripresa del percorso formativo e di sviluppo personale. La scelta più appropriata è quella di prevedere nei servizi dipendenze sedi operative ed *équipe* dedicate agli infra venticinquenni per superare le attuali resistenze del *target* e delle famiglie, contrastare il sommerso ed assicurare una risposta specialistica adeguata alle specificità dei bisogni di salute in questa fascia di età. Il consumo di sostanze psicoattive rientra tra i comportamenti a rischio dell'età evolutiva e quindi il lavoro territoriale deve essere multidisciplinare ed integrato tra servizi sociosanitari, territoriali ed ospedalieri dedicati agli adolescenti. Da ultimo appare necessario anche una revisione della disciplina penalistica in tema di imputabilità.

Il dottor Biagio SCIORTINO, presidente del Coordinamento nazionale dei coordi-

namenti regionali che operano nel campo dei trattamenti delle dipendenze (Inter-Cear), esprime viva preoccupazione per la facilità con la quale gli adolescenti hanno accesso alle sostanze stupefacenti. Tali sostanze infatti possono essere acquistate senza molte difficoltà anche in rete. È necessario a suo parere intervenire sulla legge del 1990 ammodernando il sistema di prevenzione e contrasto alle dipendenze. È quanto mai importante puntare sulla presa in carico precoce soprattutto degli adolescenti. Conclude svolgendo alcune considerazioni sulle dipendenze giovanili e sulla non infrequente connessione fra dipendenze da sostanze e dipendenze comportamentali, e in particolare le ludopatie.

Il dottor Guido FAILLACE, presidente della Federazione servizi dipendenze (FederSerD), sottolinea come il consumo precoce di sostanze psicoattive, in preoccupante aumento, possa causare l'insorgere di numerosi problemi di salute mentale, sia in questa fase della vita sia in quelle successive. È fondamentale quindi intervenire in modo precoce, realizzando interventi di prossimità, nel contesto territoriale, nei luoghi di aggregazione giovanile. Il ritardo nella presa in carico peggiora la situazione clinica e di conseguenza la prognosi, elevando i tassi di morbilità e mortalità; può favorire la trasmissione di patologie infettive, quali le epatiti virali, nonché fenomeni di illegalità. È necessario che gli interventi siano mirati soprattutto al *target* under 25, in quanto misure troppo generiche rischiano di non produrre risultati. Dopo aver svolto alcune considerazioni sul quadro legislativo vigente in materia di contrasto alla tossicodipendenza, conclude soffermandosi sul tema della vendita online di sostanze sia legali che illegali.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi per l'intervento svolto e dichiara aperto il dibattito.

Interviene l'onorevole Maria Teresa BELLUCCI (FDI) la quale esprime vivo apprezzamento per il lavoro che i servizi svolgono in favore dell'utenza. Attività prestate no-

nostante le tante difficoltà anche economiche. Le comunità terapeutiche assolvono ad una funzione insostituibile nella politica di prevenzione e contrasto delle dipendenze da sostanze in particolare. Pone quindi quesiti sul quadro legislativo vigente chiedendo quali interventi correttivi dovrebbero essere adottati per contrastare in modo più efficace queste problematiche. Dopo aver chiesto chiarimenti sul ruolo dei servizi nel contrasto delle dipendenze non da sostanze ma comportamentali, chiede agli auditi quale sia la loro posizione sull'attuale sistema di *governance*.

La senatrice Paola BINETTI (*FIBP-UDC*) dopo aver svolto alcune considerazioni sull'impatto che la chiusura delle scuole ha determinato sul piano non solo della salute mentale ma anche delle dipendenze da sostanze, chiede agli auditi di esprimersi in ordine alla ventilata proposta di rivedere le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Conclude esprimendo viva preoccupazione per le conseguenze che le misure di contenimento della emergenza epidemiologica da Covid-19 sul diritto alla salute e sulle difficoltà per i non malati di *coronavirus* di accedere alle cure.

La senatrice Paola BOLDRINI (*PD*) pone quesiti in ordine alle risorse e agli interventi da adottare per riuscire ad intercettare quanto più precocemente i problemi di dipendenza. Chiede poi in che modo i servizi si raccordino nel loro operato con le famiglie dei pazienti e con gli enti locali.

La PRESIDENTE, nel prendere atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dichiara concluso il dibattito.

Considerando il tenore dei quesiti posti chiede agli auditi di far pervenire per iscritto le risposte e, dopo averli ringraziati, dichiara chiusa l'audizione odierna.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Sui lavori della Commissione.

La PRESIDENTE avverte che la Presidente Ronzulli ha predisposto una proposta di documento conclusivo della indagine conoscitiva sulla violenza tra i minori e ai danni di bambini ed adolescenti che si riserva di inoltrare a tutti i componenti della Commissione. Propone quindi di destinare la seduta della prossima settimana all'esame e al voto del suddetto documento. Sarebbe infatti importante che il documento fosse approvato prima dell'evento celebrativo della annuale Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organizzato dalla Commissione d'intesa con il Dipartimento per le pari opportunità e la famiglia, che avrà luogo nella mattina di giovedì 19 novembre 2020. Precisa inoltre che si tratterà di un evento organizzato via *web*, in ragione della impossibilità di svolgere in presenza attività convegnistiche.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	144
Comunicazioni del Presidente	144
Sulla pubblicità dei lavori	144
Audizione del dottor Maurizio Coletti, psicoterapeuta	144
Declassificazione di atti	145

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza della presidente PIARULLI.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.25.

Comunicazioni del Presidente.

Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza della presidente PIARULLI. — Interviene il dottor Maurizio Coletti, psicoterapeuta.

La seduta comincia alle 13.30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

La presidente PIARULLI (M5S) ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto sommario, nonché il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e

della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Audizione del dottor Maurizio Coletti, psicoterapeuta.

Nella seduta odierna procediamo all'audizione del dottor Maurizio Coletti, psicoterapeuta. Ricordo che della seduta verrà redatto il resoconto sommario, nonché il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche. Prego l'audito, collegato in videoconferenza e che ha già dato il proprio assenso a tale forma di pubblicità, di rappresentare eventuali ragioni ostantive anche nel corso della seduta.

Do quindi la parola al dott. Coletti per una relazione introduttiva.

Il dottor COLETTI illustra la sua esperienza lavorativa e professionale, illustrando in particolare la disciplina normativa e regolamentare delle comunità terapeutiche in Italia, ricostruendone l'evoluzione sto-

rica dalle origini ai nostri giorni. Si sofferma in particolare sulle comunità dedicate al recupero dei consumatori di sostanze stupefacenti e sul ruolo degli operatori professionali.

L'onorevole D'ARRANDO (M5S), chiede chiarimenti su alcuni profili relativi agli affidi di minori ed alle cosiddette famiglie funzionali, avanzando delle ipotesi sulle cause della cattiva gestione della comunità del Forteto, infine si sofferma sulle criticità relative al sistema delle verifiche esterne.

L'auditore risponde alla richiesta di chiarimenti posti dall'onorevole.

L'onorevole LAPIA (M5S) chiede chiarimenti in merito al sistema dei controlli chiedendo indicazioni su come si possa migliorare il sistema vigente, che come noto, è caratterizzato da numerose criticità.

L'auditore suggerisce di utilizzare gli stessi strumenti normativi e regolamentari utilizzati fino ad oggi per i controlli sulle comunità terapeutiche dedicando particolare attenzione al percorso formativo dei soggetti affidati così come avviene per il sistema di recupero dalle tossicodipendenze.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) ritorna sul problema della carenza di preparazione del personale addetto alla comunità del Forteto sottolineando come tale carenza di preparazione nel personale possa aver determinato o quanto meno favorito la verifica degli episodi su cui la commissione è chiamata ad indagare.

L'auditore condivide l'analisi della ricostruzione proposta dalla senatrice Binetti e si sofferma su alcuni aspetti ulteriori.

La senatrice BITI (PD) insiste sull'importanza della preparazione specifica degli operatori delle comunità, evidenziando le anomalie gestionali emerse nell'ambito dell'amministrazione della comunità del Forteto, sottolineando la sussistenza di gravi violazioni ed elusioni di legge, precisando come a suo parere, quella del Forteto non possa neanche farsi rientrare tra le comunità familiari in senso stretto mancandone del tutto gli elementari requisiti normativi e fattuali.

L'auditore concorda con l'analisi della senatrice.

La PRESIDENTE chiede se gli interventi che vengono effettuati in questo tipo di comunità si rivelino successivamente proficui dal punto di vista del recupero psicologico e sociale dei soggetti affidati.

L'auditore risponde al quesito sulla base dell'esperienza fino ad ora maturata sul campo.

Declassificazione di atti.

Comunico che nel corso dell'Ufficio di Presidenza del 27 ottobre 2020 si è deliberato di declassificare i documenti 25/0 e 25/1 da segreti a riservati.

La PRESIDENTE ringrazia l'auditore e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	146
Audizione del Direttore Generale di Credito Fondiario Spa, Iacopo De Francisco, in merito ai modelli di <i>business</i> degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	146

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza del Vicepresidente Felice Maurizio D'ETTORE.

La seduta comincia alle 12.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Felice Maurizio D'ETTORE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in via sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore Generale di Credito Fondiario Spa, Iacopo De Francisco, in merito ai modelli di *business* degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP.

(Svolgimento e conclusione).

Felice Maurizio D'ETTORE, *presidente*, introduce l'audizione.

Iacopo DE FRANCISCO, *Direttore Generale di Credito Fondiario Spa*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì alla Commissione documentazione in parte segretata. Dopo aver completato l'illustrazione della parte non segreta della relazione, chiede se sia possibile segretare la seduta.

Felice Maurizio D'ETTORE, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Felice Maurizio D'ETTORE, *presidente*, dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in videoconferenza del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, Franco Gabrielli, nell’ambito dell’esame della Comunicazione della Commissione relativa a un piano d’azione per una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (C. 2020)2800 final)	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo, di Carlo Fuortes, soprintendente del Teatro dell’Opera di Roma	5
Audizione informale, in videoconferenza, in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo, di Madia D’Onghia, professoressa ordinaria di Diritto del lavoro presso l’Università degli studi di Foggia, Cristina Alessi, professoressa associata di Diritto del lavoro presso l’Università degli studi di Brescia, Veronica Mazza, attrice, e Alberto Butturini, tecnico dello spettacolo	5

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale	7
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Movimento « Italiani senza cittadinanza » nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale	7
Audizione informale, in videoconferenza, di Patrizio Gonnella, Presidente dell’Associazione Antigone, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione	

internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale	7
Audizione informale, in videoconferenza, di Giusy D'Alconzo, Coordinatrice del Tavolo Minori Migranti, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale	7
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di sindacati della Polizia penitenziaria nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale	7
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Emendamenti C. 1824-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	8
Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. Emendamenti C. 2313-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	8
Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. Emendamenti C. 223-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	8
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	9
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	10
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
COMITATO DEI NOVE:	
Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Esame emendamenti C. 107-569-868-2171-2255-A	13
SEDE REFERENTE:	
Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. C. 2427 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	20
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO DEI NOVE:	
Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. C. 223-A e abb.	21

SEDE CONSULTIVA:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	22
Sull'ordine dei lavori	32
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813 e abb., approvata dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	32

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016. C. 2631 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	37
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017. C. 2654 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	38
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011. C. 2656 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	41
Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89 ^a sessione. C. 2666 Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (<i>Esame e rinvio</i>)	42

IV Difesa

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Sulla pubblicità dei lavori	45
Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2020-2022. Doc. CCXXXIV, n. 3 (<i>Esame e rinvio</i>)	45

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	53
D.L. 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione)	53

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Enzo Vecciarelli, in ordine agli sviluppi dell'attività delle Forze armate, anche con riferimento alle esigenze operative indotte dall'emergenza epidemiologica	54
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	56
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. C. 982 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. C. 223 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	57
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017. C. 1768-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	58
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018. C. 2579 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019. C. 2580 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	66
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018. C. 2413 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	67
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017. C. 2414 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	68
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016. C. 2416 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	71
Interventi a favore del pomodoro San Marzano. Nuovo testo C. 229 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	72
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Nuovo testo Doc. XXII, n. 37 (Parere alle Commissioni II e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	74
Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. C. 107 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	75

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18	
--	--

luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 101-bis (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. Atto n. 197 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80
SEDE CONSULTIVA:	
Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. C. 107 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	80
VI Finanze	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1973, recante modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici (ANITA)	81
Audizione di rappresentanti dell'Associazione per il governo regionale, locale e urbano della mobilità sostenibile (federMobilità)	81
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole</i>)	82
DL n. 130/2020: disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche al codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1218 Siracusano, C. 1739 D'Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano recanti Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina, di rappresentanti dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Messina	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00488 Ficara sul contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa	88
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Open Fiber Spa, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, del Libro Bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia europea per i dati (COM(2020)66 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)67 final)	88
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice della strada. C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187-1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-1801/A	88
--	----

INTERROGAZIONI:

5-04658 D'Ettore: Aumento delle spese per comunicazione e pubblicità di Ferrovie dello Stato italiane	88
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	91
5-01378 Rotelli: Attuazione degli interventi di contenimento acustico da parte di RFI nella regione Marche	88
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	92
5-03248 Maccanti: Installazione dei dispositivi di visualizzazione del tempo residuo sugli impianti semaforici	89
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	93
5-03774 Ficara: Procedimento di selezione degli interventi da finanziare nell'ambito del programma di azione e coesione	89
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	94
5-04485 Caon: Realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità Brescia-Padova	89
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	96
5-04794 Baldelli: Invio della relazione sui proventi delle sanzioni stradali da parte degli enti locali per l'anno 2019	89
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	98

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali sul rilancio del commercio alla luce della crisi causata dall'emergenza epidemiologica.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)	99
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana società di <i>outplacement</i> (AISO)	99
Audizione di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane	99
Audizione di rappresentanti dell'Associazione esposizioni e fiere italiane (AEFI)	99

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	100
---	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018. C. 2413 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	100
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017. C. 2414 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	101
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016. C. 2416 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	103

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1818 Murelli e C. 1885 De Maria, recanti disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività.	
Audizione di rappresentanti di Confapi	106
Audizione di rappresentanti di Federdistribuzione	106
Audizione di rappresentanti di Confcommercio	106
Audizione di rappresentanti di Confartigianato	106

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	107
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti agli emendamenti 4.20, 8.20 e 10.20 della relatrice</i>)	113
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	117
ALLEGATO 3 (<i>Nuovi emendamenti della relatrice</i>)	121

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final)	123
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i>)	123
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento</i>)	125
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di relazione della relatrice approvata dalla Commissione</i>)	126

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824-A	124
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. Atto n. 197 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	128
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018. C. 2413 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	131
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017. C. 2414 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	132
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016. C. 2416 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	133
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019. C. 2580 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	134

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO I – REGIME DEGLI ATTI	137
--------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Sulla pubblicità dei lavori	138
Audizione del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè	138
Audizione del sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida	139
Audizione del sindaco di Marsala, Massimo Grillo	139

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Sulle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19	140
Sulla pubblicità dei lavori	140

PROCEDURE INFORMATIVE:

Indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani: audizione dei Presidenti della Federazione servizi dipendenze (FederSerD), della Federazione italiana comunità terapeutiche (FICT) e del Coordinamento nazionale dei coordinamenti regionali che operano nel campo dei trattamenti delle dipendenze (InterCear)	140
Sui lavori della Commissione	143

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	144
--	-----

Comunicazioni del Presidente	144
Sulla pubblicità dei lavori	144
Audizione del dottor Maurizio Coletti, psicoterapeuta	144
Declassificazione di atti	145

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	146
Audizione del Direttore Generale di Credito Fondiario Spa, Iacopo De Francisco, in merito ai modelli di <i>business</i> degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	146

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



18SMC0119750